

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			1di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Documento da sottoscrivere per adozione da parte dell'Amministratrice Unica di

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

Data di emissione: 27/07/2026

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 2di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

SOMMARIO

1.INTRODUZIONE	5
1.1 Overview del Decreto e della normativa rilevante	5
1.2 Reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	5
1.3 Reati rilevanti ai sensi della l.190/2012	9
2. FINALITÀ ED AMBITO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI	19
2.1 Aspetti Generali.....	19
2.2 Scopo e generalità del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	19
2.2.1 Sistema di Gestione per Processi	20
2.3 Integrità con altri Sistemi di Gestione	21
2.4 Ambito di Applicazione	21
3. NORME DI RIFERIMENTO	22
3.1 Norme Cogenti	22
3.2 Documenti/norme volontarie	24
4. DEFINIZIONI	24
4.1 Termini Specifici	24
5. ACRONIMI.....	25
5.1 Acronimi Sicurezza Aziendale	25
6. M.O.G. PER LA PREVENZIONE DEI REATI	26
6.1 Aspetti Generali.....	26
6.2 Aspetti relativi alla documentazione	26
6.2.1 Predisposizione e gestione dei documenti	26
6.2.2 Predisposizione e gestione delle registrazioni	27
6.3 Codice Etico	27
6.4 Analisi dei rischi.....	27
7. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE	28
7.1 Aspetti Generali.....	28
7.2 Informazione all'Organo di Vigilanza	29
7.3 Politica per la conformità	29
7.4 Programmazione	29
7.4.1 Obiettivi di conformità	29
7.4.2 Pianificazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	30
7.5 Deleghe, Mansioni, Responsabilità e Informazione	30
7.5.1 Autorità e Deleghe	30
7.5.2 Organismo di Vigilanza e Controllo	30
7.5.3 Comunicazione e Informazione	31
7.6 Analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	31

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 3di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

7.6.1 Aspetti Generali.....	31
7.6.2 Input per l'Analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	31
7.6.3 Output per l'Analisi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	31
8. RISORSE	32
8.1 Disponibilità delle Risorse	32
8.2 Risorse Umane.....	32
8.2.1 Aspetti Generali.....	32
8.2.2 Etica, Informazione e Formazione	32
8.2.3 Codice Disciplinare.....	32
8.3 Risorse Finanziarie.....	32
8.3.1 Gestione delle risorse finanziarie.....	32
9. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA	33
9.1 Aggiornamento della normativa cogente	33
9.2 Gestione delle attività	33
10. SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE	33
Aspetti Generali.....	33
10.2 Internal Audit	33
10.3 Controllo e misurazione	33
10.3.1 Ottimizzazione	34
10.3.2 Interventi Correttivi.....	34
10.3.3 Interventi Preventivi.....	34
10.4 Organismo di Vigilanza e obblighi informativi.....	34
10.4.1 Prescrizioni di carattere generale	34
10.4.2 Componenti dell'Organismo di Vigilanza della ORGANIZZAZIONE	34
11. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	35
11.1 Funzione.....	35
11.2 Valutazione dei comportamenti rilevanti ai fini del sistema sanzionatorio e principi di APPLICAZIONE	35
11.3 Sanzioni e misure.	36
11.3.1 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti.....	36
11.3.2 Sanzioni nei confronti di altre categorie di personale.	36
11.4 Procedura di accertamento delle violazioni ed applicazione di sanzioni disciplinari	37
12. CLASSIFICAZIONE DEI REATI	37
12.1 MALVERSAZIONE, INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA E CORRUZIONE	37
12.2 FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO, MARCHI E SEGNI.....	39
12.3 REATI SOCIETARI.....	41
12.4 MUTILAZIONI E REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	42
12.5 TERRORISMO, RICICLAGGIO E CRIMINI TRASNAZIONALI.....	45
12.6 ABUSO DI MERCATO	52
12.7 REATI CONNESSI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	54

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			4di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

12.8 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	55
12.9 REATI AMBIENTALI	57
12.10 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	61
12.11 Reati Tributari.....	61
13 WHISTLEBLOWING: TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO	63

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		5di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

1.INTRODUZIONE

1.1 OVERVIEW DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto legislativo n. 231 dell'8.6.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.6.2001, detta la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29.9.2000 n. 300".

1.2 REATI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Successivamente all'attività di Risk Analysis effettuata dalla Società, qui di seguito si elencano, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, le fattispecie di reato che si è ritenuto necessario prendere in considerazione e sulle quali sarà effettuata una costante ed efficace attività di monitoraggio:

• Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- Per l'indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) si applicano le condizioni dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001.
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

• Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.lgs. 231/01)

(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di mezzi di accesso informatici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di mezzi per danneggiare sistemi informatici o telematici (art. 635-quater.1 c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

• Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01)

(Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			6di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DP 309/90)
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p

• **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)**

- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Riformulazione – Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

• **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messi circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

• **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

• **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 31)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), ove ricorrano i requisiti di legge;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Gli artt. 2623 e 2624 c.c. sono abrogati; si applica il catalogo vigente dell'art. 25-ter;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			7di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- Corruzione tra privati e istigazione (artt. 2635 e 2635-bis c.c.), nei limiti richiamati;
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) (Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

• **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n.7, art. 31)

• **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

• **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) (aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

• **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9)

- Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art.185)

• **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 106, art. 300)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

• **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		8di 69
	AGGIORNAMENTO		
	DATA	REVISIONE	
	27/07/2026	00	

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

• **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, art. 15)

• **Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**

(Articolo aggiunto dalla L. 03 agosto 2009 n. 116, art. 4)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

• **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

• **Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)**

Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L'art. 192 del D.Lgs. 152/06 prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di personale giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del D. Lgs. 231/01.

• **Reati Tributari (L. n. 157/2019)**

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) introdotto dalla Legge 39/2019;

contrabbando (art. 25-sexiesdecies); Reati in materia di contrabbando

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001).

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO		9di 69
	M.O.G. 231		AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali, nonché devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices D.Lgs. 231/2001).

Delitti contro gli animali (art. 25-undevices D.Lgs. 231/2001), introdotti dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82; per l'Organizzazione il rischio è valutato come residuale/non ordinariamente applicabile, salvo condotte indirette o attività di terzi nell'ambito degli appalti e dei servizi svolti dalla Società.

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001) e, ove applicabile, norme in materia di tutela del Made in Italy di cui alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

1.3 REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA L.190/2012

La legge 6 novembre 2012, n.190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" è volta a prevenire e ad arginare i fenomeni di corruzione ed illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione.

Le situazioni rilevanti ai sensi della legge anticorruzione sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il concetto di "corruzione", quindi, è inteso in senso lato, comprendendo tutte le attività nelle quali si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

In particolare, il comma 75 dell'art.1 della novella contiene numerose modifiche al Codice Penale e soprattutto una significativa "riforma" dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione che, in taluni casi, si è tradotta in una "rimodulazione" di alcune figure delittuose.

Come già rilevato in premessa, le situazioni rilevanti ai sensi della legge anticorruzione sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Si osserva che la legge 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato il codice penale al fine di inasprire tanto le pene principali quanto le pene accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.

Si rileva, altresì, che la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. legge "Spazzacorrotti") reca ulteriori "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*." Tale provvedimento, in vigore dal 31 gennaio 2019, apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile ed alcune leggi speciali, al fine di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto qui interessa:

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		10 di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

È inasprita la pena (ora prevista da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni di reclusione) a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (cd. corruzione impropria);

Viene aumentata la pena per il delitto di appropriazione indebita, punita con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 1.000 a 3.000 €;

Viene introdotta una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria (nuovo art. 323-ter del codice penale);

Il delitto di millantato credito è abrogato. Il traffico di influenze illecite è disciplinato dall'art. 346-bis c.p., come sostituito dalla L. 114/2024, nei limiti della fattispecie vigente.

Viene integrata la lista dei reati commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale, alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la PA;

È esteso il catalogo dei reati alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici. Inoltre la durata dell'interdizione temporanea è aumentata da un minimo di 5 ad un massimo di 7 anni. Si prevede l'interdizione temporanea da 1 a 5 anni ove vi sia stata collaborazione da parte del condannato

Viene modificata – in termini di maggiore afflittività – la disciplina relativa alla riabilitazione e alla sospensione condizionale della pena, anche per quanto riguarda la sospensione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la PA;

È ampliato l'uso delle intercettazioni mediante l'uso dei captatori informatici (cd. *trojan*) su dispositivi elettronici portatili nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

Viene apportata una modifica alla disciplina della prescrizione del reato, la cui entrata in vigore è fissata al 01 gennaio 2020;

Viene eliminata la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di reati di corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione commessi all'estero.

Di seguito si riportano le disposizioni del codice penale relative ai reati dei pubblici ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione, aggiornate alla predetta legge 3/2019.

Titolo II, Capo I, codice penale

I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 190/2012, dalla legge 69/2015 e dalla legge 3/2019

Art. 314 Modificato dalla l. n. 69/2015

Peculato.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.»

Il pubblico ufficiale che disponga per ragioni d'ufficio di una utenza telefonica o telefax intestata all'amministrazione e la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale.

Non è configurabile tale reato quando l'utilizzo sia episodico e non abbia causato un danno apprezzabile alla P.A.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			11di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Il pubblico ufficiale il quale riceve o ritiene per sé o per un terzo denaro o altra utilità come un pagamento non dovuto per un servizio da erogare a titolo gratuito, e nonostante tale

consapevolezza, non procede alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Art. 316 terModificato dalla legge 3/2019

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.»

Chiunque, per mezzo di false documentazioni ingenerando un errore, nelle autorità dello Stato, altri enti pubblici o nella Comunità europea, attiva un fondo stanziato per finanziare un progetto, ma non possiede i requisiti necessari o non persegue gli scopi per cui erano stati preposti tali erogazioni.

Art. 317 Modificato dalla legge 190/2012 e dalla l. n.69/2015

Concussione.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»

Il pubblico ufficiale, il quale facendosi forza dei poteri connessi al suo ufficio (autorizzativi o certificativi), costringe un terzo ad erogare una cifra o altra utilità, al fine di permettergli di svolgere un'attività.

Art. 318Modificato dalla legge 190/2012, dalla l. n.69/2015 e dalla l. n. 3/2019

Corruzione per l'esercizio della funzione.

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.»

Il pubblico ufficiale (es. componente di una commissione) che per permettere lo svolgimento di un esame indebitamente riceve denaro o altra utilità.

Art 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			12di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Modificato dalla l. n. 69/2015 Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il pubblico ufficiale (ad esempio un RUP o altro organo di controllo), il quale riceve del denaro per omettere o ritardare l'irrogazione di una sanzione nei confronti dell'affidatario inadempiente.

Art. 319-quater Introdotto ex novo dalla legge 190/2012 e modificato dalla l. n. 69/2015

Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Il pubblico ufficiale, il quale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a consegnare o promettere del denaro per compiere, omettere o ritardare un atto.

Art. 320 Modificato dalla legge 190/2012

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 322 Modificato dalla legge 190/2012

Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il reato di istigazione alla corruzione si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di denaro o altra utilità, purché seria potenzialmente e funzionalmente idonea a indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 322-bis. Modificato dalla legge 3/2019

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

«Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			13di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le

Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.»

Art. 322-quater Modificato dalla legge 3/2019

Riparazione pecuniaria

«Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter, 319-quater, 320 , 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di unpubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.»

Art. 323-ter

Causa di non punibilità.

«Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			14di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»

Art. 325

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.»

Il pubblico ufficiale, che in virtù del proprio ufficio all'interno dell'organizzazione, trasmetta a terzi, dietro dazione di denaro, scoperte o nuove innovazioni tecnologiche di cui è venuto a conoscenza.

Art. 326

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.»

Il pubblico ufficiale che trasmette notizie coperte da segreto delle quali è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.

Tale condotta è più grave se la trasmissione di notizie è stata fatta per ottenere un'utilità o denaro.

Art. 346-bis c.p., come sostituito dalla L. 114/2024

Traffico di influenze illecite.

La fattispecie riguarda l'utilizzo intenzionale di relazioni esistenti con i soggetti pubblici indicati dalla norma per ottenere o promettere denaro o altra utilità economica quale remunerazione o per una mediazione illecita. Per mediazione illecita si intende quella diretta a indurre il soggetto pubblico a un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Restano ferme le condizioni, le aggravanti e le attenuanti del testo vigente.

I controlli aziendali vietano compensi non giustificati a intermediari, promesse di influenza e contatti non tracciati, anche quando la condotta non integri tutti gli elementi del reato.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		15di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

Prima di affidare un incarico di intermediazione si verificano necessità, competenze, conflitti, prestazioni e congruità del compenso; ogni anomalia è sospesa e portata alla Direzione e all'OdV.

Art. 353Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.0322.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.0653.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.»

Il codice penale disciplina ulteriori fattispecie di reato tipiche dei pubblici ufficiali.

Libro II, Titolo VII, Capo III, codice penale Della falsità in atti

Art. 476

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

«Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.»

Il pubblico ufficiale, che incaricato di stendere un verbale, dichiara nello stesso fatti non rispondenti al vero o alteri i fatti in questione.

Art. 477

Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

«Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Il pubblico ufficiale che falsifica un documento già esistente, o che rilasci una falsa autorizzazione al fine di rimuovere ostacoli giuridici allo svolgimento di determinate attività, dove manchino i presupposti o le condizioni

Art. 478

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

«Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			16di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.»

Il pubblico ufficiale che rilascia copia di certificati o atti di originali inesistenti.

Art. 479

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

«Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.»

Il pubblico ufficiale, che deve compiere un controllo di conformità sullo stato dei luoghi in un progetto, e contrariamente al vero non svolge la sua attività di accertamento ma dichiara comunque la concreta realizzabilità dell'opera.

Art. 480

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

«Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»

Il pubblico ufficiale che falsifichi un attestato di presenza o qualificazione professionale.

Art. 487

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

«Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.»

Il pubblico ufficiale profittando della fiducia altrui, integra o fa integrare un foglio firmato in bianco facendogli produrre effetti giuridici diversi da quelli voluti e per i quali era obbligato o autorizzato.

Art. 488

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

«Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»

Art. 489

Uso di atto falso.

«Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.»

Art. 490

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		17di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero[c.c. 2699] o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo[c.c. 602], una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»

Art. 491 bis

Documenti informatici.

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»

Agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Agli effetti della legge penale, sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La legge 190/2012, affrontando il tema della corruzione, pone l'accento anche sulle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (c.d. Conflitto di interessi).

Conflitto di interessi

Si definisce “conflitto di interessi” una situazione o un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall'inseguimento di interessi secondari.

Ad esempio, una situazione di conflitto tra il dovere pubblico e l'interesse privato di un pubblico ufficiale si ha quando gli interessi attinenti alla sfera privata del pubblico ufficiale, potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri e responsabilità.

Il conflitto di interessi è rilevante anche quando è solo potenziale, vale a dire quando il soggetto decisore presenta interessi potenzialmente in conflitto con i suoi doveri istituzionali. Il conflitto è potenziale quando è attuale, oggettivo e rilevabile.

La legge 190/2012, nel prendere in considerazione il conflitto di interessi, ha previsto un obbligo di astensione e la conseguente segnalazione della situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012 Conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La norma trova applicazione anche ai titolari degli uffici (dirigente o responsabile di servizio) competenti ad adottare atti del procedimento (come ad esempio il bando e il capitolato), comprese le valutazioni tecniche (ad esempio la

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			18di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

verifica di congruità dell'offerta) e gli atti endoprocedimentali (es. aggiudicazione provvisoria), nonché il provvedimento finale (aggiudicazione definitiva).

L'essere in conflitto di interessi ed abusare effettivamente della propria posizione, facendo prevalere l'interesse secondario (privato) su quello primario (pubblico), restano due aspetti distinti: **una persona in conflitto di interessi, infatti, potrebbe non agire mai in modo improprio.**

Dunque, il conflitto di interessi non è un evento (come la corruzione), ma una situazione, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall'inseguimento di quelli secondari.

La corruzione è la degenerazione di un conflitto di interessi, in quanto c'è sempre il prevalere di un interesse secondario su uno primario. Il conflitto di interessi, invece, segnala solo la presenza di interessi in conflitto (anche solo in modo potenziale o apparente).

Il conflitto di interessi, a differenza della corruzione, è caratterizzato da una portata ben più ampia di relazioni sociali ed economiche, la maggior parte delle quali non è classificata come reato, nonostante la sua presenza possa tendenzialmente violare l'equilibrio socialmente accettabile tra l'interesse privato e i doveri e le responsabilità di un individuo.

In **ambito contrattualistico**, vi sono norme che - nell'individuare potenziali situazioni di conflitto - stabiliscono a priori delle incompatibilità.

Incompatibilità negli appalti

Per gare e incarichi pubblici: D.Lgs. 36/2023, art. 16 e disposizioni sulle commissioni giudicatrici applicabili.

comma 4 I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

comma 5 Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto:

comma 6 Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Per incarichi di progettazione, verifica e collaudo: D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati.

Prima di assumere incarichi o partecipare a gare, si valutano conflitti di interesse, indipendenza e compatibilità dei ruoli, inclusi i rapporti con progettisti, esecutori, verificatori e collaudatori. Si applicano i divieti e le condizioni previsti dal Codice dei contratti e dagli atti della specifica procedura.

Con Riferimento all'attività di verifica dei progetti: Artt. 47 e 49 DPR 207/201 Abrogati: oggi i riferimenti normativi in materia sono contenuti nel codice e in particolare:

Verifica della progettazione: art. 42 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.7.

L'affidamento della verifica richiede l'individuazione del soggetto legittimato in relazione alla tipologia e all'importo dell'intervento, con requisiti e incompatibilità previsti dalla disciplina applicabile.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		19di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
		27/07/2026	00

Arbitrato: disposizioni del D.Lgs. 36/2023 applicabili al contratto.

2. FINALITÀ ED AMBITO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI

2.1 ASPETTI GENERALI

La società adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche denominato M.O.G.).

Il presente M.O.G. stabilisce i requisiti del Sistema Gestione per la Prevenzione dei Reati e, dunque, per:

- l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01;
- l'individuazione e/o l'istituzione di un organismo dell'ente/organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento.

Nell'elaborare il M.O.G. si è inteso prevedere la possibilità di integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con altri sistemi di gestione quali: Sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro o Rischi.

Tale approccio permette:

- all'organizzazione che ha già adottato un sistema di gestione, quali la serie ISO 9000 (Qualità), di rendere compatibile il sistema di gestione (si è, infatti, adottato un approccio per processi);
- di facilitare le attività di audit, essendo utilizzata una metodologia conosciuta a livello internazionale, con precisi standard di riferimento;

Sotto questo profilo si evidenzia che:

- l'articolo 11, lettere c) e d), della Legge 29.9.2000 n. 300, delegava il Governo a prevedere ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione anche per i reati di lesioni e di omicidio colposo commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché per svariati reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio;
- l'articolo 3 della Legge 29.7.2003 n. 229, delegava il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori prevedendo, tra i principi e i criteri direttivi di riferimento, la "promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati".

È facoltà dell'organizzazione dotarsi dei Modelli di organizzazione e di gestione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01.

L'attività dell'organizzazione risulta, peraltro, all'evidenza caratterizzata da esigenze, obiettivi, struttura e dimensioni diverse. Il presente M.O.G. è stato, conseguentemente, studiato ed elaborato al fine di poter essere adottato indistintamente da ogni tipologia di ente/organizzazione soggetti al D.Lgs. 231/01, potendosi adeguare alle differenti realtà dell'organizzazione.

Il presente M.O.G. costituisce un riferimento per strutturare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai requisiti cogenti, alle prescrizioni del M.O.G. stesso e a quelli stabiliti e propri dell'organizzazione.

2.2 SCOPO E GENERALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			20di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Con il Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001 l'organo dirigente (A.U.) persegue l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità all'interno della società mediante l'adozione di adeguati criteri di organizzazione e di specifiche politiche aziendali volte all'efficace prevenzione dei rischi di reato previsti dal D.Lgs n° 231 del 2001.

Il M.O.G. richiama o include:

- gli atti deliberativi, le direttive e le determinazioni della direzione con riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,
- la descrizione dell'interazione dei processi, con l'indicazione degli impatti diretti o indiretti che questi possono avere sulla commissione dei reati;
- l'analisi dei rischi;
- le procedure documentate, i protocolli e le misure predisposte per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Il Codice Etico e Disciplinare;
- L'atto istitutivo e il regolamento dell'Organismo di vigilanza e controllo
- L'individuazione e le modalità di trasmissione dei flussi informativi obbligatori;
- I piani di audit;
- I piani e i contenuti della formazione del personale.

Il presente M.O.G. è prescrittivo per tutti i soggetti indicati dal D.Lgs n° 231 del 2001, Art. 5 comma a) e b), e quindi per le seguenti persone e funzioni aziendali:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

In generale attraverso l'adozione del Modello, l'organo dirigente della società intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale della società e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società e i collaboratori e partner esterni delle sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; la formazione del personale alla corretta realizzazione dei propri compiti e l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

Copia del M.O.G., dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede della società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

L'organizzazione provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il M.O.G. le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

2.2.1 SISTEMA DI GESTIONE PER PROCESSI

Il presente M.O.G. prevede la strutturazione e parcellizzazione delle attività dell'ente/organizzazione per processi. Tale impostazione è finalizzata a individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti a mente del D.Lgs. 231/01. Si tratta dei processi "*sensibili*", ossia di quei processi che nella possibile commissione di detti reati possono avere un rilievo diretto o indiretto.

Nella mappatura e nell'analisi del flusso di processo si è provveduto ad individuare per ogni processo, fase e/o attività, i seguenti elementi distintivi:

- Responsabilità: chi è il Responsabile del Processo;
- Informazioni/Documenti di Input: su quali dati, informazioni, eventi o documenti si basa il Processo;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			21di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- Informazioni/Documenti di Output: quali dati, informazioni, eventi o documenti produce in Output il Processo;
- Indici di prestazioni: K.P.I. (Key Performance Index), ovvero i “numeri” (indicatori) che misurano l'efficacia del processo.

Altri elementi distintivi, sono stati considerati per una esaustiva definizione del processo, quali:

- Risorse: con quali risorse il processo implementa la sua funzionalità;
- Evento attivante: a fronte di quale/i evento/i il processo è attivato;
- Evento attivato: quale/i evento/i il processo attiva.

L'organizzazione è orientata a far evolvere continuamente i propri comportamenti in maniera pro-attiva per prevenire la commissione di reati e deve essere inteso come un insieme di strategie (cosa vogliamo essere, cosa

vogliamo diventare) che vengono implementate attraverso i processi aziendali (come lo facciamo). I processi utilizzano gli elementi infra-strutturali dell'assetto.

L'assetto organizzativo è in grado di mantenere sempre allineata la sequenza: strategia - processi – assetto dell'organizzazione Tale sequenza è garantita indipendentemente da modifiche normative o variazioni organizzative.

Nota1: Per “processo” si intende un insieme coordinato di attività che produce un output a partire da un dato input. L'output è costituito da dati, informazioni, eventi, documenti. I processi possono essere intra-funzionali (completamente compresi nello sviluppo di una sola funzione dell'ente/organizzazione), oppure inter-funzionali (comprendenti attività che, nella struttura gerarchica esistente, sono sottoposte all'autorità e al controllo di determinate responsabilità dell'ente/organizzazione).

2.3 INTEGRABILITÀ CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE

Il presente M.O.G. mantiene la struttura delle norme UNI EN ISO 9001 , al fine di accrescere la compatibilità tra le norme e consentire una possibilità di integrazione.

Il presente M.O.G. non contempla, però, requisiti specifici di altri sistemi di gestione, limitandosi a permettere l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con altri sistemi di gestione.

2.4 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'attività esercitata indicata nella visura è «Servizi tecnici per ingegneria ed edilizia in genere», ATECO 2025 prevalente 71.12.10; risultano inoltre le attività secondarie 71.11.0 e 74.99. Il perimetro del Modello comprende il lavoro tecnico e amministrativo d'ufficio, l'acquisizione e gestione degli incarichi e, quando effettivamente affidati, progettazione, consulenza, rilievi, direzione lavori, collaudi e coordinamento della sicurezza. Le ulteriori attività consentite dall'oggetto sociale, incluse general contracting, realizzazione di opere, commercio e gestione di impianti, non sono considerate svolte in assenza di specifiche commesse: il loro avvio richiede il preventivo riesame della mappatura.

DEFA INGEGNERIA S.R.L., C.F./P.IVA 03443230655, REA NA-613111, ha sede legale in Via San Tommaso d'Aquino n. 33, 80133 Napoli (NA), PEC defa@dadapec.com, e unità locale ad uso ufficio in Via Francesco Cocco Ortu n. 120, 00139 Roma (RM), REA RM-1772459. La società è stata costituita il 19/05/1998; il capitale sociale sottoscritto è di euro 25.000,00, di cui versati euro 14.199,23.

L'Amministratrice Unica e legale rappresentante è FALCIANO LUCIA. Il responsabile tecnico, nominato direttore tecnico con atto del 09/04/2020, è ALIPERTA ANDREA. L'OdV monocratico previsto dal presente Modello è il DR. ROMEO ANDREA. Le funzioni Amministrazione, IT, Personale, Referente 231 e Responsabile di Commessa indicano compiti da assegnare con atto interno, anche a consulenti; non attestano l'esistenza di uffici separati. In caso di cumulo di funzioni, la Direzione dispone un controllo documentato da parte di un secondo soggetto competente; sulle proprie operazioni interviene un socio non coinvolto o un professionista indipendente. L'OdV vigila e non autorizza le operazioni gestionali.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			22di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Dati identificativi e cariche ricavati dalla visura ordinaria estratta il 14/10/2025, documento T 622797970. Il dato di 9 addetti è riferito al 30/06/2025 e non costituisce attestazione dell'organico alla data di emissione. La visura riporta certificazioni UNI ISO 37001:2016 e UNI/PdR 125:2022, da coordinare con i presidi 231 previa verifica dei relativi documenti. La Direzione verifica eventuali variazioni intervenute prima dell'adozione; registri e firme documentano esclusivamente attività realmente svolte.

Per ogni incarico tecnico si apre un fascicolo con contratto e oggetto, responsabile, professionisti incaricati e relative abilitazioni, conflitti di interesse, dati di ingresso, elaborati e revisioni, verifiche, approvazioni, trasmissioni e riscontri del cliente. Il responsabile tecnico coordina il controllo degli elaborati prima della firma da parte del professionista competente; è vietato utilizzare firme o credenziali altrui. I rilievi, le misure, i verbali, le asseverazioni, i collaudi e gli eventuali SAL devono essere sostenuti da evidenze verificabili e coerenti con l'incarico. Varianti, deroghe e modifiche richieste dal committente sono motivate e tracciate; il secondo controllo è svolto da un soggetto competente distinto dall'autore, ove possibile, o da un consulente indipendente.

L'accesso a siti esterni è limitato agli incarichi effettivamente conferiti e ai rischi comunicati dal committente: si verificano autorizzazione all'accesso, coordinamento, formazione, idoneità ove dovuta, DPI e regole di emergenza. I compiti di progettista, direttore dei lavori, collaudatore, CSP/CSE o responsabile dei lavori derivano da incarichi scritti e dai relativi obblighi di legge. La società di ingegneria non è automaticamente impresa esecutrice: POS, organizzazione delle maestranze e gestione dei rifiuti dell'esecutore non sono attribuiti a DEFA per il solo incarico professionale.

Il catalogo comprende le modifiche in vigore alla data di emissione: art. 25-octies.2 sulle misure restrittive UE (D.Lgs. 211/2025); aggiornamenti dell'art. 25-undecies, inclusi art. 452-bis.1 c.p. e artt. 4 e 5 del D.Lgs. 81/2026; art. 601.1 c.p. nell'art. 25-quinquies (D.Lgs. 115/2026). Le fattispecie sono considerate entro i limiti e le condizioni di richiamo del D.Lgs. 231/2001. Non ogni violazione amministrativa, privacy o tecnica costituisce un reato presupposto.

3. NORME DI RIFERIMENTO

3.1 NORME COGENTI

- **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231** - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 nel testo vigente alla data di emissione e successive modifiche applicabili.
 - **Legge 23 novembre 2001, n. 409** - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
 - **D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61** - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.
 - **Legge 14 gennaio 2003, n. 7** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
 - **Decreto 26 giugno 2003 n. 201** - Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 - **Legge 11 Agosto 2003, n. 228** - Misure contro la tratta di persone;
 - **Legge 18 aprile 2005 n. 62** - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;
 - Contratto collettivo effettivamente applicato al personale, da identificare nei documenti di assunzione;
 - **Legge 28 dicembre 2005, n. 262** - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- Il CCNL e le qualifiche del personale sono verificati prima dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			23di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- **La legge 9 gennaio 2006, n. 7** - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
- **Legge 16 marzo 2006, n.146** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** - "Norme in materia ambientale";
- **Legge 3 agosto 2007, n. 123** - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- **D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Legge 18 marzo 2008, n. 48** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamenti dell'ordinamento interno;
- **Legge 15 luglio 2009, n. 94** – Disposizione in materia di sicurezza pubblica;
- **Legge 23 luglio 2009, n. 99** - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
- **Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106** - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Legge 3 agosto 2009 n. 116** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
- **L. 161/2017** immigrazione clandestine
- **ex L. 167/2017** nuovi reati presupposto concernenti razzismo e xenofobia
- **D.Lgs. 24/2023 Whistleblowing**
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali, con impatto sui Modelli 231 e sui canali di segnalazione interna.
- Delibere e Linee guida ANAC in materia di whistleblowing, per quanto applicabili alla gestione delle segnalazioni interne, esterne e alla tutela contro ritorsioni.
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, con riferimento all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001.
- Legge 28 giugno 2024, n. 90, in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici, con impatto sull'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.
- Legge 9 marzo 2022, n. 22, in materia di reati contro il patrimonio culturale, con riferimento agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D.Lgs. 231/2001.
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59, istitutivo della disciplina RENTRI e aggiornamento della tracciabilità dei rifiuti.
- Legge 6 giugno 2025, n. 82, in materia di reati contro gli animali e nuovo art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		24di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

• Legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, ove applicabile, quale aggiornamento rilevante per il contrasto agli illeciti ambientali, la gestione dei rifiuti, le bonifiche e i presidi di prevenzione dei reati ambientali ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

• Eventuali ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e attuative in materia di RENTRI, registri cronologici di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e obblighi di tracciabilità dei rifiuti, da applicare in funzione delle scadenze e degli adempimenti tempo per tempo vigenti.

- **L. 6 novembre 2012, n.190** “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”

3.2 DOCUMENTI/NORME VOLONTARIE

- Norma UNI EN ISO 9000:2015;
- Norma UNI EN ISO 9001:2015;
- Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, elaborate da CONFINDUSTRIA e successivi aggiornamenti..

4. DEFINIZIONI

4.1 TERMINI SPECIFICI

- **Affidabilità**
Attitudine di un soggetto ad adempiere alla missione richiesta nelle condizioni fissate e per un periodo di tempo stabilito.
- **Analisi dei rischi**
Attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
- **Audit del sistema di gestione**
Processo di verifica sistematico, indipendente ed documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'ente/organizzazione.
- **Azione correttiva**
Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
- **Azione preventiva**
Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
- **Cliente**
Organizzazione o persona che riceve prodotti o servizi.
- **Codice Disciplinare**
Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs 231/01
- **Codice Etico**
Documento ufficiale della società che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei “portatori d'interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Tale documento disciplina, promuove, impone o vieta determinati comportamenti, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.
- **Decreto Legislativo 231/2001**
Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Documentazione per prevenzione dei reati**
Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
- **Fornitore**
Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o servizio.
- **Istruzione**

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		25di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività

- **Miglioramento continuo**
Processo di accrescimento del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione
- **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001**
Insieme di procedure, documenti, allegati e dichiarazioni che descrivono e consentono di attuare, dandone evidenza oggettiva, il sistema organizzativo adottato dall' **ORGANIZZAZIONE** per la prevenzione dei rischi di reato (anche denominato M.O.G.)
- **Non conformità**
Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.
- **Organizzazione**
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
- **Organo di vigilanza e controllo**
L'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/01
- **Politica per la prevenzione dei reati**
Obiettivi e indirizzi generali di un ente/organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.
- **Procedura documentata**
Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
- **Processo**
Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
- **Protocollo**
Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.
- **Riesame**
Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.
- **Soggetti in posizione apicale**
I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs 231/01.
- **Soggetti sottoposti all'altrui direzione**
I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs 231/01.
- **Verifica ispettiva (audit)**
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri oggetto della verifica ispettiva sono stati soddisfatti.
- **Whistleblower"**
Segnalazione, da parte di un dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, di violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire

Nota:

Il codice etico (Allegato 1 del presente Modello) è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice della società Attraverso l'adozione del Codice etico dell'organizzazione si è data l'insieme delle regole:

- *di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali la società uniforma la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;*
- *di organizzazione e gestione dell'Impresa, finalizzate alla programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare Il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenire la violazione da parte di qualsiasi soggetto che opera per l'Impresa.*

5. ACRONIMI

5.1 ACRONIMI SICUREZZA AZIENDALE

RLS	Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza
MC	Medico Competente
SPI	Addetto al Servizio Prevenzione Incendi
SPS	Addetto al Servizio di Pronto Soccorso

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		26di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

6. M.O.G. PER LA PREVENZIONE DEI REATI

6.1 ASPETTI GENERALI

L'organizzazione stabilisce, documenta, attua e tiene aggiornato il M.O.G. per la prevenzione dei Reati.

A tal fine l'organizzazione si impegna a:

- adottare e attuare un modello di organizzazione e gestione che, in relazione ai poteri e ai rischi:
 - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organizzazione in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
 - preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di cui al successivo punto 2);
 - introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel M.O.G.;

affidare all'OdV monocratico DR. ROMEO ANDREA autonomi poteri di iniziativa e controllo per vigilare sul funzionamento e osservanza e proporre gli aggiornamenti, la cui approvazione compete all'Amministratrice Unica.

Qualora particolari processi dell'organizzazione siano affidati all'esterno e abbiano un effetto sulla conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, l'organizzazione predispone il controllo di tali processi, definendone le modalità.

6.2 ASPETTI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si compone di:

- M.O.G., rappresentativo del modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato e delle misure adottate dall'ente/organizzazione;
- dichiarazioni documentate sulla politica per la prevenzione dei reati;
- codice etico;
- analisi dei rischi per processo/reato;
- procedure documentate, protocolli e tutta la documentazione prevista dal presente M.O.G.;
- documenti necessari all'ente/organizzazione per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi;
- registrazioni previste dal presente M.O.G.

6.2.1 PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI

I documenti previsti dal M.O.G. sono tenuti sotto controllo.

È attuata una procedura documentata che definisce:

- l'iter di approvazione dei documenti;
- l'iter di verifica, di eventuale aggiornamento e di nuova approvazione dei documenti;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		27di 69
	AGGIORNAMENTO		
	DATA	REVISIONE	
	27/07/2026	00	

- c) la tracciabilità delle eventuali modifiche apportate;
- d) l'identificazione dello stato di revisione dei documenti;
- e) le modalità per assicurare che le adeguate e aggiornate versioni dei documenti da applicare siano disponibili per le risorse che li devono utilizzare;
- f) modalità di reperimento, identificazione e archiviazione dei documenti di origine esterna, quando tali documenti rilevino per il M.O.G.

6.2.2 PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI

Le registrazioni sono un particolare tipo di documento che è predisposto e conservato per attestare che determinate attività, individuate dal M.O.G., sono state svolte secondo le modalità stabilite.

Le registrazioni vengono mantenute leggibili, facilmente identificate e rintracciabili.

E' stata predisposta una procedura documentata per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione,

l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle registrazioni.

6.3 CODICE ETICO

L'organizzazione ha predisposto, documento e diffuso il proprio "*Codice Etico di comportamento nell'espletamento della sua attività caratteristica*", che formalizza i diritti, i doveri e le responsabilità dell'organizzazione nei rapporti interni ed esterni e in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti.

Il Codice Etico raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti a garanzia del corretto operare dell'organizzazione, indipendentemente e al di là di quanto previsto da specifiche norme di legge e dal presente M.O.G..

Il Codice Etico, costituendo parte integrante del M.O.G., è aggiornato in relazione agli aggiornamenti normativi

6.4 ANALISI DEI RISCHI

L'Organismo di Vigilanza e Controllo (**OdV**) monitora costantemente i processi, con l'obiettivo di determinare e valutare in quali aree, attività e con quali modalità possano rilevarsi rischi potenziali di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'organizzazione, al momento dell'avvio della realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ha predisposto un documento denominato "*Analisi Dei Rischi*" nel quale ha :

- a) Individuato, attraverso una analisi approfondita della propria attività caratteristica e della propria storia, le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, identificando le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 che possono astrattamente essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione ad opera dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01, analizzandone le possibili modalità attuative;
- b) Valutato, per ogni attività o processo, il rischio potenziale di commissione dei reati di cui alla lettera a), in base ai criteri e metodologie di gestione in essere;
- c) determinato l'impatto, in funzione del grado di probabilità di accadimento, che la commissione dei reati di cui alla lettera a);
- d) stabilito il livello di rischio di commissione di ciascuno dei reati di cui alla lettera a) per l'organizzazione;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			28di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

e) individuato le procedure documentate, le misure, i protocolli e gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente/organizzazione idonei a prevenire la commissione di reati.

Il documento "Analisi Dei Rischi" è il documento del M.O.G. recepito dall'OdV.

L'organizzazione, precedentemente all'approvazione del M.O.G., ha predisposto un documento denominato "Analisi dei Rischi" nel quale valuta, altresì, le procedure documentate, le misure, i protocolli e gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organizzazione introdotti.

L'Analisi dei Rischi è monitorata e aggiornata in modo continuativo e relativamente a:

- in dipendenza di variazioni delle condizioni iniziali, siano esse di carattere normativo, organizzativo o di attività;
- in ragione degli esiti delle attività audit, di vigilanza e controllo e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

7. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE

7.1 ASPETTI GENERALI

La direzione, garantisce l'attuazione del M.O.G., progettando, implementando, documentando, verificando, rivedendo e ottimizzando con continuità il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In particolare provvede a:

- identificare i processi tramite i quali l'ente/organizzazione espleta la sua attività caratteristica;
- stabilire la sequenza e l'interazione tra i processi;
- identificare i processi e le attività "sensibili" intesi quali processi/attività nel cui ambito possono
- essere commessi reati rilevanti a mente del D.Lgs. 231/01;
- valutare le condizioni per la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente/organizzazione;
- valutare, per ogni processo/attività "sensibile", il grado di probabilità di commissione dei reati, in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere;
- redigere l'Analisi dei Rischi;
- individuare e introdurre idonee procedure documentate, protocolli e strumenti diretti a programmare
- la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente/organizzazione finalizzati a prevenire la
- commissione di reati;
- individuare e introdurre modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- introdurre e attuare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei requisiti indicati nel M.O.G.;
- garantire la costante vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del M.O.G. istituendo l'Organismo di Vigilanza e Controllo, rendendo a tal fine disponibili le risorse necessarie ;
- prevedere obblighi informativi e formativi in ordine al decreto legislativo 231/01, alla normativa rilevante e al M.O.G. stabilendo piani e i contenuti della formazione del personale;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		29di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

- o. individuare i flussi informativi obbligatori e loro modalità di trasmissione e garantire, attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, la costante verifica di adeguatezza e di idoneità del M.O.G., curandone sempre il puntuale aggiornamento;
- p. predisporre le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del sistema;
- q. formalizzare il "Codice Etico" i principi di auto-regolamentazione dell'ente/organizzazione al suo interno e nei rapporti con i terzi;
- r. adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Codice Etico di cui al precedente punto;
- s. definire modalità di conferimento e revoca di deleghe e procure nonché di attribuzione delle specifiche mansioni in capo al personale dell'ente/organizzazione;
- t. predisporre il protocollo generale del M.O.G.;
- u. promuovere la politica per la prevenzione dei reati;
- v. definire gli obiettivi per assicurare la conformità tra M.O.G. e attività dell'ente/organizzazione.
- w. assicurare l'adeguata disponibilità di risorse;
- x. aggiornare il M.O.G. in allineamento all'Analisi dei Rischi e all'attività dell'organizzazione.

7.2 INFORMAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA

La direzione ha definito flussi informativi obbligatori (formalizzati attraverso procedura documentata) nei confronti del soggetto deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del M.O.G. da parte di tutti i soggetti operanti per l'organizzazione.

Tale obbligo concerne le informazioni relative a tutte le attività che:

- a) dall'Analisi dei Rischi risultano sensibili per la possibile commissione dei reati;
- b) possono risultare rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

7.3 POLITICA PER LA CONFORMITÀ

La direzione assicura che la politica per la prevenzione dei reati, ovvero per la conformità tra il M.O.G. e le attività dell'organizzazione sia conforme alle previsioni di legge e alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 231/01 e sia:

- a) appropriata all'attività caratteristica dell'ente/organizzazione e all'Analisi dei Rischi di cui al punto 4.2.4;
- b) conforme ai requisiti previsti dal M.O.G.;
- c) diffusa all'interno dell'ente/organizzazione e adeguatamente compresa;
- d) revisionata ad intervalli regolari per accertarne la continua idoneità.

7.4 PROGRAMMAZIONE

7.4.1 OBIETTIVI DI CONFORMITÀ

La direzione assicura che, ad ogni livello e funzione dell'organizzazione, siano definiti specifici obiettivi di conformità al M.O.G..

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			30di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

7.4.2 PIANIFICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La direzione assicura che:

- a) il M.O.G. sia pianificato in conformità alle prescrizioni generali e finalizzato a conseguire gli obiettivi stabiliti;
- b) le eventuali modifiche apportate al M.O.G., comprese quelle derivanti da modifiche o integrazioni legislative, siano tali da mantenere l'integrità e l'adequatezza dello stesso.

7.5 DELEGHE, MANSIONI, RESPONSABILITÀ E INFORMAZIONE

7.5.1 AUTORITÀ E DELEGHE

La direzione ha definito e rende note deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti all'interno dell'organizzazione; inoltre assicura che gli atti con i quali si conferiscono poteri, facoltà, responsabilità e compiti siano coerenti con i principi di controllo preventivo e adeguati alle responsabilità organizzative assegnate.

7.5.2 ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

La direzione, nell'ambito della propria struttura ha individuato ovvero istituito un Organismo, collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G. e di curare l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è dotato di appropriati poteri nei confronti delle varie funzioni aziendali per garantire la coerenza del M.O.G., vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G., valutarne l'adequatezza e l'aggiornamento, proponendo alla direzione eventuali modifiche.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo deve:

- a) essere dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza;
- b) possedere adeguata professionalità anche in materia di attività ispettiva e consulenziale;
- c) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- d) essere dotato di risorse adeguate;
- e) essere privo di compiti operativi;
- f) possedere continuità di azione;
- g) poter acquisire ogni utile informazione dalla struttura dell'organizzazione;
- h) essere destinatario di flussi informativi obbligatori;
- i) poter pianificare e condurre l'attività di verifica interna sul M.O.G.;
- j) proporre alla direzione eventuali modifiche da apportare al M.O.G.;
- k) riferire alla Direzione sull'attività di verifica compiuta anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 31 di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

7.5.3 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

La direzione, anche sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo, provvede alla definizione di un sistema di comunicazione e informazione all'interno e all'esterno dell'organizzazione relativo ai fatti rilevanti per il M.O.G..

Le prescrizioni del M.O.G. sono comunicate e rese vincolanti per tutto il personale interno, nonché, quando previsto, per i collaboratori esterni, clienti e fornitori. Le inosservanze prevedono adeguate misure sanzionatorie. L'obbligo di dare informazioni è rivolto a tutte le funzioni e riguarda in particolare:

- a) anomalie o atipicità riscontrare nello svolgimento nelle normali attività;
- b) comportamenti difforni dal codice etico o dalle disposizioni del M.O.G..

7.6 ANALISI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

7.6.1 ASPETTI GENERALI

La direzione, direttamente ovvero per il tramite dell'Organismo di Vigilanza e Controllo, riesamina il M.O.G. per assicurarne la costante idoneità, adeguatezza ed efficacia.

7.6.2 INPUT PER L'ANALISI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Gli elementi in input per l'analisi da parte della direzione sono in linea generale:

- a) l'eventuale accertamento della commissione di un reato;
- b) le eventuali non conformità riscontrate da verifiche ispettive precedenti sia interne (*audit* di prima parte: condotti dall'Organismo di Vigilanza), sia esterne (*audit* di terza parte: condotti da soggetti di *audit* esterni indipendenti);
- c) l'analisi dei rischi aggiornata, qualora sia cambiato lo stato dell'organizzazione rispetto al riesame precedente;
- d) i risultati delle verifiche ispettive condotte dall'Organismo di Vigilanza;
- e) le relazioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza;
- f) le relazioni dell'Organismo di Vigilanza in ordine a:
 - stato di interventi preventivi o correttivi adottati;
 - azioni conseguenti a precedenti analisi effettuate;
 - modifiche strutturali e gli eventi che potrebbero avere effetto sul M.O.G.;
 - modifiche della normativa vigente.

7.6.3 OUTPUT PER L'ANALISI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Gli elementi in output dell'analisi effettuata da parte della direzione sono:

- a) sistematicamente formalizzati;
- b) prevedono azioni atte a migliorare l'efficacia e l'efficienza del M.O.G.;
- c) prevedono decisioni e azioni per mettere a disposizione le risorse necessarie;
- d) prevedono un eventuale aggiornamento dell'Analisi dei rischi qualora sia emersa una variazione rilevante per l'organizzazione;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		32di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

e) prevedono un eventuale aggiornamento del M.O.G.

8. RISORSE

8.1 DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE

L'organizzazione individua e rende disponibili le risorse necessarie per:

- a) attuare e tenere aggiornato il M.O.G.;
- b) garantire lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ;
- c) migliorare e ottimizzare la conformità al M.O.G., ottemperando ai requisiti di legge;
- d) vigilare sul funzionamento del M.O.G.;
- e) tendere a una ottimizzazione del M.O.G.:

8.2 RISORSE UMANE

8.2.1 ASPETTI GENERALI

L'organizzazione, anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo garantisce l'adeguata informazione e formazione del personale, in funzione del livello e delle mansioni svolte.

8.2.2 ETICA, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'organizzazione ha predisposto modalità operative per:

- assicurarsi che il personale abbia condiviso e accettato il Codice Etico dell'organizzazione;
- informare tutti i soggetti che operano per l'organizzazione in ordine alla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati;
- formare i soggetti deputati allo svolgimento di attività rilevate sensibili dall'analisi dei rischi in ordine alle misure, protocolli e strumenti introdotti per prevenire la commissione di reati e in ordine al M.O.G. introdotto;
- assicurare l'adeguata formazione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e dei soggetti eventualmente preposti al controllo interno;
- documentare e valutare l'efficacia dell'attività di informazione e formazione svolta.

8.2.3 CODICE DISCIPLINARE

L'organizzazione ha introdotto un sistema disciplinare per il mancato rispetto delle prescrizioni del M.O.G. e le negligenze o imperizie cui siano conseguite la mancata individuazione o eliminazione di violazioni del M.O.G. e, nei casi più gravi, la commissione di reati. Tale sistema disciplinare è meglio descritto nel successivo punto 11.

8.3 RISORSE FINANZIARIE

8.3.1 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'organizzazione ha predisposto e rende operativa una procedura documentata che stabilisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati e che faccia riferimento a deleghe, procure,

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		33di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

facoltà, responsabilità e compiti di cui al punto 5.5.1. e che tenga in considerazione quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

9. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA

9.1 AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA COGENTE

L'organizzazione ha predisposto e rende operativa una procedura documentata che consente il tempestivo e costante aggiornamento rispetto alle eventuali novità apportate dalla normativa cogente in materia di responsabilità amministrativa dell'organizzazione conseguente a reato. Inoltre, ha definito le modalità di archiviazione di tale documentazione e provvedere all'invio delle informazioni ai soggetti interessati.

9.2 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

L'organizzazione si è strutturata adeguatamente per svolgere in condizioni controllate tutte le attività rilevanti

per il M.O.G. e definite nell'Analisi dei Rischi. A tal fine sono garantite:

- la disponibilità di informazioni accurate e attendibili;
- la disponibilità di istruzioni di lavoro, ove necessario;
- l'utilizzazione di strumenti di gestione idonei e affidabili;
- la disponibilità e l'utilizzazione di dispositivi di monitoraggio, verifica e controllo;
- l'attuazione di attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- la disponibilità di idonei strumenti per la gestione dei documenti e delle registrazioni.

10. SISTEMI DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE, VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE

ASPETTI GENERALI

L'organizzazione ha stabilito e rende operativi i processi di misurazione, valutazione, verifica e ottimizzazione al fine di:

- dimostrare la conformità del M.O.G. ai requisiti applicabili, tra i quali, in particolare, quelli previsti dalle norme cogenti;
- dimostrare la conformità della documentazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai requisiti previsti dal presente M.O.G.
- assicurare la conformità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al presente M.O.G.;
- dimostrare che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulti efficace nella prevenzione dei reati;
- migliorare in modo continuo l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

10.2 INTERNAL AUDIT

L'organizzazione, tramite l'Organismo di Vigilanza e Controllo, attua una costante vigilanza sulle attività dell'organizzazione stessa, con particolare cura per quelle che risultano sensibili dall'Analisi dei Rischi.

Sono regolamentate la pianificazione e l'effettuazione di verifiche ispettive interne (*Internal Audit*) a intervalli predefiniti o a sorpresa, tenendo conto, in funzione dell'analisi dei rischi, dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, onde verificare il funzionamento e l'osservanza del M.O.G.. Tali verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza e Controllo, ovvero dalla direzione (*audit* di prima parte) mantenendo regolamentare la registrazione e l'archiviazione della relativa documentazione.

10.3 CONTROLLO E MISURAZIONE

L'organizzazione ha adottato adeguati metodi per controllare e misurare le prestazioni dei processi definite nel M.O.G.. Tali metodi dimostrano la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, sono attuati degli interventi correttivi, per assicurare la conformità ai requisiti del M.O.G..

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 34di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

10.3.1 OTTIMIZZAZIONE

L'organizzazione ha predisposto attività per ottimizzare con continuità l'efficacia del M.O.G. sulla base della politica per la prevenzione dei reati, dell'Analisi dei rischi, dei dati significativi emersi dal sistema di controllo e misurazione, dei risultati delle verifiche interne (*Internal Audit*), delle attività dell'Organismo di Vigilanza, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi della Direzione.

10.3.2 INTERVENTI CORRETTIVI

Ogni difformità riscontrata rispetto a quando previsto dal M.O.G. deve essere analizzata. Occorre rilevare le cause che l'hanno determinata, attuando successivamente adeguati interventi correttivi che ne evitino il ripetersi.

A tal fine l'organizzazione ha definito una procedura documentata che rileva:

- a) il tipo di difformità;
- b) le cause che l' hanno generata;
- c) l'individuazione e l'attuazione degli interventi correttivi (se necessari);
- d) l'evidenza formale dei risultati degli interventi correttivi;
- e) la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi.

10.3.3 INTERVENTI PREVENTIVI

Ogni segnalazione di potenziali difformità rispetto a quando previsto dal M.O.G. deve essere analizzata. A tal fine l'organizzazione ha definito una procedura documentata che rileva la gestione delle difformità potenziali segnalate

10.4 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

10.4.1 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L' azienda si è dotata di un organismo (Organismo di vigilanza), con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati, nonché di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di vigilanza può essere costituito da persone appartenenti agli organi sociali della società purché privi di deleghe operative.

L'Organismo di vigilanza esercita le sue funzioni in autonomia ed indipendenza e non ha compiti operativi o poteri decisionali neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento dell'attività della società e risponde della propria attività direttamente all' A.U..

Al personale dell' organizzazione viene assicurata piena libertà di rivolgersi all'Organismo di Vigilanza, per segnalare con garanzie di riservatezza, violazione dei modelli di organizzazione e gestione o eventuali irregolarità con le modalità descritte nella procedura

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono integrati con riferimento a: segnalazioni whistleblowing rilevanti ai fini 231; incidenti informatici, accessi abusivi, data breach o anomalie cyber; contestazioni, prescrizioni o anomalie ambientali e relative alla tracciabilità dei rifiuti; verifiche fiscali e anomalie su fatture, pagamenti o fornitori; segnalazioni relative a discriminazioni, patrimonio culturale, delitti contro animali, contrabbando, infiltrazioni mafiose o condizionamenti illeciti nei rapporti con terzi.

10.4.2 COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA ORGANIZZAZIONE

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 35di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

I componenti dell'Organismo di Vigilanza della **società** possiedono adeguata preparazione e documentata professionalità. L' A.U. della società verifica prima della nomina, il possesso da parte dei candidati alla nomina dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità.

11. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

11.1 FUNZIONE

Il D.Lgs. 231/01 prevede la necessaria predisposizione, a cura dell'azienda, di sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle Attività sensibili.

L'applicazione del sistema è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai soggetti. La società esercita e eserciterà il potere di disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione dei precetti contenuti tanto nel Codice Etico quanto nel presente Modello e/o in ogni procedura allegata allo stesso o comunque funzionale alla regolamentazione delle Attività sensibili, secondo le norme vigenti.

L'Organismo di Vigilanza informa l' A.U. di eventuali violazioni del Modello commesse.

L' A.U. procederà agli accertamenti ritenuti necessari e assumerà di concerto gli opportuni provvedimenti.

Il sistema disciplinare è integrato al fine di sanzionare, secondo gravità e ruolo del soggetto coinvolto, le violazioni dei presidi relativi a whistleblowing, riservatezza delle segnalazioni, divieto di ritorsione, sicurezza informatica, pagamenti digitali, gestione ambientale e tracciabilità dei rifiuti, contrasto a discriminazioni, prevenzione di infiltrazioni mafiose, nonché mancata collaborazione o mancata trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

11.2 VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DEL SISTEMA SANZIONATORIO E PRINCIPI DI APPLICAZIONE

Nel caso in cui la violazione, o la presunta violazione, del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure aziendali riguardi l'Amministratore Unico o soggetti comunque appartenenti al vertice aziendale, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione mediante relazione scritta al Revisore Unico e, ove necessario, ai soci o all'assemblea dei soci, affinché siano adottate le opportune determinazioni.

La relazione dell'Organismo di Vigilanza deve contenere una descrizione dei fatti rilevati, la documentazione acquisita, le eventuali persone coinvolte, le possibili violazioni riscontrate e le proposte di intervento, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle misure previste dal sistema disciplinare e sanzionatorio.

Le sanzioni e le misure conseguenti sono applicate tenendo conto della gravità della violazione e, in particolare, dei seguenti elementi:

intenzionalità del comportamento oppure grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

prevedibilità dell'evento e possibilità di evitarlo mediante il rispetto del Modello 231;

ruolo, funzione e livello di responsabilità del soggetto coinvolto;

eventuale vantaggio o interesse conseguito dalla Società;

danno o rischio arrecato alla Società, ai lavoratori, ai clienti, alla Pubblica Amministrazione o a terzi;

presenza di precedenti violazioni disciplinari o comportamenti non conformi;

comportamento successivo alla violazione, con particolare riferimento alla collaborazione prestata, alla rimozione delle conseguenze e all'adozione di misure correttive;

ogni altra circostanza utile a valutare la gravità del fatto.

L'applicazione delle misure deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, della normativa vigente, dello statuto sociale, dei contratti applicabili e delle garanzie difensive riconosciute al soggetto interessato

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		36di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
		27/07/2026	00

11.3 SANZIONI E MISURE.

11.3.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.

Al personale appartenente alla categoria Dirigenti al quale sia imputabile la violazione delle previsioni del Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs 231/01, si applica quanto previsto per legge e per CCNL applicabile, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione commessa ed accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

11.3.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DI ALTRE CATEGORIE DI PERSONALE.

Al personale appartenente alle aree impiegate trovano applicazione le sanzioni previste dal regolamento disciplinare al momento vigente, nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dai contratti collettivi.

In ogni caso a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le categorie delle sanzioni compatibilmente con il ruolo/funzione del soggetto/i interessati sono:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa;
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

In particolare si prevede che:

- Incorre nel provvedimento di RICHIAMO VERBALE chi viola una delle procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.
- Incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE SCRITTA chi viola più volte le procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adottati, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai citati documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la reiterata realizzazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con ordini di servizio o con altro mezzo ritenuto idoneo.
- Incorre nel provvedimento della MULTA chi violando una delle procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.
- Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO/FUNZIONE E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI chi, nel violare le procedure interne ed i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			37di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai citati documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda. In tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società.

- Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO chi adotta, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01.
- Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO chi adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio un comportamento in grave violazione delle prescrizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico tanto da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

In ogni caso, costituisce motivo di applicazione dei citati provvedimenti anche la violazione della normativa in materia di Sicurezza sul posto di lavoro così come prevista dalla normativa vigente si applicano anche nel caso in cui.

11.3.3 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di accertamento, o di fondata segnalazione, di una violazione dei principi e delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente, mediante relazione scritta, il Revisore Unico e, ove necessario, i soci o l'assemblea dei soci, affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti e le misure ritenute più idonee a tutelare l'interesse della Società.

La relazione dell'Organismo di Vigilanza deve contenere la descrizione dei fatti, le evidenze raccolte, le disposizioni del Modello o del Codice Etico eventualmente violate, nonché le proposte di intervento ritenute opportune.

Resta ferma la possibilità, nei casi di particolare gravità, di adottare ogni iniziativa prevista dalla legge, dallo statuto sociale e dal sistema disciplinare aziendale.

11.4 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta notizia di eventuali violazioni del Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 231/01 ne informa l' A.U., il quale sarà tenuto ad attivare il relativo procedimento disciplinare.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche e degli accertamenti fatti, venga accertata una delle violazioni previste nel Modello, all'autore/i delle violazioni devono essere applicate dall' A.U., nel rispetto del regolamento disciplinare e nel rispetto altresì delle garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi, le sanzioni previste.

Successivamente all'applicazione delle dette sanzioni né sarà fatta comunicazione all'OdV che provvederà a conservarla nel proprio archivio al fine della stesura del report annuale.

12. CLASSIFICAZIONE DEI REATI

12.1 MALVERSAZIONE, INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA E CORRUZIONE

Art. 316-bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche: è vietato destinare a finalità diverse da quelle previste contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e analoghe erogazioni pubbliche ottenute. Si applicano gli elementi e le sanzioni del testo vigente.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			38di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche: sono presi diate dichiarazioni e documenti falsi, omissioni di informazioni dovute e conseguimento indebito di erogazioni. Si applicano soglie, aggravanti e condizioni di legge.

Art 640, comma 2, n. 1, Codice Penale - Truffa aggravata: Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad 1.549:

- 1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: sono vietati artifici e raggiri diretti a ottenere erogazioni pubbliche; il controllo riguarda domande, requisiti, spese e rendicontazioni, secondo la fattispecie vigente.

Art 640-ter, Codice Penale - Frode informatica: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 317 c.p. - Concussione: riguarda la costrizione abusiva del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. L'induzione indebita è distinta e disciplinata dall'art. 319-quater; ogni richiesta anomala deve essere segnalata.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione: è vietata la dazione o promessa indebita di denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici. L'art. 321 disciplina la responsabilità del corruttore.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: il presidio riguarda dazioni e promesse per omissioni, ritardi o atti contrari ai doveri, anche già compiuti. Si applicano le condizioni e le sanzioni vigenti.

Art. 319-bis, Codice Penale – Circostanze aggravanti: La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, o stipendi, o pensioni, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari: sono vietati accordi corruttivi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; si applicano le aggravanti e le sanzioni vigenti.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con le riduzioni previste dalla norma.

Art. 321, Codice Penale - Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione: offerte e promesse non accettate e sollecitazioni di indebite utilità sono punite nei casi previsti dalla disposizione; i divieti aziendali operano già prima della conclusione di un accordo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 39di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Art. 322-bis c.p. - Reati nei rapporti con soggetti pubblici europei, internazionali ed esteri: le fattispecie si estendono ai soggetti e alle condotte espressamente richiamati dalla norma vigente. I controlli su contatti, intermediari e pagamenti si applicano anche agli incarichi internazionali.

12.2 FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO, MARCHI E SEGNI

Art 453, Codice Penale Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 a 3.098,00

euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 1) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art 454, Codice Penale - Alterazione di monete: Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art 455, Codice Penale - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art 457, Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art 459, Codice Penale - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460, Codice Penale - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461, Codice Penale - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione e l'alterazione.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		40di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

Art. 464, Codice Penale - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art.457, ridotta di un terzo.

Art. 473, Codice Penale - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali: Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi inter e o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474, Codice Penale - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 517, Codice Penale - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 41 di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

12.3 REATI SOCIETARI

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali: sono presidiate le esposizioni consapevoli di fatti materiali rilevanti non veritieri e le omissioni di dati dovuti, idonee a indurre in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria. Si applicano le condizioni e le sanzioni del testo vigente, inclusi i fatti di lieve entità dell'art. 2621-bis.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle
società quotate: fattispecie soggetta ai requisiti specifici di legge; non si attribuisce a DEFA la qualità di emittente quotato.

Gli artt. 2623 e 2624 c.c. sono abrogati: non costituiscono autonomi reati presupposto vigenti. Per le comunicazioni e i rapporti con revisori si applicano i controlli del Modello e le disposizioni attualmente richiamate dall'art. 25-ter.

È vietata qualsiasi falsificazione di bilanci, relazioni o informazioni destinate a soci, revisori e autorità; ogni registrazione deve essere sostenuta da documentazione verificabile.

Art. 2625, Codice civile - Impedito controllo: Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626, Codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti: Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

Art. 2627, Codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628, Codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629, Codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori: Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			42di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Art. 2629-bis, Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: L'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632, Codice civile - Formazione fittizia del capitale: Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633, Codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636, Codice civile - Illecita influenza sull'assemblea: Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637, Codice civile – Aggiotaggio: Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638, Codice civile - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

12.4 MUTILAZIONI E REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Art. 583-bis, Codice penale – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 43di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministero della giustizia.

Art. 589, Codice penale – Omicidio Colposo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590, Codice Penale - Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 600, Codice Penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 44di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis, Codice Penale - Prostituzione minorile: Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter, Codice Penale - Pornografia minorile: Chiunque utilizzando minori degli anni diciotto realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente a due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater, Codice Penale - Detenzione di materiale pornografico: Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente a due terzi ove il materiale detenuto si di ingente quantità.

Art. 600-quater 1, Codice Penale – Pornografia virtuale: Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600- quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o prati di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies, Codice Penale - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601, Codice Penale - Tratta di persone: Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			45di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602, Codice Penale - Acquisto e alienazione di schiavi: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 630, Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione: Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001, l'organizzazione vieta ogni forma di propaganda, istigazione, discriminazione o comportamento fondato sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico, nazionale o religioso. I presidi sono assicurati attraverso il Codice Etico, il sistema disciplinare, la gestione del personale, la formazione e il canale di segnalazione interno.

12.5 TERRORISMO, RICICLAGGIO E CRIMINI TRASNAZIONALI

In considerazione dell'attività dell' Organizzazione, il Modello integra presidi specifici volti a prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, condizionamenti illeciti o agevolazioni anche occasionali a favore di organizzazioni criminali nei rapporti con fornitori, subappaltatori, noli, trasportatori, smaltitori, consulenti, manodopera e altri soggetti terzi coinvolti nelle commesse.

Prima dell'instaurazione e durante il mantenimento di rapporti con soggetti terzi rilevanti devono essere svolte verifiche proporzionate al rischio, quali visura camerale aggiornata, verifica della compagine sociale e del titolare effettivo ove disponibile, DURC, tracciabilità dei pagamenti, referenze tecnico-professionali, autorizzazioni, iscrizioni ad albi e, ove applicabile, documentazione antimafia o iscrizione in white list.

Nelle attività connesse è vietato affidare lavorazioni, servizi, forniture, trasporti, smaltimenti, noli o consulenze a soggetti privi dei requisiti tecnico-professionali, autorizzativi, contributivi, fiscali o reputazionali richiesti, ovvero caratterizzati da anomalie economiche, assetti societari opachi, prezzi incongrui, pressioni indebite o collegamenti non giustificati con soggetti controindicati.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			46di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Qualsiasi anomalia, interdittiva, informazione antimafia, contestazione, richiesta anomala, pressione esterna, tentativo di condizionamento, segnalazione o fatto potenzialmente rilevante deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza.

Art. 270, Codice Penale – Associazioni sovversive: Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostruiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis, Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico: Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Art. 270-ter, Codice Penale - Assistenza agli associati: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater, Codice Penale - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale:

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quinquies, Codice Penale - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale: Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 280, Codice Penale - Attentato per finalità terroristiche o di eversione: Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			47di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-bis, Codice Penale - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 289-bis, Codice Penale - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione: Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302, Codice Penale - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo: Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304, Codice Penale - Cospirazione politica mediante accordo: Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			48di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Art. 305, Codice Penale - Cospirazione politica mediante associazione: Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Art. 306, Codice Penale - Banda armata: formazione e partecipazione: Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307, Codice Penale - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente .

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 416, Codice Penale - Associazione per delinquere: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis, Codice Penale - Associazione di tipo mafioso: Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231		49di 69
			AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter, Codice Penale - Scambio elettorale politico-mafioso: La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 648, Codice Penale – Ricettazione: Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis, Codice Penale – Riciclaggio: Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter, Codice Penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001, sono considerati processi sensibili la gestione di carte aziendali, home banking, bonifici, credenziali bancarie, incassi elettronici, pagamenti digitali, autorizzazioni di spesa, riconciliazioni contabili e conservazione delle relative evidenze documentali.

Art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			50di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3. bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			51di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c. bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3. ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

3. quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3. quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3. sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

3. septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni é disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é obbligatorio l'arresto in flagranza ed é disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. *(Omissis)*

Art. 377-bis, Codice Penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378, Codice Penale - Favoreggiamento personale: Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO		52di 69
	M.O.G. 231		AGGIORNAMENTO
			DATA REVISIONE
			27/07/2026 00

12.6 ABUSO DI MERCATO

Art. 184, Tuf - Abuso di informazioni privilegiate: E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185, Tuf - Manipolazione del mercato: Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 187-bis, Tuf – Abuso di informazioni privilegiate: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			53di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter, Tuf – Manipolazione del mercato: Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali

del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-quinquies, Tuf – Responsabilità dell'ente: L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 54di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Art. 513, Codice Penale - Turbata libertà dell'industria o del commercio: Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis, Codice Penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza: Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514, Codice Penale - Frodi contro le industrie nazionali: Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515, Codice Penale - Frode nell'esercizio del commercio: Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516, Codice Penale - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

12.7 REATI CONNESSI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 589, Codice Penale - Omicidio colposo: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590, Codice Penale – Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			55di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni

commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

1. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, anche in riferimento al periodo emergenziale da COVID-19, sono state definiti modelli e procedure che includono:

- valutazione nel DVR dei rischi d'ufficio e degli incarichi esterni, con misure coerenti per videoterminali, ergonomia, impianti, emergenze, stress e sopralluoghi;

- verifica periodica delle misure tecniche e organizzative e della coerenza tra mansioni, rischi, formazione e sorveglianza sanitaria ove prevista;

- adeguate misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 D.Lgs. 81/08

- la vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

La Società aggiorna la valutazione dei rischi, le procedure di informazione, le misure igienico-organizzative e la sorveglianza sanitaria ove prevista, secondo la normativa vigente.

12.8 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

L' Organizzazione adotta presidi per prevenire accessi abusivi, danneggiamento di dati, programmi e sistemi, diffusione indebita di credenziali, alterazione di documenti informatici, frodi informatiche e utilizzo illecito delle infrastrutture digitali aziendali.

I presidi comprendono gestione autorizzata degli account, credenziali personali e non condivise, aggiornamento di software e sistemi, antivirus, backup, limitazione dei privilegi, tracciabilità degli accessi, gestione degli incidenti informatici e formazione contro phishing, social engineering e uso improprio degli strumenti aziendali.

Art. 615-ter, Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			56di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater, Codice Penale - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-quater.1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici. Sono vietate tali condotte e ogni uso dei sistemi volto ad agevolarle.

Art. 617-quater, Codice Penale - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			57di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Art. 635-bis, Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter, Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater, Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies, Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 491-bis – Documenti informatici: Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: Il Soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

12.9 REATI AMBIENTALI

12.9.1. Tipologia di reati

La presente sezione richiama la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, ove applicabile, il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e la disciplina vigente in materia di RENTRI, registri cronologici di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti e tracciabilità ambientale.

I presidi di controllo riguardano, in particolare, la gestione ambientale degli appalti e delle sedi operative, i rifiuti derivanti dalle attività operative, il deposito temporaneo, la corretta classificazione dei rifiuti, la tracciabilità documentale, nonché la verifica dei trasportatori, degli intermediari e degli impianti di recupero o smaltimento autorizzati.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			58di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Il presente paragrafo si riferisce, inoltre, alle condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente in materia ambientale, con particolare riguardo alle fattispecie previste dal Codice Penale a tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette, alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, alla normativa in materia di tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge n. 150/1992, alle misure poste a tutela dell'ozono stratosferico di cui alla Legge n. 549/1993, nonché alle disposizioni relative all'inquinamento provocato dalle navi di cui al D.Lgs. 202/2007.

Nell'ambito delle proprie attività, L' Organizzazione. assicura che la gestione ambientale sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni applicabili, degli obblighi documentali e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, garantendo la corretta identificazione, gestione, movimentazione e conferimento dei rifiuti prodotti, nonché la tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie, contestazioni, prescrizioni, sanzioni o criticità ambientali.

Con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale e al riciclaggio di beni culturali, nonché alla devastazione e al saccheggio di beni culturali e paesaggistici, il rischio per L' Organizzazione è valutato in via residuale con riferimento alle attività svolte.

Con riferimento ai delitti contro gli animali introdotti dall'art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82, in relazione all'attività svolta dall' Organizzazioni il rischio è valutato come residuale/non ordinariamente applicabile, fermo restando il divieto di porre in essere, agevolare o tollerare condotte di maltrattamento, uccisione, abbandono o sfruttamento illecito di animali.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.)

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Altra ipotesi è quella di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. In entrambi i casi il reato non sussiste in caso di quantità trascurabili e di impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 452-bis c.p. per gli habitat; art. 733-bis c.p. abrogato dal D.Lgs. 81/2026)

Distruzione o comunque deterioramento con compromissione dello stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto.

Scarico di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori di cui alle tabelle dell'Allegato 7 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in mancanza di autorizzazione, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dell'autorità competente. Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietate da Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (ar t. 256 D.Lgs. 152/2006)

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			59di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti. Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)

Attività organizzata al traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività

Tracciabilità dei rifiuti, formulari, registri e RENTRI (D.Lgs. 152/2006 e normativa attuativa vigente)

La Società assicura la corretta gestione della tracciabilità dei rifiuti prodotti nell'ambito delle proprie attività operative, con riferimento ai materiali di risulta, ai rifiuti da costruzione e demolizione, agli imballaggi, ai rifiuti pericolosi eventualmente prodotti e alle terre e rocce da scavo ove applicabili. La gestione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 152/2006, della normativa attuativa vigente e degli obblighi di registrazione, movimentazione e conservazione documentale applicabili.

È fatto obbligo di garantire la corretta classificazione dei rifiuti, l'individuazione del codice EER, la verifica della pericolosità, la corretta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti e della documentazione ambientale. È vietato fornire dati incompleti, inesatti o non veritieri sulla natura, composizione, caratteristiche, quantità, provenienza o destinazione dei rifiuti, nonché alterare formulari, registri, certificati di analisi, documenti di trasporto o ogni altra documentazione ambientale. La Società verifica inoltre che trasportatori, intermediari, destinatari e impianti di conferimento siano in possesso delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

La gestione diretta riguarda i rifiuti degli uffici, quali carta, imballaggi, toner, batterie e apparecchiature elettriche fuori uso, distinguendo rifiuti urbani e speciali e verificandone l'eventuale pericolosità. Codici EER, deposito, autorizzazioni dei terzi, FIR, registri, MUD e iscrizione/adempimenti RENTRI sono verificati in base al rifiuto, al produttore e alla normativa applicabile, senza presumere un obbligo generalizzato per il solo esercizio dell'attività d'ufficio. Nelle commesse ambientali il controllo riguarda inoltre veridicità dei dati, autorizzazioni, prescrizioni e correttezza degli elaborati; l'incarico tecnico non trasferisce automaticamente la qualifica di produttore dei rifiuti del cliente.

Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. 150/1992)

Importazione, esportazione o riesportazione, trasporto di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A, B e C del regolamento (CE) n. 338/1997 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			60 di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

validi inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato

Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato Commercio di piante [tra quelle elencate nell'Allegato A al regolamento (CE) n. 338/1997] riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 939/1997 Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione Le suddette violazioni sono più gravi in caso di recidiva Falsificazione o alterazione di certificati o licenze, false dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza, utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione, omessa o falsa notifica all'importazione Detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Inquinamento provocato dalle navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007)

Divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa). La previsione vale nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale, in alto mare. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, rispondono della violazione il Comandante della nave, qualsiasi sia la bandiera battente, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, che abbiano concorso nella fattispecie con dolo o colpa. La pena è aggravata se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. Lo scarico è consentito solo se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78), e al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.

12.9.2 processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati di tipo ambientale sono le seguenti:

Macro Area Processo Area Tecnica - Servizi tecnici di ingegneria, uffici e incarichi ambientali - Controllo dati, elaborati e rifiuti direttamente prodotti.

12.9.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- Procedure preventive per i processi corrispondenti
- Codice di Comportamento, in particolare:
- Criteri di condotta in materia ambientale.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 61 di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

12.10 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

12.10.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare (Articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12.10.2 I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati di tipo associativo sono le seguenti:

Macro Area Processo Risorse Umane - Gestione sociale e formazione

12.10.3. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

Procedure preventive per i processi corrispondenti
Codice di Comportamento, in particolare:
Norme di comportamento verso lavoratori stranieri
Comportamenti in materia di corruzione privata.

12.11 REATI TRIBUTARI

12.11.1. Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall'art. 25 quinquedecies del D.Lgs. 231/2001. I presidi in materia tributaria sono rafforzati con controlli su fornitori, clienti, contratti, ordini, DDT, fatture, pagamenti, congruità economica delle operazioni e corretta conservazione della documentazione. È vietato registrare, approvare o utilizzare fatture/documenti relativi a operazioni inesistenti, soggettivamente inesistenti, sovrappagate o non correttamente documentate. Gli esiti di verifiche fiscali, accessi, ispezioni, contestazioni, avvisi o rilievi devono essere comunicati alla Direzione e, per quanto rilevante, all'Organismo di Vigilanza.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 62di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Si è puniti con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto viene commesso quando il soggetto registra nelle scritture contabili le fatture o comunque le detiene ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, è escluso che il reato possa ritenersi commesso fino al momento in cui tali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale.

Va precisato che la definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.

La nozione di operazione inesistente include:

- le operazioni mai effettuate (cosiddetta *inesistenza oggettiva*): si pensi alla fattura di acquisto di un servizio, che in realtà non ho mai acquistato;
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta *sovrafatturazione*): si pensi ad un bene acquistato per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600;
- le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta *inesistenza soggettiva*): si tratta di un aspetto particolarmente delicato, perché in tal caso l'acquisto è stato realmente effettuato, ma da un fornitore diverso da quello indicato nella fattura. Si pensi alla società Alfa che acquista un bene dalla società Beta: a questo punto nell'operazione entra un terzo soggetto di comodo, spesso utilizzato per realizzare le cosiddette *frodi carosello*, la società Gamma, il quale riceve la fattura da Beta e contestualmente emette fattura ad Alfa. L'acquisto di Alfa risulta così effettuato dal fornitore Gamma, mentre in realtà il cedente reale era Beta. Questa tipologia di reato è volta a creare un indebito credito Iva nei confronti dello Stato.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

È complementare al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, visto precedentemente.

Si è puniti con la reclusione da 18 mesi a 6 anni chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento

Costituiscono elementi necessari di questo reato:

- l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false. Ad esempio sono mezzi fraudolenti l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Si è puniti con la reclusione da 18 mesi a 6 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione e il rilascio di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d'imposta, si considera come un unico reato.

È un reato di pericolo con natura istantanea, La condotta di emissione è sanzionata penalmente a prescindere che si realizzi il fine di "consentire a sé o a terzi l'evasione dell'iva o delle imposte dirette.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 63di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Si è puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Si è puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni. Si È puniti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.

12.11.2 I processi a rischio

RISCHIO FISCALE

Valutazione preliminare delle attività e delle aree dell'impresa a maggiore rischio fiscale, monitorando ogni operazione commerciale.

12.11.3. Elementi di controllo

Impedire che la società prosegua operazioni commerciali con soggetti di cui non abbia:

- accertato l'effettiva esistenza (visura camerale, sito internet, banche dati);
- accertato la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti);
- approfondito le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato;
- conservato la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT)

Presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate.

13 WHISTLEBLOWING: TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO

13.01 Che cos'è il whistleblowing

L' Organizzazione assicura canali interni di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, del facilitatore e delle persone comunque menzionate. Il canale interno deve garantire riservatezza, tracciabilità e gestione imparziale della segnalazione; il segnalante riceve avviso di ricevimento entro sette giorni e riscontro entro tre mesi, salvo diverse previsioni applicabili.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, demansionamento, licenziamento, sospensione, minaccia, molestia o trattamento sfavorevole nei confronti del segnalante e dei soggetti tutelati. Il sistema disciplinare si applica anche in caso di violazione della riservatezza, ostacolo alla segnalazione, ritorsioni o segnalazioni consapevolmente false, dolose o gravemente colpose.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			64di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione ("whistleblowing"), nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organismo a cui appartiene. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc

La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

13.02 La normativa

La disciplina whistleblowing è oggi regolata dal D.Lgs. 24/2023, applicabile anche agli enti privati che adottano il Modello 231 e, nei casi previsti, agli enti con almeno 50 lavoratori. La Società assicura canali di segnalazione interni idonei a garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nonché il divieto di atti ritorsivi.

- 🚩 l'adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- 🚩 divieto di qualsiasi ritorsione; una segnalazione non confermata non determina di per sé la perdita delle tutele;
- 🚩 sanzioni per ostacolo, ritorsioni e violazioni della riservatezza; responsabilità del segnalante nei casi accertati previsti dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023;

Le ritorsioni possono essere comunicate ad ANAC. Si applicano gli artt. 16-22 D.Lgs. 24/2023, incluse condizioni delle tutele, nullità degli atti ritorsivi e limiti di responsabilità. Non è previsto un obbligo indiscriminato di denuncia né la perdita della tutela per una segnalazione in buona fede risultata infondata.

13.03 Scopo della sezione Whistleblowing

Scopo della presente sezione del modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore (segnalante o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023. L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con la Società. Pertanto la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023 citato, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento. L'adozione della presente integrazione al modello intende:

- 🚩 chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto ed il ruolo del gestore del canale interno e l'Organismo di Vigilanza quali destinatari della segnalazione;
- 🚩 precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- 🚩 rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo disciplinare le eventuali sanzioni applicabili.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 65di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Sono ammesse segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate. Per ricevere avvisi e riscontri è necessario indicare un recapito sicuro, anche non nominativo; senza recapito le verifiche proseguono nei limiti delle informazioni disponibili. Il codice interno della pratica non è una credenziale per una piattaforma informatica.

13.04 La posizione della Società

Per l'ente privato che adotta il Modello 231 e resta sotto la soglia media di cinquanta lavoratori subordinati nell'ultimo anno, fuori dai settori speciali, il canale interno riguarda gli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello. Il dato camerale sugli addetti non sostituisce il calcolo della media annuale: la Direzione verifica e documenta la soglia. Le ulteriori violazioni UE e l'accesso al canale esterno ANAC si applicano soltanto nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023; resta possibile comunicare ad ANAC le ritorsioni e rivolgersi alle autorità competenti.

13.05 Destinatari

Il presente documento si applica ai dipendenti della Società, nonché ai collaboratori, consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori e agli altri soggetti che operano nel contesto lavorativo della Società.

In particolare destinatari delle regole indicate sono dipendenti, intendendosi non solo i dipendenti **legati alla Società** da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. Restano compresi anche i soggetti somministrati e distaccati.

Inoltre si applica anche soggetti legati da un vincolo di collaborazione (ad esempio collaborazioni coordinate e continuative).

13.06 Ambito di applicazione

Per l'ente privato che adotta il Modello 231 e resta sotto la soglia media di cinquanta lavoratori subordinati nell'ultimo anno, fuori dai settori speciali, il canale interno riguarda gli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello. Il dato camerale sugli addetti non sostituisce il calcolo della media annuale: la Direzione verifica e documenta la soglia. Le ulteriori violazioni UE e l'accesso al canale esterno ANAC si applicano soltanto nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023; resta possibile comunicare ad ANAC le ritorsioni e rivolgersi alle autorità competenti.

13.07 Processo di segnalazione di illeciti

13.07. 01 Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni:

-  descrizione della condotta illecita
-  eventuale identità del segnalante e recapito sicuro, forniti separatamente dal contenuto;
-  chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
-  qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi
-  qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati
-  eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
-  eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			66di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

🚦 ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

13.07.02 Oggetto della segnalazione

Sono segnalabili violazioni, fondati sospetti su elementi concreti e tentativi di occultamento riconducibili all'ambito di PSG11. Sono escluse mere voci e rivendicazioni esclusivamente personali; l'assenza di prove complete non rende automaticamente inammissibile la segnalazione.

13.07.03 Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

In proposito, in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023, vengono individuate le seguenti modalità di segnalazione:

- 🚦 Il canale scritto previsto è la corrispondenza riservata al Gestore whistleblowing presso DEFA INGEGNERIA S.R.L., Via San Tommaso d'Aquino n. 33, 80133 Napoli (NA). La segnalazione e gli allegati vanno in una busta chiusa; gli eventuali dati identificativi e il recapito sicuro in una seconda busta. Entrambe sono inserite in una terza busta chiusa recante «RISERVATA AL GESTORE WHISTLEBLOWING». Il personale ricevente consegna il plico integro al Gestore, senza aprirlo, copiarlo o protocollarne il contenuto nel protocollo ordinario.
- 🚦 Per l'ente privato che adotta il Modello 231 e resta sotto la soglia media di cinquanta lavoratori subordinati nell'ultimo anno, fuori dai settori speciali, il canale interno riguarda gli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello. Il dato camerale sugli addetti non sostituisce il calcolo della media annuale: la Direzione verifica e documenta la soglia. Le ulteriori violazioni UE e l'accesso al canale esterno ANAC si applicano soltanto nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023; resta possibile comunicare ad ANAC le ritorsioni e rivolgersi alle autorità competenti.
- 🚦 La segnalazione può essere resa oralmente in un incontro riservato con il Gestore, richiesto mediante lo stesso canale scritto, indicando un recapito sicuro. L'incontro viene fissato entro un termine ragionevole, di regola dieci giorni lavorativi. La registrazione richiede il consenso del segnalante; in alternativa si redige un verbale che egli può verificare, rettificare e sottoscrivere.

Prima dell'attivazione e della diffusione dell'informativa, l'Amministratrice Unica formalizza la nomina del Gestore e del sostituto indipendente, la relativa formazione e autorizzazione privacy, la consultazione sindacale prevista e la valutazione d'impatto sul trattamento. I nominativi e il recapito riservato del sostituto sono comunicati ai destinatari. L'incarico di OdV al DR. ROMEO ANDREA non comporta automaticamente l'incarico di Gestore whistleblowing.

13.07.04 Verifica della fondatezza della segnalazione

Il Gestore valuta ammissibilità e fondatezza con autonomia e riservatezza; informa l'OdV dei profili 231 mediante informazioni minimizzate e nel rispetto dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023. Non è prevista la comunicazione automatica dell'identità.

Il Gestore acquisisce gli elementi necessari e verbalizza gli incontri; comunica gli esiti alle funzioni competenti soltanto nei limiti indispensabili e senza coinvolgere i soggetti in conflitto.

- a) valuta le comunicazioni dovute all'Autorità competente, nel rispetto delle garanzie legali;
- b) acquisisce informazioni dalle funzioni competenti mediante richieste minimizzate;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			67di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

c) comunica all'Amministratrice Unica soltanto gli esiti pertinenti, salvo suo coinvolgimento o conflitto;

d) informa le funzioni disciplinari nei limiti dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023; l'identità non è diffusa senza le condizioni di legge;

Peraltro tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle indagini giudiziarie.

L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente

13.07.05 Tutela del whistleblower

La riservatezza è garantita secondo l'art. 12 D.Lgs. 24/2023; identità e informazioni che consentono di desumerla non sono rivelate a soggetti non autorizzati senza consenso espresso, salve le specifiche discipline dei procedimenti.

Nel procedimento disciplinare fondato sulla segnalazione, quando conoscere l'identità è indispensabile per la difesa, occorrono— il consenso espresso del segnalante— e la comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione. Sono vietate ritorsioni anche tentate o minacciate.

Chi ritiene di avere subito ritorsioni può comunicarle ad ANAC e avvalersi delle tutele previste; può inoltre informare il Gestore tramite il canale riservato.

Le funzioni incaricate adottano le misure necessarie a interrompere le ritorsioni e a rimuoverne gli effetti, tutelando riservatezza e diritti delle persone coinvolte.

Se l'Amministratrice Unica o il Gestore sono coinvolti, interviene il sostituto indipendente secondo PSG11, senza informare il soggetto in conflitto sui dati riservati della pratica.

Restano ferme le competenze delle autorità giudiziarie e di ANAC. Si applicano le limitazioni all'accesso previste dall'art. 12 D.Lgs. 24/2023.

13.07.06 Tutela della privacy

I dati sono trattati secondo GDPR, D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 24/2023 per adempiere agli obblighi di legge, nei limiti delle pertinenti basi giuridiche, anche per dati particolari e giudiziari. Si raccolgono solo dati necessari e si limitano gli accessi agli autorizzati. Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale; eventuali procedimenti autonomi seguono separatamente la propria base giuridica. Si rinvia all'informativa privacy e a PSG11.

13.07.07 Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

Le tutele vengono meno nei casi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023: accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale per diffamazione o calunnia o per i medesimi reati commessi con la denuncia, oppure della responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave. La sola infondatezza della segnalazione non determina perdita delle tutele.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina 68di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Sono sanzionati, secondo legge, CCNL applicabile e Sistema Disciplinare, ostacolo alle segnalazioni, ritorsioni e violazioni della riservatezza. Le verifiche rispettano il diritto di difesa e non comportano sanzioni automatiche.

13.08 Sanzioni

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del Sistema Disciplinare sono sanzionabili, nei casi e con le garanzie previsti:

-  violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate
-  condotte del segnalante per cui sia accertata la responsabilità alle condizioni dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto. Restano ferme le specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 24/2023, in quanto applicabili.

14 LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

La Direttiva (UE) 2017/1371 “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (“Direttiva PIF”) ha per oggetto la fissazione di “norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari” (art. 1), lasciando intatta in capo agli Stati membri la “facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione” (considerando n. 16).

La nozione di “interessi finanziari” è contenuta nell'art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva PIF e fa riferimento a “tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: del bilancio dell'Unione; dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”.

Di rilievo è il par. 2 del medesimo articolo, che contiene un'importante clausola di limitazione della portata estensiva della Direttiva PIF, che si applica ai reati in materia di IVA soltanto se considerati “gravi”, laddove il concetto di gravità è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite (“connessa a due o più Stati membri”) e all'elevato ammontare del danno complessivo (“almeno pari a dieci milioni di euro”).

- L'art. 3, sotto la rubrica “Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione”, suddivide la frode in quattro sotto-ipotesi: in materia di spese non relative agli appalti (lett. a); in materia di spese relative agli appalti (lett. b); in materia di entrate diverse dalle risorse proprie provenienti dall'IVA (lett. c); e in materia di entrate derivanti dalle risorse IVA (lett. d).

- L'art. 4, rubricato “Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione”, fa riferimento al riciclaggio di denaro (par. 1), alla corruzione attiva e passiva (par. 2) e, infine, all'appropriazione indebita da parte dei funzionari pubblici (par. 3) (i “Reati PIF”).

Dei Reati PIF devono essere punite anche le forme di istigazione, concorso, favoreggiamento e tentativo (art. 5).

14.1 . La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari

La Direttiva (UE) 2017/1371 è stata recepita dal D.Lgs. 75/2020, che ha ampliato la tutela degli interessi finanziari UE anche nel sistema di responsabilità degli enti.

Al riguardo l'articolo 6 della Direttiva PIF detta specifiche disposizioni circa la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, commessi a proprio vantaggio da parte dei membri apicali delle stesse, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici societari. La definizione di “persona giuridica” è contenuta all'art. 2, par.1, lett. b), della Direttiva PIF e per essa si intende qualsiasi entità che abbia

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01)		Pagina
			69di 69
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Il Decreto 231 ha una portata ben più ampia e copre attualmente buona parte dei Reati PIF. In particolare:

- l'art. 24 stabilisce sanzioni pecuniarie in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- l'art. 24-ter stabilisce sanzioni pecuniarie in caso di associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere (articoli 416 e 416-bis c.p.);
- l'art. 25 stabilisce sanzioni pecuniarie per gli Enti in caso di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;

l'art. 25-octies stabilisce sanzioni pecuniarie nelle ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Le fattispecie tributarie sono comprese nell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001. Per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione si applicano le condizioni specifiche sulle frodi IVA transfrontaliere previste dal comma 1-bis, senza estenderle indiscriminatamente a tutti i reati tributari.

L'art. 9 della Direttiva PIF prevede, inoltre, l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali, e che possono comprendere anche altre sanzioni, quali l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, i provvedimenti giudiziari di scioglimento, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

Le sanzioni sono quelle previste dalle disposizioni vigenti del D.Lgs. 231/2001 per ciascun reato; non si fa riferimento a proposte legislative non entrate in vigore.

Le sanzioni comprendono sanzioni pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. Il sistema ordinario è per quote; gli artt. 10, comma 3-bis, e 25-octies.2 prevedono una disciplina speciale collegata al fatturato per le violazioni delle misure restrittive UE. Sono fatti salvi i limiti specifici e le maggiorazioni previsti per ciascuna fattispecie.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 1di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

Documento da sottoscrivere per adozione da parte dell'Amministratrice Unica di

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

Data di emissione: 27/07/2026

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale

Pagina
2di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Sommario

1.1	REATI (ARTT. 24 E 25)	4
1.2	DEFINIZIONI	6
1.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	6
1.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	7
1.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
2.1	REATI (ART. 24 BIS)	9
2.2	DEFINIZIONI	10
2.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	10
2.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	10
2.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
3.1	REATI (ART. 24 TER)	15
3.2	DEFINIZIONI	16
3.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	16
3.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	16
3.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
4.1	REATI (ART. 25 BIS)	19
4.2	DEFINIZIONI	20
4.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	20
4.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	21
4.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
5.1	REATI (ART. 25 BIS.1)	23
5.2	DEFINIZIONI	23
5.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	24
5.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	24
5.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
6.1	REATI (ART. 25 TER)	27
6.2	PROCESSI A RISCHIO REATO	28
6.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	28
6.4	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
7.1	REATI (ART. 25 QUINQUIES)	33
7.2	PROCESSI A RISCHIO REATO	34
7.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	34
7.4	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
8.1	REATI (ART. 25 SEPTIES)	36
8.2	DEFINIZIONI	37
8.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	38
8.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	38
8.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
9.1	REATI (ART. 25 OCTIES)	42
9.2	DEFINIZIONI	42
9.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	42
9.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	43
9.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	44
10.1	REATI (ART. 25 OCTIES.1)	44
10.2	DEFINIZIONI	45

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
3di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

10.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	46
10.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	46
10.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
11.1	REATI (ART. 25 NOVIES)	49
11.2	PROCESSI A RISCHIO REATO	50
11.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	51
11.4	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
12.1	REATI (ART. 25 DECIES)	52
(art. 377 bis c.p.).....		52
12.2	DEFINIZIONI	52
12.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	52
12.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	52
12.5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
13.1	REATI (ART. 25 UNDECIES)	54
13.2	DEFINIZIONI	55
13.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	55
13.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	56
13.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	58
14.2	PROCESSI A RISCHIO REATO	59
14.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	60
14.4	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	60
15.1	REATI (ART. 25 QUINQUESDECIES)	61
(art. 2 D.lgs. 74/2000).....		61
15.2	DEFINIZIONI	61
15.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	61
15.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	62
15.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	64
16.1	REATI (ART. 25 SEXIESDECIES)	65
16.2	PROCESSI A RISCHIO REATO	66
16.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
16.4	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	67
17.1	REATI	67
17.2	DEFINIZIONI	68
17.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	69
17.4	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	70
18.1	REATI (L. 146/2006).....	71
(art. 377-bis c.p.)		71
18.2	DEFINIZIONI	71
18.3	PROCESSI A RISCHIO REATO	72
18.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	72
18.5	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	73

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 4 di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 REATI (ARTT. 24 E 25)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

L'attività esercitata indicata nella visura è «Servizi tecnici per ingegneria ed edilizia in genere», ATECO 2025 prevalente 71.12.10; risultano inoltre le attività secondarie 71.11.0 e 74.99. Il perimetro del Modello comprende il lavoro tecnico e amministrativo d'ufficio, l'acquisizione e gestione degli incarichi e, quando effettivamente affidati, progettazione, consulenza, rilievi, direzione lavori, collaudi e coordinamento della sicurezza. Le ulteriori attività consentite dall'oggetto sociale, incluse general contracting, realizzazione di opere, commercio e gestione di impianti, non sono considerate svolte in assenza di specifiche commesse: il loro avvio richiede il preventivo riesame della mappatura.

L'Amministratrice Unica e legale rappresentante è FALCIANO LUCIA. Il responsabile tecnico, nominato direttore tecnico con atto del 09/04/2020, è ALIPERTA ANDREA. L'OdV monocratico previsto dal presente Modello è il DR. ROMEO ANDREA. Le funzioni Amministrazione, IT, Personale, Referente 231 e Responsabile di Commessa indicano compiti da assegnare con atto interno, anche a consulenti; non attestano l'esistenza di uffici separati. In caso di cumulo di funzioni, la Direzione dispone un controllo documentato da parte di un secondo soggetto competente; sulle proprie operazioni interviene un socio non coinvolto o un professionista indipendente. L'OdV vigila e non autorizza le operazioni gestionali.

Per ogni incarico tecnico si apre un fascicolo con contratto e oggetto, responsabile, professionisti incaricati e relative abilitazioni, conflitti di interesse, dati di ingresso, elaborati e revisioni, verifiche, approvazioni, trasmissioni e riscontri del cliente. Il responsabile tecnico coordina il controllo degli elaborati prima della firma da parte del professionista competente; è vietato utilizzare firme o credenziali altrui. I rilievi, le misure, i verbali, le asseverazioni, i collaudi e gli eventuali SAL devono essere sostenuti da evidenze verificabili e coerenti con l'incarico. Varianti, deroghe e modifiche richieste dal committente sono motivate e tracciate; il secondo controllo è svolto da un soggetto competente distinto dall'autore, ove possibile, o da un consulente indipendente.

L'accesso a siti esterni è limitato agli incarichi effettivamente conferiti e ai rischi comunicati dal committente: si verificano autorizzazione all'accesso, coordinamento, formazione, idoneità ove dovuta, DPI e regole di emergenza. I compiti di progettista, direttore dei lavori, collaudatore, CSP/CSE o responsabile dei lavori derivano da incarichi scritti e dai relativi obblighi di legge. La società di ingegneria non è automaticamente impresa esecutrice: POS, organizzazione delle maestranze e gestione dei rifiuti dell'esecutore non sono attribuiti a DEFA per il solo incarico professionale.

Con riferimento all' **art. 24** del D.lgs. 231/2001:

- Malversazione a danno dello Stato (*art. 316 bis c.p.*)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (*art. 316 ter c.p.*)
- Turbata libertà degli incanti (*art. 353 c.p.*)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (*art. 353 bis c.p.*)
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (*art. 640 comma 2 n. 1 c.p.*)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (*art. 640 bis c.p.*)
- Frode informatica (*art. 640 ter c.p.*)
- Frode nelle pubbliche forniture (*art. 356 c.p.*)

Con riferimento all' **art. 25** del D.lgs. 231/2001:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (*art. 318 c.p.*)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (*art. 319 c.p.*)

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 5di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- Circostanze aggravanti (*art. 319 bis c.p.*)
- Corruzione in atti giudiziari (*art. 319 ter c.p.*)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (*art. 319 quater c.p.*)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (*art. 320 c.p.*)
- Pene per il corruttore (*art. 321 c.p.*)
- Istigazione alla corruzione (*art. 322 c.p.*)
- Peculato, **indebita destinazione di denaro o cose mobili**, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (*art. 322 bis c.p.*)
- Traffico di influenze illecite (*art. 346 bis c.p.*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

Con riferimento all' **art. 24** del D.lgs. 231/2001:

- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (*art. 2 l. 898/1986*)

Con riferimento all' **art. 25** del D.lgs. 231/2001:

- Peculato (*art. 314 comma 1 c.p.*)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (*art. 314 bis c.p.*)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (*art. 316 c.p.*)

Concussione (*art. 317 c.p.*) Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuate i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 6 di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

1.2 DEFINIZIONI

- **Autorità Giudiziaria:** autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- **Contributi:** concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito).
- **Incaricato di pubblico servizio:** si intende un soggetto che, pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizzi direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
- **Istituzioni Pubbliche:** si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.
- **Finanza agevolata:** si intende qualsiasi contributo, sovvenzione o Finanziamento che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione), che la Società possa conseguire dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea.
- **Finanziamenti:** sono atti negoziali, con i quali vengono erogate, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico, ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente.
- **Formazione Finanziata:** si intende qualsiasi attività formativa volta a valorizzare e riqualificare le risorse umane aziendali che utilizzi finanziamenti reperiti tramite Fondi interprofessionali o Fondi strutturali (provinciali, regionali, Fondo Sociale Europeo, ...).
- **Pubblica Amministrazione:** si intendono le Istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
- **Pubblico Ufficiale:** si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.

1.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

Con riferimento a reati di cui all'art. 24:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gare, affidamenti, contratti di appalto e gestione dei rapporti con committenti pubblici e privati;
- Esecuzione di incarichi di ingegneria e architettura per committenti pubblici; gestione di gare, elaborati, verifiche, direzione lavori e rendicontazioni;
- Commerciale;
- Sistemi Informativi.

Con riferimento a reati di cui all'art. 25:

- Attribuzione e gestione degli incarichi ad agenti/collaboratori commerciali;
- Attribuzione e gestione degli incarichi a consulenti e professionisti;
- Commerciale;

- Contenzioso;
- Flussi finanziari e monetari;
- Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e liberalità;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di Risk Assessment.

1.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice di Condotta, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Improntare i rapporti con i Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti.	 <u>Non</u> porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, un Reato.
 Improntare i rapporti con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti.	 <u>Non</u> promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società.
 Rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.	 <u>Non</u> ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente.
 Attenersi ai principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, anche in occasione delle richieste di Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.	 <u>Non</u> promettere o riconoscere compensi in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
 Improntare i rapporti con i Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero con altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti.	 <u>Non</u> dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altre utilità affinché questo eserciti le proprie funzioni o i propri poteri, ovvero affinché compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.
 Segnalare nella forma e nei modi idonei, eventuali situazioni di conflitto d'interesse.	 <u>Non</u> dare né promettere denaro o altra utilità a Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) al fine di ottenere indebiti vantaggi (ad esempio: una sentenza favorevole per la Società).
 Assicurarsi che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate.	 <u>Non</u> alterare o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.
 L'utilizzo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in	 <u>Non</u> tenere una condotta ingannevole né porre in essere atti che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società, anche al fine di ottenere Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.
	 <u>Non</u> utilizzare né presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di conseguire indebitamente

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
8di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici), nonché tutte le procedure in materia informatica adottate dalla Società.  Rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili.  Utilizzare i Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee coerentemente alle finalità per le quali sono richiesti ed ottenuti.  Nella gestione degli adempimenti contrattuali nei confronti dello Stato, altri enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o dell'Unione Europea, adempiere alle prestazioni pattuite, fornendo i beni e/o servizi coerentemente con le previsioni contrattuali.	Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.  <u>Non</u> destinare le somme ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee a titolo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, a finalità diverse.  <u>Non</u> è consentito, laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero né, è consentito accedere a tali sistemi attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale.  <u>Non</u> attuare alcun comportamento che abbia lo scopo o anche solo l'effetto di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.  <u>Non</u> assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo.  <u>Non</u> avvalersi di Soggetti Terzi, come mezzo materiale per concludere accordi corruttivi con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Società.

1.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato "Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 9di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1 REATI (ART. 24 BIS)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 24 - bis** del Decreto Legislativo:

- Documenti informativi¹ (*art. 491 bis c.p.*);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (*art. 615 ter c.p.*);
- Detenzione, e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (*art. 615 quater c.p.*);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (*art. 617 quater c.p.*);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (*art. 617 quinquies c.p.*);
- Estorsione [*informatica*] (*art. 629, comma 3, c.p.*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (*art. 635 bis c.p.*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (*art. 635 ter c.p.*);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (*art. 635 quater c.p.*);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (*art. 635 quater.1 c.p.*); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (*art. 635 quinquies c.p.*);

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (*art. 640 quinquies c.p.*);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (*art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105.*).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

¹ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 10 di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

2.2 DEFINIZIONI

- **Gestione dei permessi o profilazione:** definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell'Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.
- **Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.
- **Server:** elaboratore dedicato alla fornitura di risorse e servizi per altri computer, detti "client", connessi fisicamente tra loro in rete. Detto server può essere fisico (in Azienda), virtualizzato (tecnica informatica) in Azienda o in remoto (su cloud o nuvola, in hosting, in housing, ...).
- **Sistema informatico:** (o «sistema»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.
- **Spamming:** l'invio di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).
- **Virus:** software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utente.

2.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 24 - bis del Decreto Legislativo:

- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria
- Sistemi Informativi.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

2.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli obiettivi fondamentali che la Società si pone nella gestione del sistema informatico sono i seguenti:

- riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;
- integrità:** garanzia che ogni dato della Società sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati inerenti all'attività della Società in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti all'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("Area del fare") e quelli vietati ("Area del NON fare").

Area del fare	Area del NON fare
 È consentito l'utilizzo dei Sistemi Informatici aziendali e l'accesso ad internet ai siti consentiti, mediante il normale	 Non è consentito, salvo preventiva espressa autorizzazione del Responsabile IT di DEFA INGEGNERIA S.R.L., modificare le caratteristiche

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
11di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Area del fare

software di navigazione in rete in dotazione, solo per scopi leciti e legati all'attività lavorativa tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e delle disposizioni del Modello.



È consentito l'utilizzo di certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente dai soggetti a tal fine espressamente autorizzati dalla Società e secondo le modalità indicate dalla Società.

Area del NON fare

impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ...).

Non è consentita la concessione di privilegi amministrativi sul PC; eventuali deroghe, esclusivamente per giustificati motivi, richiederanno specifica autorizzazione scritta del Responsabile IT di DEFA INGEGNERIA S.R.L., che riporti le motivazioni della deroga nonché la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità.

Non è consentito cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali. In caso di furto o smarrimento di tali beni aziendali in dotazione, è onere del Dipendente sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti e informare immediatamente il Responsabile IT di DEFA INGEGNERIA S.R.L., affinché si possano porre in essere tutte le misure atte ad isolare il sistema informativo e limitare i rischi di accessi non autorizzati.

Non è consentito l'utilizzo di software di tipo peer-to-peer o l'installazione e/o

l'utilizzo di software/hardware/accessori/periferiche senza autorizzazione scritta del Responsabile IT di DEFA INGEGNERIA S.R.L. e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità.

⊗ Non è consentito danneggiare o interrompere un sistema

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale

Pagina
12di 73

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico.

- ❌ Non è consentito porre in essere qualunque attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, fuori dai casi consentiti dalla legge.
- ❌ Non è consentito rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
- ❌ Non è consentito porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento, la distruzione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati.
- ❌ Non è consentito modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società.
- ❌ Non è consentito installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale

Pagina
13di 73

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Area del fare

Area del **NON** fare

compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ...).

- ❌ Non è consentito divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali, né copiare, manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi.
- ❌ Non è consentito effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali.
- ❌ Non è consentito procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
- ❌ Non è consentito accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di terzi, con credenziali di accesso diverse da quelle assegnate.
- ❌ Non è consentito accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso (laddove possibile), al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione.
- ❌ Non è consentito accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto.
- ❌ Non è consentito sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi.
- ❌ Non è consentito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare danni.
- ❌ Non è consentito effettuare pratiche di spamming così come ogni azione di risposta alle medesime.
- ❌ Non è consentito violare i sistemi informatici di Società concorrenti.
- ❌ Non è consentito danneggiare le infrastrutture tecnologiche di Società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine.
- ❌ Non è consentito manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business.
- ❌ Non è consentito danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 14di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Fatto salvo quanto diversamente previsto nell'ambito dei singoli principi sopra riportati, eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga ai predetti principi devono essere segnalate al Responsabile IT di DEFA INGEGNERIA S.R.L..., al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, secondo le procedure aziendali.

2.5 **FLUSSI INFORMATIVI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato *“Elenco Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza”*.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 15di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

3.1 REATI (ART. 24 TER)

Prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti, nei servizi presso clienti pubblici e privati e nei rapporti con soggetti terzi.

La società presidia i rischi di infiltrazione criminale negli incarichi professionali, nella scelta di consulenti, partner e fornitori, nei raggruppamenti, negli affidamenti di rilievi e prove e nella gestione dei flussi finanziari. Si verificano titolari effettivi, requisiti, congruità dei compensi, conflitti e anomalie, con controlli antimafia e white list soltanto ove dovuti.

I controlli comprendono verifiche su visura camerale, compagine sociale, titolare effettivo ove disponibile, DURC, autorizzazioni, iscrizioni ad albi, qualificazioni tecnico-professionali, Albo Nazionale Gestori Ambientali ove applicabile, tracciabilità dei pagamenti e, ove richiesto dalla normativa o dalla commessa, documentazione antimafia o iscrizione in white list.

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (*art. 416 c.p.*)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (*art. 416 bis c.p.*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Scambio elettorale politico – mafioso (*art. 416 ter c.p.*)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (*art. 630 c.p.*)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.*)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309*)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (*art. 416 bis 1 c.p.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato “*Elenco-reati-presupposto*”.

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 16di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Generale del Modello Organizzativo.

3.2 DEFINIZIONI

- **Associazione per delinquere:** ai sensi dell'art 416 c.p. si tratta di un'organizzazione a carattere stabile, ovvero di un'unione permanente e fortemente voluta tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. È inoltre necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti.
- **Associazione Mafiosa:** ai sensi dell'art. 416 bis comma 3 c.p. l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

3.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Sono sensibili i rapporti con professionisti, partner, consulenti, fornitori IT e servizi tecnici, con attenzione a assetti opachi, prezzi incongrui, intermediari non giustificati e pagamenti anomali.

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

- Acquisto di beni e servizi;
- Adempimenti societari;
- Commerciale;
- Flussi finanziari e monetari;
- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

3.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (**"Area del fare"**) e quelli vietati (**"Area del NON fare"**).

Area del fare	Area del NON fare
---------------	--------------------------

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
17di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00



È fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la



Non promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla commissione di più delitti ovvero ad Associazioni Mafiose.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 18di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico. 🌐 È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società. 🌐 È fatto obbligo di verificare – sia in sede di selezione sia nel corso del rapporto contrattuale - l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner ed altri Soggetti Terzi con cui la Società intrattenga rapporti economico-commerciali.	🚫 <u>Non</u> promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti (Associazioni per Delinquere) o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale.

3.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “*Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*”

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 19di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

4.1 REATI (ART. 25 BIS)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (*art. 453 c.p.*)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (*art. 455 c.p.*)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (*art. 457 c.p.*)
- Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori in bollo falsificati (*art. 459 c.p.*)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (*art. 464 c.p.*)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (*art. 473 c.p.*)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (*art. 474 c.p.*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Alterazione di monete (*art. 454 c.p.*)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (*art. 460 c.p.*)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (*art. 461 c.p.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato “*Elenco-reati-presupposto*”.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 20 di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

4.2 DEFINIZIONI

- **Brevetto:** tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. In particolare, il brevetto conferisce al titolare: a) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione;
- **Disegno o Modello:** s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- **Marchio:** è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.
- **Segni Distintivi:** segni che individuano l'ente, l'impresa, i suoi prodotti o la sede in cui si esercita l'attività d'impresa. La categoria comprende Marchio, ditta, insegna e nomi a dominio. In particolare i segni distintivi idonei a distinguere un'impresa da un'altra sono:
 - lettere, parole, nomi e sigle, cifre e numeri;
 - suoni;
 - figure e disegni;
 - forme del prodotto o della sua confezione;
 - colori e combinazione degli stessi;
 - gli odori e i profumi purché possano essere rappresentati graficamente.

4.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

- Acquisto di beni e servizi;
- Flussi finanziari e monetari;
- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria
- Ricerca e sviluppo.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

4.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del NON fare
 Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.	 Non contraffare, alterare, introdurre nel territorio dello Stato né spendere o mettere altrimenti in circolazione monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori dallo stesso.
 È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.	 Non spendere né mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede.
 È fatto obbligo di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	 Non fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
	 Non contraffare o alterare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri.
	 Non utilizzare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
	 Non detenere/introdurre nel territorio dello Stato/porre in vendita/mettere in

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 22di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
	circolazione prodotti industriali con Marchi o altri Segni Distintivi contraffatti o alterati.

4.5 **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “*Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*”

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 23di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

5.1 REATI (ART. 25 BIS.1)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/2001:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (*art. 513 c.p.*)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (*art. 513-bis c.p.*)
- Frodi contro le industrie nazionali (*art. 514 c.p.*)
- Frode nell'esercizio del commercio (*art. 515 c.p.*)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (*art. 517 c.p.*)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (*art. 517-ter c.p.*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (*art. 516 c.p.*)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (*art. 517-quater c.p.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

5.2 DEFINIZIONI

- **Marchio:** è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni,

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 24di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.

- **Segni Distintivi:** segni che individuano l'ente, l'impresa, i suoi prodotti o la sede in cui si esercita l'attività d'impresa. La categoria comprende Marchio, ditta, insegna e nomi a dominio.

In particolare i segni distintivi idonei a distinguere un'impresa da un'altra sono:

- lettere, parole, nomi e sigle, cifre e numeri;
- suoni;
- figure e disegni;
- forme del prodotto o della sua confezione;
- colori e combinazione degli stessi;
- gli odori e i profumi purché possano essere rappresentati graficamente.

5.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

- Acquisto di beni e servizi;
- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria
- Ricerca e Sviluppo.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

5.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
 Tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza.	 Non porre in essere atti o comportamenti volti a impedire o turbare l'esercizio delle attività industriali o commerciali di società terze.
 Nel caso di registrazione di un nuovo marchio e/o prodotto porre in essere, nelle attività di sviluppo dei prodotti, le necessarie verifiche volte ad evitare la contraffazione di nomi, Marchi o Segni Distintivi nonché le	 Non compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia.
	 Non adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
25di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
verifiche volte a evitare la violazione di titoli di proprietà industriale.  Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo relativo all'acquisto di dei semilavorati o di prodotti finiti.  Acquisire e conservare la documentazione a supporto della provenienza, delle caratteristiche tecniche e della titolarità dei semilavorati e o dei prodotti finiti.  Rispettare le norme e le procedure aziendali in materia di: - o analisi del materiale acquistato; - o controlli sugli imballi; - o analisi prodotti finiti; - o etichettatura obbligatoria e facoltativa; nonché le norme igienico-sanitarie.  Garantire un continuo monitoraggio della normativa vigente, anche regolamentare, in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti.  Verificare la conformità delle materie prime e dei prodotti finiti a norme e regolamenti, standard di prodotto e di processo, anche avvalendosi di specialisti esterni.  Assicurare la tracciabilità delle fasi dei processi relativi a: i) acquisto di semilavorati e prodotti finiti; ii) produzione, imballaggio ed etichettatura di semilavorati e prodotti finiti.  Avvalersi di fornitori di semilavorati e/o prodotti finiti che forniscano idonee garanzie circa la produzione di beni nel rispetto degli standard normativi e regolamentari vigenti.  Garantire la coerenza dei contenuti delle comunicazioni pubblicitarie rispetto alle	attività economiche e commerciali di società concorrenti.  <u>Non</u> porre in vendita né mettere in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, Marchi o Segni Distintivi contraffatti o alterati.  <u>Non</u> porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (ad esempio: software) o prodotti industriali con nomi, Marchi o segni distintivi nazionali o esteri idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità degli stessi.  <u>Non</u> produrre, importare, porre in vendita né mettere in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando o comunque violando un titolo di proprietà industriale.  <u>Non</u> acquistare semilavorati e prodotti finiti di dubbia provenienza o che non rispettino gli standard qualitativi adottati dalla Società.  <u>Non</u> porre in vendita beni che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti.  <u>Non</u> selezionare fornitori di semilavorati e prodotti finiti in assenza di requisiti che indichino la qualità e la genuinità delle materie acquistate.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 26di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
caratteristiche dei prodotti.	

5.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “*Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*”.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 27di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

6 REATI SOCIETARI

6.1 REATI (ART. 25 TER)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25 ter** del D.lgs. 231/2001:

- false comunicazioni sociali (*art. 2621 c.c.*)
- fatti di lieve entità (*art. 2621 bis c.c.*)
- impedito controllo (*art. 2625 c.c.*)
- indebita restituzione dei conferimenti (*art. 2626 c.c.*)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (*art. 2627 c.c.*)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (*art. 2629 c.c.*)
- corruzione tra privati (*art. 2635 c.c.*)
- Istigazione alla corruzione tra privati (*art. 2635 bis c.c.*)
- illecita influenza sull'assemblea (*art. 2636 c.c.*)
- aggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (*art. 2638 c.c.*)
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (*art. 54 D.Lgs. 19/2023*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- false comunicazioni sociali delle società quotate (*art. 2622 c.c.*)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (*art. 2628 c.c.*)
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (*art. 2629 bis c.c.*)
- formazione fittizia del capitale (*art. 2632 c.c.*)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (*art. 2633 c.c.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Con riferimento ai reati di cui al presente paragrafo, l'art. 2639 c.c. prevede l'equiparazione tra il soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge (ad esempio, Amministratore, Direttore Generale, ecc.) e chi svolge di fatto la stessa funzione o esercita i poteri tipici della stessa.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 28di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato “*Elenco-reati-presupposto*”.

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

6.2 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25 - ter del Decreto Legislativo:

- Acquisto di beni e servizi;
- Adempimenti societari;
- Attribuzione e gestione degli incarichi ad agenti/collaboratori commerciali;
- Attribuzione e gestione degli incarichi a consulenti e professionisti;
- Commerciale;
- Flussi finanziari e monetari;
- Gestione del sistema ambientale
- Gestione delle certificazioni
- Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e liberalità
- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 La Società adotta una procedura chiara con	 <u>Non</u> alterare i dati e le informazioni

cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione preposta alla predisposizione del bilancio, nonché quali controlli debbano essere svolti su tali dati e notizie.

 Le attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabile della Società (progetto e redazione del bilancio, gestione di patrimonio, elaborazione di informazioni contabili ed operazioni sul patrimonio), anche in occasione di operazioni straordinarie, devono essere svolte nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente.

 Le attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabili e la redazione del bilancio sono riservate alle Funzioni formalmente preposte ed autorizzate.

 È fatto obbligo di fornire nei prospetti dell'informativa amministrativo-contabile una rappresentazione trasparente, veritiera e corretta della gestione.

 Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

 È fatto obbligo di favorire l'esercizio del controllo e fornire informazioni veritiere e corrette in materia di adempimenti amministrativi, nonché fiscali e contributivi.

 È fatto obbligo di fornire la più ampia, completa e trasparente collaborazione con le funzioni o autorità di controllo e vigilanza, evadendone tempestivamente e in maniera accurata le richieste.

finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni della Società.

 Non utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso.

 Nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni della Società, previste dalla legge, non esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero e non omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

 Non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

 Non è consentito restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simulatamente, i conferimenti ai soci né liberarli dall'obbligo di eseguirli.

 Non è consentito ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite.

 Non effettuare operazioni straordinarie che possano cagionare un danno ai creditori.

 Non omettere o ritardare la comunicazione di dati o informazioni rilevanti ai fini della tempestiva e corretta registrazione contabile degli accadimenti della Società o in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

 Non impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli altri organi sociali.

Con riferimento al Reato di Corruzione tra Privati

In merito agli omaggi, sponsorizzazioni, liberalità ed eventi, nonché relativamente alla selezione del personale, dei fornitori, dei clienti, dei collaboratori, degli agenti e, in generale, all'instaurazione e all'esecuzione di qualsivoglia rapporto contrattuale è fatto obbligo ai Destinatari di ispirarsi a criteri di trasparenza, parità di trattamento e liceità di comportamento.

È fatto obbligo di intrattenere rapporti contrattuali esclusivamente con soggetti chiaramente identificati, con strutture societarie trasparenti, e per attività coerenti con il *business* della Società.

Nella scelta dei clienti e nella formulazione dell'offerta è fatto obbligo di basarsi su proposte contrattuali trasparenti e di mercato, tutte le politiche premiali (sconti, condizioni particolari, etc.) devono essere approvate a cura dei soggetti preposti.

Nei rapporti con i soggetti afferenti ad entidi certificazione deve essere assicurata la massima trasparenza e liceità di comportamento.

Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.

Conservare tutta la documentazione di supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

⊘ Non omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, o non ritardare tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.

⊘ Non tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata.

Con riferimento al Reato di Corruzione tra Privati

⊘ Non effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, liquidatori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o enti in genere.

- ❌ Non ricorrere ad altre forme di aiuti, contribuzioni o vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni, liberalità, eventi, finanziamenti, incarichi, consulenze, assunzioni), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche che abbiano la finalità di ottenere un vantaggio per la Società attraverso il compimento o l'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.
- ❌ Non promettere, offrire, donare, anche in via indiretta, qualunque forma di regalia violando i Protocolli della Società.
- ❌ Non effettuare prestazioni e/o compensi in favore di Soggetti Terzi (es. consulenti, agenti, soggetti certificatori), anche in via indiretta o negativa (es. rinunce, transazioni, etc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- ❌ Non creare fondi extra contabili a fronte di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.
- ❌ Non creare fondi a fronte di incassi non documentati e pagamenti non giustificati.
- ❌ Non riconoscere anticipi e rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione:
 - al tipo di incarico svolto;
- ❌ alle prassi vigenti nei luoghi di destinazione delle trasferte.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 32di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

6.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato *“Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza”*.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 33di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

7 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

7.1 REATI (ART. 25 QUINQUIES)

Delitti contro gli animali ex art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 e Legge 6 giugno 2025, n. 82.

Il rischio di sfruttamento è esaminato per personale, professionisti e fornitori. Sono vietati intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e utilizzo consapevole di prestazioni di vittime di tratta o schiavitù, incluso l'art. 601.1 c.p. introdotto nel catalogo 231 dal D.Lgs. 115/2026.

È vietato porre in essere, agevolare o tollerare condotte di maltrattamento, uccisione, abbandono, sfruttamento illecito o utilizzo non consentito di animali. Eventuali segnalazioni, contestazioni, procedimenti o anomalie devono essere comunicate alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza.

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (*art. 603-bis c.p.*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (*art. 600 c.p.*)
- Prostituzione minorile (*art. 600 bis c.p.*)
- Pornografia minorile (*art. 600 ter c.p.*)
- Detenzione di materiale pornografico (*art. 600 quater c.p.*)
- Pornografia virtuale (*art. 600 quater.1 c.p.*)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (*art. 600 quinquies c.p.*)
- Tratta di persone (*art. 601 c.p.*)
- Acquisto e alienazione di schiavi (*art. 602 c.p.*)
- Adescamento di minorenni (*art. 609-undecies c.p.*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 34di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

7.2 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25 - quinquies del Decreto Legislativo:

- Acquisto di beni e servizi;
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (**"Area del fare"**) e quelli vietati (**"Area del NON fare"**).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
- Definire la retribuzione e le condizioni di lavoro dei lavoratori in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque mantenendo e favorendo un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, nonché di correttezza nei rapporti interpersonali. - Rispettare la normativa a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie. - In sede di selezione delle agenzie di somministrazione, verificare che le stesse siano in possesso delle necessarie autorizzazioni ad esercitare le attività e che siano iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	Non reclutare, utilizzare, assumere o impiegare lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Non sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro che non rispettino il diritto alla salute e all'integrità della persona richiedendo prestazioni che, per modalità e tempi, possano comportare uno sfruttamento del lavoratore. Non sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti. Non corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Non impiegare minori in attività lavorative al di fuori delle norme di legge in vigore. Non esporre i lavoratori a situazioni di pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

7.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato *"Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"*.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 36di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

8 REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 REATI (ART. 25 SEPTIES)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-septies** del D. Lgs. 231/2001:

- Omicidio colposo (*art. 589 c.p.*)
- Lesioni² personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*art. 590 comma 3 c.p.*)

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli

² Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 37di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni («TUS»).

8.2 DEFINIZIONI

- **Attrezzatura**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
- **Datore di Lavoro**: soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS.
- **Dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **Lavoratore**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- **Luogo di lavoro**: luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
- **Medico Competente**: responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l'idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all'attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 38di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
- **Sistema Gestione Sicurezza o «SGS»:** complesso organico di disposizioni (misure di tutela - deleghe di funzioni – attribuzioni di responsabilità e rappresentanza - sistemi di qualificazione e valutazione - modalità di gestione - servizi e compiti di prevenzione e protezione - attività di formazione, informazione e addestramento - compiti di sorveglianza – procedure d'emergenza - obblighi di documentazione – ecc.) adottato dalla Società per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
- **TUS (o “D. Lgs. 81/2008”):** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, è stato individuato il seguente Processo a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies del Decreto Legislativo:

- Sistema di Gestione Salute e Sicurezza.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

8.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
39di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
- Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. - Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro. - Utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza. - Utilizzare in modo appropriato i DPI messi a propria disposizione. - Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. - Adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente. - Partecipare ai corsi di formazione ed addestramento obbligatori di legge. - Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. - Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	Non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

In particolare, il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, RSPP, Medico competente, RLS, addetti primo

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 40di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti e contribuire al miglioramento continuo;
- il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi per la salute e sicurezza dei lavoratori definiti dalla Società;
- il proprio contributo all'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, acquisto, sostituzione, degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle medesime attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e degli appaltatori, sul sistema di gestione della salute e sicurezza definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, che comprendano anche le attività svolte presso luoghi di lavoro di terzi;
- la disciplina delle modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti" e "non conformità";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sono in ogni caso fatte salve le eventuali procedure e istruzioni operative di maggiore tutela previste in materia nell'ambito del SGS implementato dalla Società.

La tracciabilità delle singole fasi del processo deve avvenire attraverso la registrazione, documentazione ed archiviazione, a cura delle Funzioni coinvolte, della documentazione prevista per legge e dell'altra eventuale documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle fasi legate alle attività di tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 41di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

8.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “*Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*”.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 42di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

9 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

9.1 REATI (ART. 25 OCTIES)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all' **art. 25 octies** del D.lgs. 231/2001:

- Ricettazione (*art. 648 c.p.*)
- Riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*)
- Autoriciclaggio (*art. 648 ter1 c.p.*)

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

9.2 DEFINIZIONI

- **Flussi Finanziari**: si intendono le operazioni che comportano movimentazioni di denaro e altri mezzi di pagamento.

9.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

- Acquisto di beni e servizi;
- Attribuzione e gestione degli incarichi ad agenti/collaboratori commerciali;
- Attribuzione e gestione degli incarichi a consulenti e professionisti;
- Commerciale;
- Flussi finanziari e monetari;
- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 43di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

9.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.	 <u>Non</u> acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
 È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.	 <u>Non</u> sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa e/o dell'autore del reato presupposto.
 È fatto obbligo di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	 <u>Non</u> impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
 È fatto obbligo di garantire la tracciabilità del processo di gestione dei Flussi Finanziari, conservando la documentazione a supporto.	 <u>Non</u> effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti privati con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente –
 Ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei Soggetti Terzi.	
 È fatto obbligo di verificare che ogni Flusso Finanziario, ivi compresa la provenienza e la destinazione del denaro, siano adeguatamente giustificati.	

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale	Pagina 44di 73	
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
	rapporti, con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti della Società.

9.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato "Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"

10 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

10.1 REATI (ART. 25 OCTIES.1)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 25 octies.1 del D. Lgs 231/01

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 493 ter c.p.*);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 493 quater c.p.*);
- Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (*art. 640-ter, comma 2, c.p.*);
- Trasferimento fraudolento di valori (*art. 512-bis c.p.*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 493 quater c.p.*).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 25-octies1 D.L.gs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente "[...] in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 45di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti [...]".

Pertanto, mediante l'inserimento dell'articolo in esame nel c.d. Elenco-reati-presupposto, la commissione dei seguenti delitti (ove abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti) – alle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 – comporta la responsabilità dell'ente: (i) delitti contro la fede pubblica, (ii) delitti contro il patrimonio e (iii) delitti che comunque offendono il patrimonio.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

10.2 DEFINIZIONI

- **Strumento di pagamento diverso dai contanti**: si intende un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.
- **Dispositivo, oggetto o record protetto**: si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 46di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- **Mezzo di scambio digitale:** si intende qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385³, e la valuta virtuale.
- **Valuta virtuale:** si intende una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

10.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

- Flussi finanziari e monetari
- Rapporti con la Pubblica amministrazione
- Sistemi informativi
- Commerciale
- Adempimenti societari
- Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e liberalità
- Acquisto di beni e servizi

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

10.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative laddove adottati.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (**“Area del fare”**) e quelli vietati (**“Area del NON fare”**).

³ L'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per *“Moneta elettronica”* intende: *“Il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente”*.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
47di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO	
DATA	REVISIONE
27/07/2026	00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 È consentito l'utilizzo di carte di credito o di pagamento nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) solo ove gli stessi siano di titolarità della Società.  L'esecuzione dei pagamenti - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate, e-payments, mobile-payments – deve essere effettuata unicamente dai soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti.  I pagamenti e gli incassi devono essere effettuati secondo le modalità previste nelle policy / procedure interne, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e avvalendosi unicamente degli strumenti individuati dalla Società.  Le credenziali di accesso / di autenticazione per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi.  Le attività di sviluppo e implementazione di strumenti informatici / software deve avvenire nel rispetto delle previsioni normative e in ogni caso per finalità lecite.  L'utilizzo dei sistemi informatici della Società o di terzi deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente	 Non è consentito utilizzare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) di cui la Società non sia titolare.  Non è consentito utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento provenienti da fornitori o canali commerciali dubbi / non ufficiali.  Non è consentito falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.  Non è consentito cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.  Non è consentito produrre, acquistare o commercializzare apparecchiature, dispositivi (hardware, ad es. chiavi USB, cd-rom, dvd, floppy disk, hard disk esterni, ecc.) o programmi informatici (c.d. software) che siano preposti all'indebito utilizzo ovvero alla falsificazione od alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.  Non è consentito alterare i sistemi informatici / telematici della Società o di soggetti terzi né, è consentito intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
48di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici), nonché tutte le procedure in materia informatica adottate dalla Società.	❌ Non compiere qualsiasi operazione negoziale di mera natura apparente (e.g. operazioni straordinarie, trasferimento di quote/azioni, attribuzione di cariche amministrative ovvero compiere altri atti al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. ❌ Non attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità che rimangono nella propria disponibilità nè accettare l'intestazione di beni, denaro e altro al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e/o le disposizioni in materia contrabbando ovvero al fine di agevolare i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. ❌ Non compiere operazioni di intestazione fittizia di imprese, azioni, quote o cariche sociali al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia in occasione della partecipazione a gare pubbliche.

10.5 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato "Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza"

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 49di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI DIRITTO D'AUTORE

11.1 REATI (ART. 25 NOVIES)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 25 novies del D. Lgs 231/01

- Art. 171 comma 1 lettera a) bis; comma 3 L. 633/1941
Chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- Art. 171 bis L. 633/1941
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il rimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.
- Art. 171 ter L. 633/1941
La disposizione si applica a chiunque a fini di lucro: abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al pubblico

Ai fini della presente normativa, si ricorda che:

- **Autore dell'opera:** creatore dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
- **Opere protette:** ai sensi della Legge 633/1941, si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla (I) letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; sono altresì protetti (ii) i programmi per elaboratore (software) in qualsiasi forma espressa purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Sono tutelati come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, (iii) le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 50di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

dell'autore; **(iv)** le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico; **(v)** le opere collettive e le elaborazioni di carattere creativo dell'opera.

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Art. 171 septies L. 633/1941

Violazione delle norme SIAE

- Art. 171 octies L. 633/1941

La norma si applica a chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

11.2 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25 - novies del Decreto Legislativo:

- Sistemi informativi.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 51 di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Ogni licenza per l'uso di applicazioni o di banche dati deve essere correttamente acquistata e utilizzata nel rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali.	 <u>Non</u> riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico, senza averne il diritto.
 È fatto obbligo di verificare che la pubblicazione di contenuti sui mezzi di comunicazione utilizzati dalla Società (es. sito web, social, riviste, altri) non violi i diritti d'autore di Soggetti Terzi.	 <u>Non</u> è consentito utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.
 È fatto obbligo di utilizzare in modo conforme e corretto i codici sorgente delle applicazioni utilizzate dalla Società.	
 Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale e di verifica.	
 Conservare la documentazione a supporto del processo.	

11.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza” agli indirizzi in seguito indicati.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 52di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

12.1 REATI (ART. 25 DECIES)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all' **art. 25 decies** del D.lgs. 231/2001:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (*art. 377 bis c.p.*)

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

12.2 DEFINIZIONI

- **Autorità Giudiziaria:** autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- **Dichiarazione Mendace:** falsa dichiarazione o attestazione.

12.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati il seguente Processo a Rischio:

- Contenzioso.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

12.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 53di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Mantenere con l'Autorità Giudiziaria, un rapporto improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.  È fatto obbligo di informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni.	 <u>Non</u> indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere Dichiarazioni ovvero a renderle Mendaci favorendo in tal modo la Società.  <u>Non</u> intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti.  <u>Non</u> promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti.

12.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “*Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*”.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 54di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

13 REATI AMBIENTALI

13.1 REATI (ART. 25 UNDECIES)

Il catalogo comprende le modifiche in vigore alla data di emissione: art. 25-octies.2 sulle misure restrittive UE (D.Lgs. 211/2025); aggiornamenti dell'art. 25-undecies, inclusi art. 452-bis.1 c.p. e artt. 4 e 5 del D.Lgs. 81/2026; art. 601.1 c.p. nell'art. 25-quinquies (D.Lgs. 115/2026). Le fattispecie sono considerate entro i limiti e le condizioni di richiamo del D.Lgs. 231/2001. Non ogni violazione amministrativa, privacy o tecnica costituisce un reato presupposto.

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01:

- Inquinamento ambientale (*art. 452-bis c.p.*)
- Disastro ambientale (*art. 452-quater c.p.*)
- Delitti colposi contro l'ambiente (*art. 452-quinquies c.p.*)
- artt. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13, 256 commi 1 lett. a) e b) e 3, 257 commi artt. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13; 256 commi 1 lett. a) e b) e 3; 257 commi 1 e 2; 258 comma 4 secondo periodo; 259 comma 1; 279 D.Lgs. 152/2006, nonché le ulteriori fattispecie ambientali rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 tempo per tempo vigenti.
- art. 3 comma 6 Legge 549/1993

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette (*art. 727-bis c.p.*)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno del sito protetto (*art. 452-bis c.p. per gli habitat; art. 733-bis c.p. abrogato dal D.Lgs. 81/2026*)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (*art. 452-sexies c.p.*)
- Circostanze aggravanti (*art. 452 octies c.p.*)
- artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge 150/1992
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (*art. 452 quaterdecies c.p.*)
- artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico. Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Elenco-reati-presupposto".

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 55di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

13.2 DEFINIZIONI

- **Emissione:** lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- **Impatto ambientale:** l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- **Inquinamento:** l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- **Responsabile del Sistema Gestione Integrato (RSGI):** persona nominata dalla Direzione al fine di coordinare e sovrintendere il Sistema Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **Sistema di Gestione Ambientale (SGA):** complesso dei processi organizzativi, della documentazione, dei programmi, delle verifiche, sviluppato e certificato in base a standard e leggi nazionali e internazionali, diretto alla migliore tutela dell'ambiente, nell'ambito delle attività lavorative della Società.

13.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

La gestione diretta riguarda i rifiuti degli uffici, quali carta, imballaggi, toner, batterie e apparecchiature elettriche fuori uso, distinguendo rifiuti urbani e speciali e verificandone l'eventuale pericolosità. Codici EER, deposito, autorizzazioni dei terzi, FIR, registri, MUD e iscrizione/adempimenti RENTRI sono verificati in base al rifiuto, al produttore e alla normativa applicabile, senza presumere un obbligo generalizzato per il solo esercizio dell'attività d'ufficio. Nelle commesse ambientali il controllo riguarda inoltre veridicità dei dati, autorizzazioni, prescrizioni e correttezza degli elaborati; l'incarico tecnico non trasferisce automaticamente la qualifica di produttore dei rifiuti del cliente.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 56di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Dall'analisi dei rischi effettuata, è stato individuato il seguente Processo a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo:

- Gestione del Sistema Ambientale.
- Gestione ambientale degli uffici e delle commesse tecniche;
- Gestione di rifiuti di ufficio, toner, batterie, RAEE, imballaggi e documenti obbligatori; controllo dati e prescrizioni nelle commesse ambientali.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

13.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“**Area del fare**”) e quelli vietati (“**Area del NON fare**”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
----------------------	---------------------------------

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
57di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

 Rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale.  Valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente.  Informare i Destinatari sulle regole di comportamento da adottare in relazione alle attività di raccolta e smaltimento rifiuti nonché sulla prevenzione dell'inquinamento.  Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da Soggetti Terzi (ad es. <i>fornitori, appaltatori, imprese di pulizia</i>) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e delle altre disposizioni in materia.  Avvalersi, per le attività di smaltimento dei Rifiuti, di fornitori di servizi debitamente autorizzati.  Gestire lo stoccaggio di prodotti / rifiuti nel rispetto della normativa vigente, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque.  Monitorare la gestione delle sostanze lesive dell'ozono presenti nei circuiti di	 <u>Non</u> contravvenire ai disposti della normativa ambientale in genere.  <u>Non</u> abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo.  <u>Non</u> trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge.  <u>Non</u> immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.  <u>Non</u> effettuare emissioni in atmosfera non autorizzate dalla PA..  <u>Non</u> effettuare attività di bonifica non autorizzate.  <u>Non</u> porre in essere attività che possano cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, un inquinamento o un disastro ambientale.
---	--

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 58di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
condizionamento dello stabilimento e degli uffici.	

13.5 **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato "Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 59di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

14 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

14.1 REATI (ART. 25 DUODECIES)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-duodecies** del D. Lgs. 231/01:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (*art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

14.2 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25-duodecies del Decreto Legislativo:

- Acquisto di beni e servizi;
- Selezione e assunzione delle risorse umane.
- Gestione del personale impiegato negli appalti, verifica della regolarità contrattuale, contributiva e documentale dei lavoratori e dei fornitori di manodopera.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 60 di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

14.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Nell'instaurazione del rapporto di lavoro o di fornitura, rispettare le leggi vigenti in materia di migrazione e/o di soggiorno.	❌ <u>Non</u> assumere lavoratori privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato. ❌ <u>Non</u> avvalersi di fornitori di servizi / appaltatori che impiegano personale straniero privo del permesso di soggiorno, ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo. ❌ <u>Non</u> impiegare, direttamente o tramite fornitori di servizi / appaltatori, personale straniero sfruttando la condizione di illegalità.

14.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza”.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 61 di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

15 REATI TRIBUTARI

15.1 REATI (ART. 25 QUINQUESDECIES)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/01:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*art. 2 D.lgs. 74/2000*)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (*art. 3 D.lgs. 74/2000*)
- Dichiarazione infedele (*art. 4 D.lgs. 74/2000*)
- Omessa dichiarazione (*art. 5 D.lgs. 74/2000*)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*art. 8 D.lgs. 74/2000*)
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (*art. 10 D.lgs. 74/2000*)
- Indebita compensazione (*art. 10-quater D.lgs. 74/2000*)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (*art. 11 D.lgs. 74/2000*)

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

15.2 DEFINIZIONI

- **Elementi attivi o passivi:** si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

15.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo:

- Acquisto di beni e servizi;

- Attribuzione e gestione degli incarichi ad agenti/collaboratori commerciali;
- Attribuzione e gestione degli incarichi a consulenti e professionisti;
- Commerciale;
- Contabilità e bilancio;
- Fiscalità;
- Flussi finanziari e monetari;
- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

15.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, alla predisposizione ed alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali cui la Società è tenuta (ivi comprese: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA e dichiarazione del sostituto d'imposta).	 <u>Non</u> porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi.
 Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate.	 <u>Non</u> predisporre sistemi fraudolenti (anche transfrontalieri) al fine di evadere le imposte.
 Conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le	 <u>Non</u> indicare nelle dichiarazioni fiscali o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte.
	 <u>Non</u> predisporre e non inviare alle autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

**Sistema di Gestione della Responsabilità
Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale**

Pagina
63di 73

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE E
CONTROLLO
M.O.G. 231
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO

DATA

REVISIONE

27/07/2026

00

Area del fare

misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione.

 Formalizzare adeguatamente tutti i rapporti con i Soggetti Terzi (ivi compresi: clienti, fornitori, consulenti, società controllate e/o collegate o con parti correlate), attraverso specifici accordi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, i criteri oggettivi di commisurazione degli stessi.

 Gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali.

 Garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale.

 Collaborare con le funzioni aziendali ed i consulenti esterni deputati alla gestione delle dichiarazioni fiscali e/o alla loro trasmissione e/o al pagamento delle imposte, fornendo informazioni e documenti chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono.

 Garantire la tracciabilità dell'iter di selezione di fornitori, consulenti e clienti conservando la documentazione acquisita.

 Conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori e/o dei consulenti.

 Nella documentazione presentata all'amministrazione finanziaria, anche ai fini della procedura di transazione fiscale, indicare elementi chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono.

Area del NON fare

 Non omettere di presentare dichiarazioni o le comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge e nei termini previsti, al fine di evadere le imposte.

 Non alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

 Non procedere alla compensazione di crediti non spettanti o inesistenti nei confronti degli enti preposti alla riscossione al fine di evitare il versamento di somme dovute.

 Non emettere né consegnare, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

 Non occultare né distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 64di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

15.5 **FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato "Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 65di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

16 CONTRABBANDO

16.1 REATI (ART. 25 SEXIESDECIES)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-sexiesdecies** del D. Lgs. 231/01:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (*art. 282 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (*art. 284 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via area (*art. 285 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (*art. 291 D.P.R. 43/1973*)
- Altri casi di contrabbando (*art. 292 D.P.R. 43/1973*)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (*art. 293 D.P.R. 43/1973*)
- Circostanze aggravanti nel contrabbando (*art. 295 D.P.R. 43/1973*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (*art. 283 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (*art. 286 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (*art. 287 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando nei depositi doganali (*art. 288 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (*art. 289 D.P.R. 43/1973*)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (*art. 290 D.P.R. 43/1973*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

16.2 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, è stato individuato il seguente Processo a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25- sexiesdecies del Decreto Legislativo:

- Acquisto di beni e servizi

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

16.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (“Area del fare”) e quelli vietati (“Area del NON fare”).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
 Operare nel rispetto della normativa vigente e dei Protocolli aziendali.	 <u>Non</u> produrre dichiarazioni false in merito a: quantità, qualità, origine o valore delle merci.
 Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.	 <u>Non</u> introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui alla normativa vigente in materia doganale.
 Conservare la documentazione doganale e a supporto del processo, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	 Non dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei dazi stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.
 Nella gestione degli adempimenti doganali, tenere un comportamento trasparente e di collaborazione con i funzionari pubblici.	 <u>Non</u> sottoporre - nelle operazioni di importazione o di esportazione - le merci a manipolazioni artificiose ovvero ad altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre merci al pagamento di dazi che sarebbero dovuti.
 Accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce.	
 Affidarsi a spedizionieri che presentano adeguate garanzie di professionalità, trasparenza e solidità aziendale e societaria.	
 Corrispondere i diritti doganali dovuti o garantirne i pagamenti.	

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
- Identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale; - Consegnare documentazione veritiera e completa all'Agenzia delle Dogane. - Nella gestione dei rapporti con lo spedizioniere, fornire informazioni e documentazione corrispondenti al vero.	Non scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra le frontiere e la più vicina dogana. Non nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale. Non fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e all'Agenzia delle Dogane. Non introdurre o esportare merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

16.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato "Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

17 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

17.1 REATI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/01:

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 68di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- furto di beni culturali (*art. 518-bis c.p.*);
- appropriazione indebita di beni culturali (*art. 518-ter c.p.*);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (*art. 518-octies c.p.*);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (*art. 518-novies c.p.*);
- importazione illecita di beni culturali (*art. 518-decies c.p.*); uscita o esportazione illecite di beni culturali (*art. 518-undecies c.p.*);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (*art. 518-duodecies c.p.*);
- contraffazione di opere d'arte (*art. 518-quaterdecies c.p.*).

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni oltre che pecuniarie.

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- furto di beni culturali (*art. 518-bis c.p.*);
- appropriazione indebita di beni culturali (*art. 518-ter c.p.*);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (*art. 518-octies c.p.*);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (*art. 518-novies c.p.*);
- importazione illecita di beni culturali (*art. 518-decies c.p.*); uscita o esportazione illecite di beni culturali (*art. 518-undecies c.p.*);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (*art. 518-duodecies c.p.*);
- contraffazione di opere d'arte (*art. 518-quaterdecies c.p.*).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

17.2 DEFINIZIONI

- **Patrimonio culturale:** ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 42/2004, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. I beni del patrimonio culturale

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 69di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

- **Bene culturale:** ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 42/2004, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 42/2004, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 precisa che sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e ne dettaglia alcuni elencandoli ai commi 2, 3 e 4. In aggiunta, l'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 42/2004 indica le "cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela".
- **Bene paesaggistico:** ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 42/2004, sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 42/2004, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. In particolare, nell'individuazione degli immobili e delle aree, l'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 42/2004 rinvia agli articoli 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 156 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

17.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("Area del fare") e quelli vietati ("Area del NON fare").

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
	⊘ Non distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. ⊘ Non deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 70di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
	artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. ⊘ Non impossessarsi di beni culturali altrui o comunque rinvenuti nel corso delle attività svolte dalla Società. ⊘ Non appropriarsi di beni culturali altrui di cui si abbia a qualsiasi titolo il possesso.

17.4 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni ed i documenti così come indicati nell'Allegato “*Elenco Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*”.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 71di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

18 REATI TRANSNAZIONALI

18.1 REATI (L. 146/2006)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento alla **Legge 146/2006**:

- Associazione per delinquere (*art. 416 comma 6 c.p.*)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (*art. 416 bis c.p.*)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*art. 377-bis c.p.*)
- Favoreggiamento personale (*art. 378 c.p.*)

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (*art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (*art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43*)

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Elenco-reati-presupposto*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

18.2 DEFINIZIONI

- **Associazione per delinquere:** ai sensi dell'art 416 c.p. si tratta di un'organizzazione a carattere stabile, ovvero di un'unione permanente e fortemente voluta tra persone,

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Parte Speciale		Pagina 72di 73
	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231 PARTE SPECIALE	AGGIORNAMENTO	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. È inoltre necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti.

- **Associazione Mafiosa:** ai sensi dell'art. 416 bis comma 3 c.p. l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
- **Autorità Giudiziaria:** autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- **Dichiarazione Mendace:** falsa dichiarazione o attestazione.

18.3 PROCESSI A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

- Acquisto di beni e servizi;
- Commerciale;
- Contenzioso;
- Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

18.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, i protocolli, le procedure aziendali e le istruzioni operative.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi (**"Area del fare"**) e quelli vietati (**"Area del NON fare"**).

Area del fare	Area del <u>NON</u> fare
- Ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. - È fatto obbligo di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale. - È fatto obbligo di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società. - È fatto obbligo di verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partners</i> commerciali. - Mantenere con l'Autorità Giudiziaria, un rapporto improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti. - È fatto obbligo di informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni.	Non promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla commissione di più delitti ovvero ad Associazioni Mafiose. Non porre in essere comportamenti diretti a eludere le investigazioni o comunque preordinati a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura. Non indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere Dichiarazioni ovvero a renderle Mendaci favorendo in tal modo la Società. Non intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti. Non promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti Non porre in essere comportamenti diretti a favorire taluno nell'eludere le investigazioni o comunque preordinati a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

MAPPATURA DEI RISCHI - RISK ASSESSMENT

Rev. 00 del 27/07/2026

Registro revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifica
00	27/07/2026	Prima Emissione

1. Criteri applicati

La mappatura è una valutazione documentale dei rischi potenziali riferita ai servizi tecnici di ingegneria e al contesto d'ufficio indicato. Considera anche incarichi esterni e fattispecie non ordinarie attivabili. I presidi elencati sono misure prescritte: l'efficacia e l'attuazione devono essere riscontrate mediante evidenze e verifiche dell'OdV.

RP = P × D, scala 1-5. Il valore RR indica il rischio obiettivo ipotizzabile dopo l'attuazione documentata dei presidi; non è un rischio residuo già accertato. In assenza di prova dell'efficacia si mantiene il rischio potenziale. L'impatto è mantenuto prudenzialmente costante; la mitigazione agisce sulla probabilità.

Valore P	1	2	3	4	5
Probabilità	Raro	Basso	Medio	Molto probabile	Quasi certo
Valore D	1	2	3	4	5
Impatto	Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Grave

Classi: 1-4 BASSO; 5-9 MEDIO; 10-16 ALTO; 17-25 MOLTO ALTO. N = non ordinariamente esposto nel perimetro noto, con riesame obbligatorio prima di nuove attività. Le valutazioni non sostituiscono il DVR. Fonti: visura 14/10/2025 e attività d'ufficio indicata; responsabili di processo e OdV verificano i presidi su contratti, deleghe e registrazioni.

L'attività esercitata indicata nella visura è «Servizi tecnici per ingegneria ed edilizia in genere», ATECO 2025 prevalente 71.12.10; risultano inoltre le attività secondarie 71.11.0 e 74.99. Il perimetro del Modello comprende il lavoro tecnico e amministrativo d'ufficio, l'acquisizione e gestione degli incarichi e, quando effettivamente affidati, progettazione, consulenza, rilievi, direzione lavori, collaudi e coordinamento della sicurezza. Le ulteriori attività consentite dall'oggetto sociale, incluse general contracting, realizzazione di opere, commercio e gestione di impianti, non sono considerate svolte in assenza di specifiche commesse: il loro avvio richiede il preventivo riesame della mappatura.

I controlli su gare e incarichi sono descritti in PSG18; per dati e firme digitali PSG02-03; per fornitori e misure restrittive PSG12-13; per ambiente PSG14; per sicurezza PSG15; per fatture PSG16. Responsabili: Amministratrice Unica, responsabile tecnico e responsabili incaricati dei processi; l'OdV verifica l'effettiva applicazione.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Mappatura dei rischi - Risk Assessment	Rev. 00 del 27/07/2026 Pag. 2 di 8
------------------------------	--	---------------------------------------

3.1 Art. 24 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gare

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 24	Rapporti con P.A.	Malversazione a danno dello Stato o UE - art. 316-bis c.p.	Gestione contributi, finanziamenti, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche.	2	3	6	Procedura contributi; tracciabilità destinazione fondi; controllo amministrativo; rendicontazione documentata; doppia autorizzazione.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24	Rapporti con P.A.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche - art. 316-ter c.p.	Presentazione dichiarazioni, istanze o documenti per contributi/agevolazioni.	2	3	6	Verifica preventiva dati dichiarati; archiviazione documentale; controllo consulenti esterni; autorizzazione apicale.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24	Appalti e gare pubbliche	Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.	Partecipazione a gare, affidamenti, richieste di preventivo, rapporti con stazioni appaltanti.	3	4	12	Procedura gare; divieto accordi collusivi; verifica offerte; tracciabilità contatti con P.A.; gestione conflitti di interesse; verifica white list/antimafia ove applicabile.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24	Appalti e scelta contraente	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353-bis c.p.	Predisposizione offerte, interlocuzioni pre-gara, affidamenti diretti e subappalti.	3	4	12	Registro contatti P.A.; approvazione offerte; controlli su consulenti/intermediari; clausole 231; divieto condizionamento procedure.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24	Rapporti con P.A.	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico - art. 640, c.2 n.1 c.p.	Rapporti contrattuali e amministrativi con enti pubblici.	3	4	12	Controllo documenti inviati; validazione contratti; tracciabilità prestazioni; controllo fatturazione verso P.A.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24	Rapporti con P.A.	Truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche - art. 640-bis c.p.	Richieste, gestione e rendicontazione fondi pubblici.	3	4	12	Procedura rendicontazione; verifica requisiti; archiviazione evidenze; approvazione direzione.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24	Sistemi informatici P.A.	Fronda informatica in danno dello Stato o ente pubblico - art. 640-ter c.p.	Utilizzo portali P.A., piattaforme telematiche, invio dati digitali.	3	4	12	Credenziali nominative; profilazione utenti; log accessi; autorizzazione invii telematici; backup documentale.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.2 Art. 24-bis - Reati informatici e trattamento illecito di dati

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 24-bis	Reati informatici	Falsità in documento informatico - art. 491-bis c.p.	Documenti informatici, firme digitali, PEC, archivi digitali.	1	3	3	Gestione credenziali; firme digitali personali; backup; antivirus; policy IT; autorizzazioni profilate.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24-bis	Reati informatici	Accesso abusivo a sistema informatico - art. 615-ter c.p.	Accesso a gestionali, portali clienti/fornitori/P.A., archivi informatici.	3	4	12	Account nominativi; password policy; disattivazione utenze cessate; log; formazione privacy/cyber.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24-bis	Reati informatici	Detenzione/diffusione abusiva codici accesso - art. 615-quater c.p.	Gestione credenziali, token, SPID/CIE/CNS, firma digitale.	1	3	3	Divieto condivisione credenziali; registro consegne; custodia dispositivi; revoca accessi.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24-bis	Reati informatici	Danneggiamento dati/sistemi informatici - artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.	Uso sistemi informatici aziendali e di terzi.	1	3	3	Backup; aggiornamenti; antivirus; accessi limitati; incident response; divieto software non autorizzato.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24-bis	Reati informatici	Intercettazione o interruzione comunicazioni informatiche - artt. 617-quater, 617-quinquies c.p.	Comunicazioni digitali, reti Wi-Fi, posta elettronica.	1	3	3	Policy IT; divieto strumenti di intercettazione; rete protetta; formazione utenti.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24-bis	Reati informatici	Fronda informatica e frode del certificatore - artt. 640-ter, 640-quinquies c.p.	Operazioni telematiche con clienti, fornitori, P.A.	3	4	12	Controlli su dati inseriti; riconciliazioni; autorizzazioni telematiche; verifica deleghe.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24-bis	Cybersecurity nazionale	Violazioni connesse al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Solo se l'ente rientra tra soggetti inclusi nel perimetro o gestisce servizi essenziali.	N	N	N	Verifica annuale applicabilità normativa NIS/perimetro; in caso positivo adozione procedure incident reporting e sicurezza rafforzata.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza

3.3 Art. 24-ter - Reati di criminalità organizzata

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 24-ter	Criminalità organizzata	Associazione per delinquere - art. 416 c.p.	Rapporti con fornitori, subappaltatori, intermediari e partner commerciali.	1	4	4	Qualifica fornitori; verifica reputazionale; DURC/visure/white list ove applicabile; clausole 231; controlli pagamenti.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 24-ter	Criminalità organizzata	Associazione mafiosa anche straniera - art. 416-bis c.p.	Selezione controparti in aree o settori a rischio; subappalti; trasporti; movimentazione denaro.	1	5	5	Due diligence controparti; tracciabilità pagamenti; divieto contanti oltre soglie; segnalazione anomalie all'ODV.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare

Art. 24-ter	Criminalità organizzata	Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416-ter c.p.	Rapporti con soggetti politici/istituzionali e sponsorizzazioni/donazioni.	N	N	N	Divieto contributi non autorizzati; tracciabilità liberalità; approvazione direzione.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza
Art. 24-ter	Criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di estorsione - art. 630 c.p.	Non coerente con attività ordinaria aziendale.	N	N	N	Codice Etico; obbligo segnalazione condotte illecite.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 24-ter	Criminalità organizzata	Associazione finalizzata a traffico stupefacenti - art. 74 DPR 309/90	Non coerente con attività ordinaria aziendale.	N	N	N	Codice Etico; controlli accessi; verifica controparti.	N	N	N	Non ordinario: riesame

3.4 Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e traffico di influenze

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25	Corruzione P.A.	Concussione - art. 317 c.p.	Rapporti con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.	1	4	4	Registro contatti P.A.; formazione; divieto utilità; gestione omaggi; segnalazione pressioni indebite.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25	Corruzione P.A.	Corruzione per esercizio funzione/atto contrario - artt. 318, 319 c.p.	Autorizzazioni, controlli, ispezioni, gare, contratti pubblici.	3	4	12	Procure; segregazione; tracciabilità incontri; divieto pagamenti anomali; controllo consulenze; flussi ODV.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25	Corruzione P.A.	Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p.	Contenziosi, rapporti con legali e autorità giudiziaria.	3	4	12	Nomina legali tracciata; controllo parcelle; divieto interferenze; archiviazione atti.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25	Corruzione P.A.	Induzione indebita - art. 319-quater c.p.	Rapporti con P.A., controlli, verifiche ispettive.	2	4	8	Istruzioni operative su ispezioni; presenza di due soggetti aziendali; verbali; segnalazione all'ODV.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25	Corruzione P.A.	Corruzione incaricato pubblico servizio/pene corruttore - artt. 320, 321 c.p.	Rapporti con enti pubblici, società partecipate, gestori servizi pubblici.	3	4	12	Controlli su pagamenti, omaggi, rimborsi; autorizzazioni; clausole contrattuali.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25	Corruzione P.A.	Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.	Qualsiasi proposta/promessa di denaro o utilità a soggetti pubblici.	3	4	12	Formazione anticorruzione; divieto assoluto; canale segnalazioni; sanzioni disciplinari.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25	Corruzione internazionale	Reati verso organi UE/Stati esteri - art. 322-bis c.p.	Rapporti con funzionari esteri, UE, organismi internazionali.	1	4	4	Due diligence estera; clausole anticorruzione; tracciabilità pagamenti; autorizzazione trasferte/omaggi.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25	Traffico influenze	Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.	Uso di intermediari, consulenti o relazioni personali per influire sulla P.A.	2	3	6	Qualifica consulenti; contratti scritti; verifica prestazioni; compensi congrui; divieto intermediazioni opache.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.5 Art. 25-bis - Falsità in monete, valori, marchi e segni distintivi

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-bis	Falsità valori	Falsificazione/spendenza monete e valori - artt. 453-464 c.p.	Gestione incassi, contanti, valori bollati, marche da bollo.	1	2	2	Limitazione contante; verifica banconote; tracciabilità incassi; conservazione documentazione.	1	2	2	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-bis	Marchi e segni distintivi	Contraffazione, alterazione o uso marchi/brevetti - art. 473 c.p.	Uso marchi, loghi, materiali promozionali, prodotti o ricambi.	1	3	3	Verifica titolarità marchi; autorizzazioni uso logo; qualifica fornitori; controllo acquisti.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-bis	Prodotti con segni falsi	Introduzione/commercio prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.	Acquisto e vendita beni, materiale promozionale, ricambi o prodotti marchiati.	1	3	3	Fornitori qualificati; documenti origine; clausole anticontraffazione; controllo merci.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.6 Art. 25-bis.1 - Delitti contro industria e commercio

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-bis.1	Industria e commercio	Turbata libertà industria/commercio - art. 513 c.p.	Rapporti commerciali con concorrenti/clienti.	3	4	12	Codice Etico; correttezza commerciale; divieto condotte minacciose o scorrette.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-bis.1	Industria e commercio	Illecita concorrenza con minaccia/violenza - art. 513-bis c.p.	Attività commerciali e concorrenziali.	N	N	N	Codice Etico; formazione; controlli su agenti/intermediari.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-bis.1	Industria e commercio	Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.	Vendita/fornitura beni o servizi al cliente.	1	3	3	Controllo specifiche contrattuali; verifica consegna; gestione reclami; tracciabilità qualità.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-bis.1	Industria e commercio	Vendita prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.	Commercializzazione beni con indicazioni/marchi/provenienza.	1	3	3	Controllo etichette/schede; qualifica fornitori; verifica origine prodotti.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-bis.1	Agroalimentare	Contraffazione indicazioni geografiche/DOP/IGP - art. 517-quater c.p.	Solo se gestione/commercio prodotti agroalimentari certificati.	N	N	N	Verifica applicabilità; se applicabile: controllo fornitori, etichette, tracciabilità lotti.	N	N	N	Non ordinario: riesame solo se attività alimentare effettiva

3.7 Art. 25-ter - Reati societari e corruzione tra privati

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali - artt. 2621, 2621-bis c.c.	Bilancio, scritture contabili, comunicazioni sociali.	3	4	12	Procedure contabili; revisione interna/consulente; quadrature; approvazione amministratore; conservazione evidenze.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni società quotate - art. 2622 c.c.	Non applicabile se società non quotata.	3	4	12	Verifica status societario; applicabile solo in caso di quotazione/strumenti finanziari.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo - art. 2625 c.c.	Rapporti con soci, revisori, sindaci, organismi di controllo.	2	1	2	Accesso documenti; tracciabilità richieste; supporto a verifiche; flussi informativi.	1	1	1	RR obiettivo: efficacia da verificare

Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione conferimenti / ripartizione utili - artt. 2626, 2627 c.c.	Operazioni sul capitale, utili e riserve.	2	1	2	Delibere formalizzate; supporto consulente; verifica legale-contabile; archiviazione.	1	1	1	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni su quote o in pregiudizio creditori - artt. 2628, 2629 c.c.	Operazioni straordinarie, distribuzioni, riduzioni capitale.	2	2	4	Parere consulente; controllo solvibilità; approvazione organo amministrativo; documentazione motivazioni.	1	2	2	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione conflitto interessi - art. 2629-bis c.c.	Solo per soggetti cui si applica la norma; rapporti amministratori/interessi personali.	N	N	N	Registro conflitti; dichiarazioni periodiche amministratori; astensione decisionale.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia capitale / indebita ripartizione beni - artt. 2632, 2633 c.c.	Aumenti capitale, liquidazione, operazioni societarie.	2	2	4	Delibere; perizie; controllo consulenti; tracciabilità operazioni.	1	2	2	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Corruzione privata	Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.	Rapporti con clienti, fornitori, consulenti, partner.	3	4	12	Procedura acquisti/vendite; autorizzazione omaggi; verifica consulenze; clausole anticorruzione; rotazione fornitori ove possibile.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Corruzione privata	Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c.	Proposte/offerte indebite in rapporti commerciali privati.	3	4	12	Codice Etico; formazione; canale segnalazioni; sistema disciplinare.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza assemblea - art. 2636 c.c.	Assemblee soci e deliberazioni.	2	2	4	Convocazioni regolari; verbalizzazione; supporto consulente; trasparenza verso soci.	1	2	2	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio - art. 2637 c.c.	Non applicabile in assenza di strumenti finanziari/mercati.	N	N	N	Verifica applicabilità; divieto comunicazioni fuorvianti al mercato.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-ter	Autorità vigilanza	Ostacolo funzioni autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 c.c.	Comunicazioni/risposte a autorità di vigilanza.	2	3	6	Centralizzazione comunicazioni; verifica dati; archiviazione invii; approvazione direzione.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.8 Art. 25-quater e 25-quater.1 - Terrorismo, eversione e mutilazioni genitali femminili

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-quater	Terrorismo/eversione	Delitti con finalità di terrorismo o eversione previsti dal c.p. e leggi speciali	Non coerenti con attività ordinaria; rischio indiretto da controparti/sponsorizzazioni.	N	N	N	Qualifica controparti; tracciabilità pagamenti; divieto finanziamenti o supporti illeciti; controllo donazioni.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza
Art. 25-quater.1	Mutilazioni genitali femminili	Pratiche di mutilazione organi genitali femminili - art. 583-bis c.p.	Non coerente con attività ordinaria aziendale.	N	N	N	Codice Etico; divieto condotte lesive dignità persona.	N	N	N	Non ordinario: riesame

3.9 Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-quinquies	Personalità individuale	Riduzione/mantenimento in schiavitù - art. 600 c.p.	Gestione personale, appalti, fornitori manodopera, subappalti.	1	5	5	Verifica contratti lavoro; DURC; controllo fornitori; divieto sfruttamento; segnalazioni; audit fornitori critici.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquies	Personalità individuale	Prostituzione/pornografia minorile e adescamento - artt. 600-bis ss., 609-undecies c.p.	Uso internet/strumenti aziendali; rapporti con minori solo se presenti.	N	N	N	Policy IT; divieto uso improprio strumenti; filtri/controlli; codice etico.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza
Art. 25-quinquies	Personalità individuale	Tratta di persone / acquisto alienazione schiavi - artt. 601, 602 c.p.	Assunzioni, appalti, utilizzo manodopera esterna.	1	5	5	Controllo documenti lavoratori; verifica permessi; contratti regolari; audit fornitori; clausole sociali.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquies	Caporalato	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - art. 603-bis c.p.	Gestione personale, somministrazione, subappalti, cooperative, turni, paghe.	2	5	10	Controllo buste paga/orari; verifica CCNL; DURC; contratti fornitori; ispezioni interne; canale segnalazioni; formazione preposti. Ordini di servizio per siti clienti, check-list cantiere, controllo presenze/turni, verifica subappaltatori/cooperative e flusso immediato OdV in caso di anomalie.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquies	Tortura	Tortura e istigazione pubblico ufficiale - artt. 613-bis, 613-ter c.p.	Non coerente con attività ordinaria aziendale.	N	N	N	Codice Etico; rispetto dignità personale; sistema disciplinare.	N	N	N	Non ordinario: riesame

3.10 Art. 25-sexies - Abusi di mercato

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Abuso informazioni privilegiate - art. 184 TUF; illecito art. 187-bis TUF	Non applicabile se società non quotata e senza strumenti finanziari quotati.	1	4	4	Verifica status; se applicabile: insider list, procedura market abuse, controlli comunicazioni price sensitive.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	Manipolazione del mercato - art. 185 TUF; illecito art. 187-ter TUF	Non applicabile se società non opera su mercati finanziari.	N	N	N	Divieto comunicazioni fuorvianti; controllo comunicazioni esterne; verifica applicabilità.	N	N	N	Non ordinario: riesame

3.11 Art. 25-septies - Salute e sicurezza sul lavoro

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-septies	Salute e sicurezza	Omicidio colposo - art. 589 c.p. con violazione norme SSL	Gestione sicurezza lavoro, DVR, formazione, DPI, appalti, manutenzioni.	2	5	10	DVR aggiornato; nomine RSPP/MC/addetti; formazione; sorveglianza sanitaria; manutenzioni; audit sicurezza; riunione periodica ove prevista. DUVRI ove applicabile, sopralluoghi presso siti clienti e verifica DPI/formazione del personale assegnato agli appalti.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-septies	Salute e sicurezza	Omicidio colposo con omessa valutazione rischi / DVR - art. 55 D.Lgs. 81/08	Obblighi non delegabili del datore di lavoro; valutazione rischi.	2	5	10	Aggiornamento DVR; verifica scadenze formazione; prove emergenza; controllo idoneità tecnico-professionale appaltatori. Verifica periodica della congruenza del DVR rispetto agli appalti	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare

							effettivi, gestione interferenze e controllo documentale delle commesse.				
Art. 25-septies	Salute e sicurezza	Lesioni personali colpose gravi/gravissime - art. 590 co.3 c.p.	Attività operative, uso attrezzature, movimentazioni, rischio elettrico, interferenze.	2	2	4	Procedure operative; DPI; formazione/addestramento; near miss; gestione infortuni; azioni correttive. Ordini di servizio, individuazione preposto/capo cantiere, check-list controllo cantiere, registro near miss/anomalie e azioni correttive.	1	2	2	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.12 Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio, impiego e autoriciclaggio

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-octies	Ricettazione/riciclaggio	Ricettazione - art. 648 c.p.	Acquisti, ricezione beni, selezione fornitori, gestione pagamenti.	2	4	8	Qualifica fornitori; tracciabilità pagamenti; verifica provenienza beni; divieto contanti anomali; controllo fatture.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-octies	Riciclaggio	Riciclaggio - art. 648-bis c.p.	Pagamenti/incassi, rapporti con fornitori e clienti, operazioni finanziarie.	2	4	8	Controlli amministrativi; conti intestati; divieto triangolazioni non motivate; verifica IBAN; autorizzazioni pagamenti.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-octies	Impiego proventi illeciti	Impiego denaro/beni/utilità provenienza illecita - art. 648-ter c.p.	Investimenti, acquisti, operazioni finanziarie, beni aziendali.	2	4	8	Verifica origine fondi/beni; contratti formalizzati; consulente contabile; tracciabilità operazioni.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-octies	Autoriciclaggio	Autoriciclaggio - art. 648-ter.1 c.p.	Reimpiego in azienda di utilità derivanti da delitti, anche tributari.	2	4	8	Presidi fiscali e contabili; controllo pagamenti; segregazione funzioni; monitoraggio anomalie.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.13 Art. 25-octies.1 - Strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-octies.1	Pagamenti diversi dal contante	Indebito utilizzo/falsificazione strumenti di pagamento diversi dal contante	Carte, POS, bonifici, home banking, strumenti elettronici di pagamento.	1	4	4	Abilitazioni home banking per profilo; doppia autorizzazione pagamenti; controllo carte aziendali; riconciliazioni; alert banca.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-octies.1	Pagamenti diversi dal contante	Detenzione/diffusione apparecchiature o programmi per commettere reati su strumenti pagamento	Sistemi informatici, software, terminali POS, dispositivi aziendali.	N	N	N	Divieto software non autorizzati; controlli IT; inventario dispositivi; formazione.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza
Art. 25-octies.1	Pagamenti diversi dal contante	Frode informatica aggravata da trasferimento denaro/valore	Operazioni bancarie telematiche; pagamenti elettronici.	3	4	12	Controllo IBAN; verifica beneficiari; segregazione tra disposizione e autorizzazione; conferma variazioni coordinate bancarie.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-octies.1	Trasferimento fraudolento valori	Trasferimento fraudolento di valori - art. 512-bis c.p.	Intestazioni fittizie di beni, quote, rapporti finanziari o operazioni con terzi.	1	4	4	Due diligence soci/controparti; contratti trasparenti; verifica titolarità effettiva; tracciabilità flussi finanziari.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.14 Art. 25-novies e 25-decies - Diritto d'autore e dichiarazioni all'autorità giudiziaria

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-novies	Diritto autore	Messa a disposizione opere protette - art. 171 L. 633/1941	Uso software, immagini, musica, contenuti web, materiale marketing.	2	3	6	Inventario licenze; divieto software pirata; verifica immagini/font; autorizzazioni contenuti; formazione.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-novies	Diritto autore	Duplicazione abusiva software/banche dati - art. 171-bis L. 633/1941	PC aziendali, gestionali, cloud, banche dati.	2	3	6	Controllo licenze; installazioni autorizzate; verifica contratti software; audit IT.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-novies	Diritto autore	Duplicazione/diffusione opere cinematografiche/audiovisive - art. 171-ter L. 633/1941	Comunicazione, marketing, sito web, social.	1	3	3	Autorizzazioni e licenze contenuti; verifica materiali pubblicati; tracciabilità fonti.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-decies	Autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci - art. 377-bis c.p.	Contenziosi, procedimenti, rapporti con dipendenti/testimoni/consulenti.	2	2	4	Gestione legale centralizzata; divieto pressioni; comunicazioni tracciate; supporto legale.	1	2	2	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.15 Art. 25-undecies - Reati ambientali

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-undecies	Ambiente	Inquinamento ambientale - art. 452-bis c.p.	Gestione rifiuti, scarichi, emissioni, sostanze pericolose, attività operative.	2	5	10	Verifica autorizzazioni; registro rifiuti/FIR; qualifica smaltitori; istruzioni gestione rifiuti; controlli periodici. Controllo di toner, batterie e RAEE, autorizzazioni dei terzi e dati degli elaborati ambientali.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-undecies	Ambiente	Disastro ambientale - art. 452-quater c.p.	Eventi ambientali gravi da attività/impianti/sostanze.	2	5	10	Verifica assenza impianti/processi critici; piano emergenza ambientale se applicabile.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-undecies	Ambiente	Delitti colposi contro ambiente - art. 452-quinquies c.p.	Mancata gestione corretta rifiuti/sostanze/impianti.	2	3	6	Procedure ambientali; formazione; controlli manutenzione; gestione non conformità ambientali. Verifica di dati, misure, autorizzazioni e prescrizioni nelle commesse ambientali.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-undecies	Ambiente	Traffico/abbandono materiale alta radioattività - art. 452-sexies c.p.	Non coerente con attività ordinaria.	N	N	N	Verifica assenza fonti radiogene; in caso contrario registro/autorizzazioni dedicate.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-undecies	Specie/habitat protetti	Uccisione/detenzione specie protette e distruzione habitat - artt. 727-bis, art. 452-bis c.p. per gli habitat; art. 733-bis c.p. abrogata dal D.Lgs.	Attività in aree protette o gestione specie protette.	2	4	8	Verifica ubicazione siti; autorizzazioni ambientali; rispetto vincoli.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare

		81/2026									
Art. 25-undecies	Scarichi	Scarichi acque reflue - art. 137 D.Lgs. 152/06	Eventuali scarichi industriali/domestici assimilati o autorizzazioni idriche.	N	N	N	Verifica presenza scarichi autorizzati; analisi periodiche se applicabili; manutenzione impianti.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-undecies	Rifiuti	Attività gestione rifiuti non autorizzata - art. 256 D.Lgs. 152/06	Produzione/deposito temporaneo rifiuti; affidamento a trasportatori/smaltitori.	2	4	8	Deposito temporaneo conforme; classificazione CER/EER; verifica autorizzazioni destinatari/trasportatori; FIR. Istruzioni per rifiuti di ufficio e corretta individuazione del produttore; presidi sugli incarichi ambientali.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-undecies	Rifiuti	Bonifica siti - art. 257 D.Lgs. 152/06	Possibili contaminazioni su aree aziendali/cantieri.	N	N	N	Gestione emergenze ambientali; comunicazioni agli enti; verifiche stato siti.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo evento
Art. 25-undecies	Rifiuti	Violazione obblighi comunicazione/registri/FIR - art. 258 D.Lgs. 152/06	Registri carico-scarico, formulari, MUD, tracciabilità rifiuti.	2	3	6	Scadenziario ambientale; controllo formulari quarta copia; conservazione documenti; consulente ambientale. Verifica periodica FIR/registri/MUD e tracciabilità dei rifiuti derivanti da servizi svolti presso terzi.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-undecies	Rifiuti	Traffico illecito rifiuti - art. 259 D.Lgs. 152/06	Rapporti con trasportatori, intermediari, impianti di destino.	2	4	8	Qualifica fornitori ambientali; verifica autorizzazioni; tracciabilità rifiuti.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-undecies	Rifiuti	Attività organizzate per traffico illecito rifiuti - art. 452-quaterdecies c.p.	Gestione sistematica rifiuti, appalti ambientali, intermediari.	2	4	8	Due diligence ambientale; controlli autorizzazioni; clausole 231; audit fornitori critici.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-undecies	Emissioni	Superamento valori limite emissioni - art. 279 D.Lgs. 152/06	Eventuali emissioni in atmosfera/autorizzazioni impianti.	N	N	N	Verifica presenza emissioni autorizzate; manutenzione impianti; analisi periodiche.	N	N	N	Non ordinario: riesame

3.16 Art. 25-duodecies - Impiego irregolare lavoratori stranieri e immigrazione clandestina

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-duodecies	Lavoratori stranieri	Impiego cittadini paesi terzi con soggiorno irregolare - art. 22 D.Lgs. 286/98	Assunzioni, appalti, utilizzo personale esterno.	2	4	8	Verifica permesso soggiorno; scadenziario rinnovi; controllo documenti in assunzione; clausole fornitori. Controllo assegnazioni in appalto/cantiere, verifica documenti del personale esterno e flusso OdV in caso di anomalie documentali.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-duodecies	Immigrazione clandestina	Disposizioni contro immigrazioni clandestine - art. 12 D.Lgs. 286/98	Non coerente con attività ordinaria; rischio indiretto da fornitori manodopera.	1	5	5	Due diligence fornitori; verifica contratti; divieto trasporti/alloggi illeciti; segnalazioni.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.17 Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-terdecies	Razzismo/xenofobia	Propaganda e istigazione per discriminazione razziale, etnica, religiosa - art. 604-bis c.p.	Comunicazioni interne/esterne, ambiente di lavoro, social aziendali.	1	3	3	Codice Etico; policy non discriminazione; formazione; gestione segnalazioni.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-terdecies	Razzismo/xenofobia	Circostanza aggravante - art. 604-ter c.p.	Ambiente di lavoro e comunicazioni.	1	3	3	Policy antidiscriminazione; provvedimenti disciplinari.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.18 Art. 25-quaterdecies - Frode sportiva, gioco e scommesse abusive

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-quaterdecies	Giochi/scommesse	Frode in competizioni sportive - art. 1 L. 401/1989	Non coerente con attività ordinaria.	N	N	N	Verifica assenza attività sportiva/scommesse; codice etico.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-quaterdecies	Giochi/scommesse	Esercizio abusivo giochi o scommesse - art. 4 L. 401/1989	Non coerente con attività ordinaria.	N	N	N	Divieto attività di gioco/scommessa non autorizzata.	N	N	N	Non ordinario: riesame

3.19 Art. 25-quinquedecies - Reati tributari

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta con fatture/documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. 74/2000	Contabilità, acquisti, fatturazione passiva, consulenti fiscali.	3	4	12	Qualifica fornitori; verifica prestazioni; riconciliazione ordine-DDT-fattura; controlli contabili; approvazione fatture.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. 74/2000	Scritture contabili, dichiarativi, operazioni straordinarie.	3	4	12	Controllo consulente; quadrature; archiviazione documenti; verifica operazioni anomale.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele - art. 4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazioni fiscali, IVA, IRES/IRAP.	2	3	6	Scadenziario fiscale; verifica dati contabili; doppio controllo dichiarativi; consulente esterno.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione - art. 5 D.Lgs. 74/2000	Adempimenti dichiarativi fiscali.	2	3	6	Scadenziario; monitoraggio adempimenti; incarico consulente; ricevute telematiche archiviate.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Mappatura dei rischi - Risk Assessment												Rev. 00 del 27/07/2026 Pag. 7 di 8			
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Emissione fatture o documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. 74/2000	Fatturazione attiva, rapporti clienti/fornitori.	3	4	12	Verifica effettività prestazioni; contratti; DDT/SAL; controlli amministrativi; autorizzazione emissione note/fatture.	2	4	8	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Occultamento/distruzione documenti contabili - art. 10 D.Lgs. 74/2000	Conservazione contabilità e documenti fiscali.	2	3	6	Conservazione digitale/cartacea; backup; accessi limitati; deleghe; scadenziario conservazione.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Indebita compensazione - art. 10-quater D.Lgs. 74/2000	F24, crediti fiscali, compensazioni.	2	3	6	Verifica crediti; visto/controllo consulente; approvazione F24; archiviazione calcoli.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte - art. 11 D.Lgs. 74/2000	Operazioni patrimoniali, cessioni beni, pagamenti debiti tributari.	2	3	6	Monitoraggio debiti fiscali; parere consulente su operazioni straordinarie; tracciabilità atti.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare
Art. 25-quinquedecies	Reati tributari transnazionali	Omesso versamento ritenute/IVA e altri reati se transfrontalieri e soglie rilevanti - artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater D.Lgs. 74/2000	Adempimenti fiscali con elementi UE/transfrontalieri.	1	3	3	Verifica operazioni estere; consulente fiscale; scadenziario versamenti; controllo esposizioni debitorie.	1	3	3	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.20 Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando e violazioni doganali rilevanti	Import/export, acquisti esteri, movimentazione merci da/verso extra UE.	N	N	N	Verifica presenza import/export; in caso applicabile: bollette doganali, Incoterms, dazi, spedizionieri qualificati, controllo classificazione merci.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo import/export
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando aggravato	Ipotesi aggravate con diritti di confine elevati o condotte organizzate	Operazioni doganali complesse o triangolazioni internazionali.	N	N	N	Due diligence spedizionieri; tracciabilità origine merci; verifica documenti doganali; controllo consulente doganale.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo import/export

3.21 Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-septiesdecies	Patrimonio culturale	Furto di beni culturali - art. 518-bis c.p.	Eventuali lavori/servizi in siti vincolati, beni culturali, archivi, opere d'arte.	N	N	N	Verifica attività presso beni culturali; autorizzazioni Soprintendenza; clausole contrattuali; formazione personale.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza
Art. 25-septiesdecies	Patrimonio culturale	Appropriazione indebita di beni culturali - art. 518-ter c.p.	Custodia, movimentazione, deposito beni culturali.	N	N	N	Inventario beni; verbali consegna; accessi controllati; assicurazione/trasporto autorizzato.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo incarichi specifici
Art. 25-septiesdecies	Patrimonio culturale	Ricettazione/impiego beni culturali - artt. 518-quater, 518-otties c.p.	Acquisto o gestione beni/opere/antichità.	N	N	N	Verifica provenienza; documenti autenticità; divieto acquisti non tracciati; due diligence venditori.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-septiesdecies	Patrimonio culturale	Violazioni in materia di alienazione beni culturali - art. 518-novies c.p.	Cessione/acquisto beni soggetti a vincoli culturali.	N	N	N	Verifica vincoli; autorizzazioni; supporto legale; archiviazione atti.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-septiesdecies	Patrimonio culturale	Importazione/esportazione illecita beni culturali - artt. 518-decies, 518-undecies c.p.	Movimentazione internazionale beni culturali.	N	N	N	Permessi esportazione/importazione; spedizionieri qualificati; controllo documenti doganali/culturali.	N	N	N	Non ordinario: riesame
Art. 25-septiesdecies	Patrimonio culturale	Distruzione, dispersione, deterioramento o uso illecito beni culturali/paesaggistici - artt. 518-duodecies, 518-quaterdecies c.p.	Lavori o attività in aree vincolate/siti storici/culturali.	2	4	8	Autorizzazioni enti competenti; istruzioni operative; divieto alterazioni; gestione emergenze e segnalazioni.	1	4	4	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.22 Art. 25-duodecies - Riciclaggio beni culturali e devastazione/saccheggio beni culturali e paesaggistici

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-duodecies	Beni culturali	Riciclaggio di beni culturali - art. 518-sexies c.p.	Acquisto/vendita/custodia opere, beni culturali, antichità.	N	N	N	Due diligence provenienza; documenti lecita provenienza; tracciabilità pagamenti; divieto contanti/anomalie.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza
Art. 25-duodecies	Beni culturali/paesaggio	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - art. 518-terdecies c.p.	Attività in aree vincolate, beni paesaggistici, siti storici.	1	5	5	Verifica vincoli; autorizzazioni; controllo attività operative; segnalazione anomalie.	1	5	5	RR obiettivo: efficacia da verificare

3.23 L. 146/2006 - Reati transnazionali

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
L. 146/2006	Reati transnazionali	Associazione per delinquere / mafiosa / traffico stupefacenti / favoreggiamento	Attività con elementi transnazionali, controparti estere, trasporti internazionali.	N	N	N	Verifica operazioni estere; due diligence controparti; tracciabilità pagamenti; clausole 231.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo attività estera

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Mappatura dei rischi - Risk Assessment										Rev. 00 del 27/07/2026 Pag. 8 di 8		
	L. 146/2006	Reati transnazionali	Disposizioni contro immigrazioni clandestine e contrabbando transnazionale	Trasporti, subappalti, fornitori esteri, personale straniero.	N	N	N	Verifica contratti; documenti personale; qualifica fornitori; controllo trasporti.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza	

3.24 L. 9/2013 art. 12 - Reati agroalimentari

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
L. 9/2013 art. 12	Agroalimentare	Adulterazione/contraffazione sostanze alimentari - artt. 440, 442, 444 c.p.	Solo se produzione/commercio/somministrazione alimenti.	N	N	N	Verifica applicabilità; in caso food: HACCP, rintracciabilità, qualifica fornitori, controlli etichettatura.	N	N	N	Non ordinario: riesame solo se attività alimentare effettiva
L. 9/2013 art. 12	Agroalimentare	Frode in commercio, vendita sostanze non genuine, segni mendaci - artt. 515, 516, 517, 517-quater c.p.	Solo se attività alimentare/agroalimentare.	N	N	N	HACCP; tracciabilità lotti; controllo fornitori; allergeni; etichette; gestione NC/reclami.	N	N	N	Non ordinario: riesame solo se attività alimentare effettiva

3.25 Art. 25-undecies - Delitti contro gli animali

Art.	Famiglia reato	Fattispecie / riferimento	Attività sensibile o causa di rischio	P	D	R	Presidi / controlli da attuare o già previsti	P	D	R	Esito
Art. 25-undecies	Delitti contro gli animali	Uccisione, maltrattamento o altre condotte illecite verso animali, ove rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	Non coerente con attività ordinaria; possibile rischio indiretto in caso di servizi presso aree verdi, siti pubblici, strutture con presenza di animali o condotte di terzi nei siti clienti.	N	N	N	Codice Etico; divieto di condotte lesive verso animali; rispetto dei regolamenti del cliente/sito; segnalazione anomalie al referente operativo e all'OdV.	N	N	N	Non ordinario: riesame salvo diversa evidenza

3.26 Art. 25-octies.2 - Misure restrittive dell'Unione europea

Attività sensibili: incarichi anche da remoto, consulenze, trasferimenti di elaborati o software, clienti, partner, titolari effettivi, pagamenti e beneficiari soggetti a restrizioni. RP: $P \times D \times R = 2 \times 4 \times 8 = 64$ (MEDIO). Presidi PSG07, PSG12, PSG13 e PSG18: controllo di controparti, titolari effettivi, paesi, servizi vietati e autorizzazioni, prima dell'offerta e del pagamento; sospensione delle anomalie, verifica specialistica e flusso immediato all'OdV. RR obiettivo: $P \times D \times R = 1 \times 4 \times 4 = 16$ (BASSO), subordinato a evidenze di attuazione.

3.27 Integrazioni ambientali e tutela della persona - emissione 27/07/2026

Art. 25-undecies: art. 452-bis.1 c.p. e artt. 4-5 D.Lgs. 81/2008. Valutazione prudenziale per incarichi ambientali e impiantistici effettivamente assunti: $P \times D \times R = 2 \times 5 \times 10 = 100$ (ALTO); RR obiettivo $1 \times 5 \times 5 = 25$ (MEDIO). Presidi PSG14, PSG18, dati tecnici verificati, requisiti dei consulenti, autorizzazioni, controllo delle prescrizioni e verifica preliminare di ogni nuova commessa. Produzione/commercio di gas o sostanze non sono attività ordinarie desunte dalla visura.

Art. 25-quinquies: art. 601.1 c.p., approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o tratta. Rischio indiretto nei servizi affidati a terzi: $P \times D \times R = 1 \times 5 \times 5 = 25$ (MEDIO); RR obiettivo $1 \times 5 \times 5 = 25$ (MEDIO). Presidi PSG12, PSG13 e PSG17: controllo condizioni di lavoro, attendibilità dei terzi e indicatori di sfruttamento; sospensione e segnalazione delle anomalie.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

CODICE ETICO
ex D.Lgs. 231/01

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 2 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Indice

1.	INTRODUZIONE.....	4
1.1	<i>Obiettivi del Codice Etico.....</i>	4
1.2	<i>Ambito di applicazione.....</i>	4
1.3	<i>Reciprocità</i>	5
1.4	<i>Controllate, parteciate, RTI/ATI.....</i>	5
1.4	<i>Validità</i>	5
1.5	<i>Norme, documenti e Leggi di riferimento</i>	5
2.	NORME DI COMPORTAMENTO	6
2.1	<i>Legalità e Valori.....</i>	6
2.2	<i>Criteri operativi generali.....</i>	8
3.	PRINCIPI GENERALI	8
3.1	<i>Riservatezza</i>	8
3.2	<i>Lealtà.....</i>	9
3.3	<i>Conflitto d'interessi</i>	10
3.4	<i>Pagamenti impropri.....</i>	12
3.5	<i>Ambiente e Sicurezza sul lavoro</i>	12
3.6	<i>Tenuta di Informativa Contabile e Gestionale.....</i>	13
3.6.1	<i>Registrazioni Contabili</i>	14
3.6.2	<i>Accuratezza e conservazione della documentazione aziendale</i>	14
3.6.3	<i>Antiriciclaggio.....</i>	15
3.7	<i>Ripudio di ogni forma di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico</i>	15
3.8	<i>Uso dei sistemi informatici</i>	15
3.9	<i>Contrasto alla criminalità organizzata.....</i>	16
4.	RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER	16
4.1	<i>Soci ed azionisti</i>	16
4.2	<i>Le risorse umane</i>	17

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 3 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

4.3	<i>I Clienti</i>	18
4.4	<i>I fornitori.....</i>	19
4.5	<i>La Pubblica Amministrazione</i>	21
4.6	<i>Le organizzazioni politiche e sindacali.....</i>	22
4.7	<i>La società di revisione.....</i>	22
4.8	<i>Aspetti mediatici</i>	22
4.9	<i>La concorrenza</i>	23
4.10	<i>L'Autorità Giudiziaria</i>	23
5.	PRINCIPI ATTUATIVI DEL CODICE ETICO	24
5.1	<i>Diffusione e comprensione.....</i>	24
5.2	<i>Chiarimenti interpretativi e segnalazione di violazioni</i>	24
5.3	<i>Aggiornamento.....</i>	25
5.4	<i>Sistema Disciplinare</i>	25
5.5	<i>Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie.....</i>	26
	APPENDICE 1 PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT	26

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 4 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi del Codice Etico

Il presente Codice Etico è un'Appendice del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa realizzato in conformità al Disciplinare GS 23101 "Requisiti di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa" (costituente anche Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01), di cui rappresenta la Politica per la Responsabilità amministrativa.

La nostra Organizzazione adotta però il presente Codice Etico, soprattutto **come carta dei diritti e dei doveri morali**, in un'ottica di responsabilità sociale, cui devono ispirarsi, senza alcuna eccezione, tutti i membri dell'Organizzazione stessa (manager, dipendenti, consulenti, partner, fornitori) nei rapporti sia interni sia esterni e per la realizzazione della Missione dell'Organizzazione.

Il presente Codice Etico, quindi, è da considerarsi principalmente uno strumento utile a preservare il valore e l'integrità dell'azienda nel tempo. È un insieme di principi positivi e di regole di comportamento che la nostra Organizzazione ha scelto volontariamente di adottare e rendere pubblico come concreta espressione dei suoi propositi verso i propri stakeholders.

Il Codice Etico non descrive soltanto ciò che i membri dell'Organizzazione possono o non possono fare, ma si propone anche di individuare le risorse utili ad affrontare particolari situazioni nell'ambito lavorativo.

Conoscere a fondo il Codice etico è quindi un dovere, così come è un dovere applicarlo.

La reputazione e il successo dell'azienda sono il frutto dell'attenzione di tutti e di ciascuno, insieme.

1.2 Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel Codice Etico, così come le disposizioni dell'intero Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (SGRA), si applicano a tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, a tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con la nostra Organizzazione, stabilmente o anche solo temporaneamente, agli amministratori, collaboratori, consulenti, agenti, procuratori e a chiunque operi in nome e per conto della nostra Organizzazione.

Per ogni incarico tecnico si apre un fascicolo con contratto e oggetto, responsabile, professionisti incaricati e relative abilitazioni, conflitti di interesse, dati di ingresso, elaborati e revisioni, verifiche, approvazioni, trasmissioni e riscontri del cliente. Il responsabile tecnico coordina il controllo degli elaborati prima della firma da parte del professionista competente; è vietato utilizzare firme o credenziali altrui. I rilievi, le misure, i verbali, le asseverazioni, i collaudi e gli eventuali SAL devono essere sostenuti da evidenze verificabili e coerenti con l'incarico. Varianti, deroghe e modifiche richieste dal committente sono motivate e tracciate; il secondo controllo è svolto da un soggetto competente distinto dall'autore, ove possibile, o da un consulente indipendente.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 5 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Ciascun dipendente, a prescindere dalla posizione o dallo status, è responsabile delle proprie azioni nel rispetto del presente Codice Etico, delle politiche del Gruppo e delle normative nazionali e internazionali vigenti.

Il presente Codice è portato a conoscenza di ogni componente dell' Organizzazione nonché a tutti coloro che sono ivi citati e che hanno, in generale, rapporti con la nostra Organizzazione.

Il codice etico è suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti esterni e/o interni all'Organizzazione.

1.3 Reciprocità

Nei rapporti e nelle relazioni esterne, la nostra Organizzazione richiede che i soggetti terzi agiscano nei suoi confronti con un'analoga condotta etica.

È fatto divieto a qualunque dipendente, a prescindere dalla posizione o dallo status, di valersi della collaborazione di terzi per svolgere azioni che, in qualità di dipendente, avrebbe la proibizione di espletare direttamente.

1.4 Controllate, partecipate, RTI/ATI

La nostra Organizzazione pretende che le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate anche, e soprattutto, dalle organizzazioni controllate e/o partecipate e/o in RTI/ATI. Per le controllate pretende che sia anche adottato formalmente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, compatibile con quello adottato dalla nostra Organizzazione.

Per dare supporto e vigilare sull'attuazione di quanto sopra, organizza campagne di Informazione/Formazione ed Audit periodici.

1.5 Validità

Il presente Codice Etico entra in vigore dalla data di adozione del SGRA deliberata dall'Amministratore Unico ed ha scadenza illimitata, fatta salva ogni esigenza di revisione che possa emergere dalle attività di Riesame annuale.

Qualunque sua variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dall'Amministratore Unico.

1.6 Norme, documenti e Leggi di riferimento

- Artt. 2103, 2106, 2118, 2119 del Codice Civile;
- Art. 7 della Legge n. 300/1970 – Statuto dei lavoratori;
- Legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali;
- Contratti Collettivi di Lavoro applicabili ai lavoratori del Settore e/o Comparto;
- Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679;;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 6 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- Decreto Legislativo 8Giugno 2001, n°231- “Responsabilità amministrativa degli Enti” e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreto legislativo 81/08 - Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- D.Lgs. 231/ ;
- Statuto e Regolamenti interni;
- Linee Guida Confindustria;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa.

2. NORME DI COMPORTAMENTO

2.1 Legalità e Valori

La nostra Organizzazione adotta i Valori presentati nel presente Codice Etico, esplicitati in una serie di Procedure ed Istruzioni aziendali improntate alle Good Management Practices. Questi valori vengono richiamati spesso nelle comunicazioni ed attività aziendali per ribadire un riferimento che deve essere comune e condiviso nell'organizzazione. La coerenza con questi valori deve guidare i comportamenti messi in atto nell'attività giornaliera dell'azienda.

LEGALITA': è la “chiave di volta” su cui si regge l'intera Organizzazione. Il rispetto delle leggi è irrinunciabile non sol in Italia ma negli altri Paesi in cui l'Organizzazione potrebbe trovarsi ad operare. Non è quindi giustificata in nessun caso una violazione di questo principio, neanche se in nome degli interessi o a vantaggio dell'Organizzazione. Poiché contenuti delle legislazioni nazionali possono differire tra loro, la nostra Organizzazione intende comunque riconoscere alcuni principi etici fondamentali, condivisi a livello internazionale.

In particolare, riconosce e si impegna a rispettare i dieci principi della Global Compact, i valori più alti che le Nazioni Unite raccomandano alle imprese, come sintesi dei più importanti documenti condivisi a livello internazionale in tema di diritti umani e dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e lotta alla corruzione. Rifiuta, inoltre, il coinvolgimento con soggetti che esercitano attività illecite o finanziate con capitali di fonte illecita.

RISPETTO: è un tema molto ampio e molto sentito, perché tocca l'individuo, sia nella sua sfera personale e privata sia nella sua sfera professionale, e anche, più in generale, l'atteggiamento dell'azienda nei confronti degli impegni presi con i propri interlocutori. In termini di relazioni all'interno dell'azienda, il rispetto significa in primo luogo la protezione

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 7 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

dell'integrità fisica e morale del personale e la sua valorizzazione in quanto risorsa chiave di competitività e di successo. Verso l'esterno, significa invece mantenere rapporti professionali con clienti e fornitori, ma anche ascoltare gli altri stakeholder - quali le Istituzioni territoriali, per esempio, o i media - come interlocutori da considerare, informare e coinvolgere. Significa infine operare in modo compatibile con l'ambiente circostante, nell'interesse di tutti.

IMPARZIALITA': evitare ogni discriminazione in base ad età, sesso, stato di salute, razza, opinioni politiche, credenze religiose o altro. Ciò si applica ad ogni aspetto delle decisioni dell'Organizzazione, incluso l'impiego delle proprie Risorse Umane e l'accesso ad assunzione, sviluppo, promozione, training, retribuzione.

FLESSIBILITA': è la capacità di affrontare i problemi senza essere condizionato né da schemi di riferimento né da chiusure preconcepite, riuscendo ad integrare tutele informazioni a disposizione nella ricerca della soluzione migliore.

ESPERIENZA/COMPETENZA: rappresentare un punto di riferimento in termini di esperienza/competenza e modalità relazionali per i clienti, i partner e i colleghi.

IMPEGNO PRO-ATTIVO: capacità di procedere in maniera autonoma anche in caso di direttive poco chiare e dettagliate nell'ambito delle deleghe ricevute e nei limiti dei principi dettati dal presente Codice Etico e dalla legislazione nazionale ed internazionale.Cogliere e sviluppare opportunità presenti nel contesto di riferimento per anticipare le risposte piuttosto che reagire a posteriori.

VITALITA': capacità di garantire impegno in modo costante e continuativo anche in situazioni nuove/inusuali o difficili.

INTEGRITA' E TRASPARENZA: rappresentare un esempio di forte orientamento all'integrità, diffondendo onestà ed etica con azioni e comportamenti coerenti a tutte le persone dell'azienda. In particolare, la trasparenza nell'agire, nel comunicare e nell'informare è un elemento centrale dell'affidabilità nei confronti degli stakeholders interni ed esterni. Riguarda la sfera della gestione aziendale, che deve essere chiara e verificabile, e riguarda la comunicazione di informazioni sull'azienda verso l'esterno. La comunicazione, in particolare, oltre a dover seguire sempre le procedure stabilite, deve essere semplice, comprensibile tempestiva e veritiera e - se resa pubblica - facilmente accessibile a tutti.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 8 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

2.2 Criteri operativi generali

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del proprio operato, la nostra Organizzazione opera secondo i seguenti criteri:

- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e responsabilità**, coerente con le mansioni attribuite;
- la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato ad un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la **definizione di regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la **disposizione di documentazione normativa** per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure;
- la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

3. PRINCIPI GENERALI

3.1 Riservatezza

Tutte le informazioni in possesso dell'Organizzazione, fatti salvi gli adempimenti di Legge, non possono essere usate per scopi diversi da quelli istituzionali. Particolare attenzione va riservata, ai dati ed alle informazioni personali di dipendenti, clienti e collaboratori (Codice della Privacy). L'utilizzo delle informazioni societarie aventi rilevanza esterna può essere effettuato solo dalle figure espressamente autorizzate.

Le politiche e le procedure societarie di sicurezza includono ulteriori requisiti per salvaguardare le informazioni ed i sistemi informatici. I dipendenti devono conoscere tali requisiti ed attenervisi.

3.2 Lealtà

A tutti i dipendenti la nostra Organizzazione richiede un comportamento leale, diligente e rispettoso del contratto di lavoro e delle disposizioni aziendali; la collaborazione di tutti è infatti fondamentale per il buon andamento dell'Organizzazione stessa.

Ciò significa in primo luogo perseguire con impegno, tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dall'Organizzazione e dai responsabili diretti, lavorando nel rispetto delle procedure. Implica il

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 9 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

rispetto del Codice etico e, per chi ha responsabilità di gestione di persone, l'impegno a farlo rispettare dai propri collaboratori e a fornire loro assistenza nell'applicazione.

Significa anche farsi carico dell'interesse aziendale in ogni circostanza lavorativa ad esempio dell'adempimento degli obblighi contrattuali verso l'Organizzazione da parte di fornitori.

Il comportamento corretto e leale verso l'Organizzazione implica anche l'impegno a garantire l'integrità degli assetti aziendali, che è richiesto a tutti i dipendenti e a tutti coloro che hanno accesso alle sue strutture:

- attuando comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare il loro utilizzo, documentando con precisione il loro impiego;
- evitando di utilizzarli impropriamente o in modo tale da essere causa di danno alle cose o alla salute delle persone o di riduzione di efficienza, oppure ancora in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- mettendo in atto le misure più opportune per prevenire furti, informando tempestivamente il proprio responsabile o la funzione preposta alla security o al controllo di eventuali lacune del sistema di sicurezza, di minacce o eventi potenzialmente dannosi per l'Organizzazione;
- non divulgando all'esterno informazioni che riguardano gli affari dell'Organizzazione. In particolare, significa non permettere che informazioni riservate (sia sull'Organizzazione, sia in possesso dell'Organizzazione) possano giungere a conoscenza di persone esterne all'azienda o diverse dal personale autorizzato al loro trattamento;
- attuando scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, per non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviando messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrendo a linguaggio di basso livello, non esprimendo commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e danno all'immagine aziendale;
- non navigando su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi o sostenenti il terrorismo a nessun livello e con nessuna modalità;
- in generale, non utilizzando le dotazioni informatiche per scopi illegali o che possano comunque alterarne la funzionalità rispetto agli utilizzi aziendali.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 10 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

3.3 Conflitto d'interessi

Per “conflitto di interessi” si intende la situazione in cui un membro dell’Organizzazione (a qualsiasi livello gerarchico), a causa di interessi o attività che possano generare un vantaggio immediato o differito per se stessi, i propri famigliari o conoscenti, agisce non in conformità con le prescrizioni etiche e/o viene condizionato nella propria capacità di operare nell’esclusivo interesse dell’Organizzazione stessa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (Direttore Generale, consigliere, responsabile di funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali, ecc.);
- curare gli acquisti, o il controllo sull’esecuzione delle forniture e svolgere attività lavorativa presso fornitori;
- approfittare personalmente - o tramite famigliari - di opportunità di affari di cui si viene portati a conoscenza in quanto rappresentanti dell’Organizzazione;
- accettare denaro, regali (oggetti di valore, viaggi, omaggi di diversa natura) o favori (ad esempio assunzione o avanzamenti di carriera per i famigliari) da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la nostra Organizzazione.

Tutti coloro, ad ogni livello, che hanno rapporti diretti o indiretti con la nostra Organizzazione devono evitare azioni ed attività che possano condurre a conflitto d’interesse, in ogni caso è fatto obbligo a chiunque di informare l’Organizzazione circa la presenza o il sopraggiungere di una qualsiasi forma di conflitto di interesse, reale o potenziale.

Un conflitto di interesse apparente avviene quando gli interessi o le attività personali di un dipendente potrebbero indurre altri a dubitare della sua obiettività o imparzialità. Tutti i conflitti di interesse reali o apparenti devono essere riportati all’Organismo di Vigilanza e Controllo.

Al di là poi delle varie tipologie di conflitto di interesse, valgono comunque le seguenti regole generali:

- Per quanto riguarda il caso particolare degli omaggi o altre forme di regalo, ve ne sono alcuni che fanno parte delle normali pratiche commerciali o di cortesia, mentre altri superano questo limite e possono essere rivolti ad acquisire trattamenti di favore nei rapporti di affari. La nostra Organizzazione chiede ai propri dipendenti di rifiutare gli omaggi che superino un modico valore o siano fonte di dubbi sulla loro adeguatezza.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 11 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- Devono essere segnalati i casi di famigliari di primo grado dipendenti di fornitori, clienti, concorrenti o autorità di settore, quando la loro attività o funzione possa avere un riflesso sull'Organizzazione. Gli amministratori provvedono invece a segnalare l'aggiornamento delle loro cariche.

In linea con i principi del presente Codice etico, per prevenire comportamenti volti alla corruzione o interpretabili come tali, la nostra Organizzazione ha stabilito una linea di condotta per quanto riguarda i propri omaggi verso l'esterno, considerandoli esclusivamente con l'intento di promuovere l'immagine aziendale, per cui:

- non sono ammesse forme di regalo (neanche sotto forma di promessa) che possano anche solo essere interpretate come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi sua attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio - o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio - rivolta a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri dell'Organizzazione e controllate, a sindaci, membri dell'OdV o loro famigliari;
- non sono ammessi regali di valore (neanche sotto forma di promessa) nemmeno nei Paesi in cui questo tipo di scambio sia una consuetudine, tra partner commerciali.

In ogni caso, la nostra Organizzazione si astiene da ogni pratica contraria alla Legge e ai normali usi commerciali o non consentita dai Codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

3.4 Pagamenti impropri

Chiunque operi in nome e per conto della nostra Organizzazione ha il divieto di offrire, fare, ricevere o promettere pagamenti impropri ad alcuno, per nessuna ragione, in particolare a funzionari della Pubblica Amministrazione o a Clienti (o potenziali tali) del settore privato.

I pagamenti impropri non si limitano a pagamenti in denaro o valuta. I pagamenti impropri possono includere qualunque cosa abbia sufficiente valore (viaggi, regali, ecc.) e possa essere interpretata come un mezzo per influenzare la decisione della persona che agisce per conto del cliente o del fornitore. I pagamenti impropri violano la politica ed i valori dell'Organizzazione.

L'offerta di denaro al personale dell'Organizzazione o a dipendenti di Clienti, fornitori o terzi costituisce un illecito perseguibile legalmente. Il dipendente che vuole sapere se un pagamento o dono è improprio deve consultare il proprio responsabile e/o l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 12 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

3.5 Ambiente e Sicurezza sul lavoro

La nostra Organizzazione si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e ad essere un'organizzazione solidale e responsabile nei confronti dell'ambiente. Lo standard è quello di rispettare tutte le leggi e le regolamentazioni relative all'ambiente, alla sicurezza e alla salute. Nei siti aziendali è obbligatorio operare nel rispetto delle leggi ambientali, con i dovuti permessi, controlli e approvazioni. La Società si impegna inoltre a creare un ambiente sicuro e sano per ogni dipendente. A sostegno di questa politica, ogni Soggetto Destinatario deve rispettare tutte le regole e procedure di sicurezza. È fatto obbligo a ciascun dipendente di comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o al Responsabile Ambientale ogni situazione di pericolo generatasi oltre che ogni difformità dalle procedure implementate e distribuite.

I principi e criteri su cui si basa il nostro Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro possono così individuarsi:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'Organizzazione per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

I responsabili designati vigilano sul rispetto delle misure preventive da parte delle risorse da loro coordinate. Si adoperano perché non si verifichino cadute di attenzione nelle attività rischiose. Recepiscono le segnalazioni dei collaboratori per il miglioramento della sicurezza e la

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 13 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

salvaguardia della salute. In nessun caso l'osservanza delle misure di sicurezza viene subordinata all'interesse per la realizzazione del lavoro e al rispetto dei tempi.

Di contro, i dipendenti (o i lavoratori ad essi equiparati) devono seguire con serietà e scrupolo le disposizioni in materia di sicurezza che li riguardano, sensibilizzando i colleghi inadempienti a fare altrettanto e segnalando ai responsabili le eventuali lacune o gli ambiti di miglioramento.

3.6 Tenuta di Informativa Contabile e Gestionale

Il personale dell'Organizzazione è tenuto a creare, mantenere, modificare ed eliminare la documentazione aziendale solo in conformità con le politiche del SGRA. Ogni dipendente è responsabile dell'integrità di tutti i documenti che partecipa a creare e mantenere, incluse le fatture e la documentazione finanziaria. È fatto divieto di includere informazioni false o fuorvianti nei registri societari, o di stabilire e/o mantenere conti societari che non siano registrati nei libri contabili e negli archivi aziendali.

3.6.1 RegISTRAZIONI Contabili

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un controllo efficiente.

L'Organizzazione assicura la formazione dei propri dirigenti, dipendenti e collaboratori affinché siano costantemente garantite verità, completezza e tempestività d'informazione - sia all'interno che all'esterno dell'Organizzazione stessa - in merito ad ogni operazione o transazione.

Ogni operazione e/o transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere allo svolgimento di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti dell'Organizzazione un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 14 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

I dipendenti e i collaboratori - questi ultimi nella misura in cui siano a ciò deputati - che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al Direttore Generale o, in caso di conflitto, all'OdV.

3.6.2 Accuratezza e conservazione della documentazione aziendale

Ogni soggetto operante nell'Organizzazione che sia coinvolto in processi contabili e/o di gestione delle risorse finanziarie ha l'obbligo di documentare e riferire tutte le informazioni commerciali in modo veritiero ed accurato.

Nessun dipendente o collaboratore può effettuare, in mancanza di adeguata documentazione di supporto e formale autorizzazione da parte dell'Organo Dirigente, pagamenti nell'interesse e per conto dell'Organizzazione.

La documentazione finanziaria deve riflettere esattamente i fatti di gestione dell'Organizzazione ed essere redatta in conformità ai criteri indicati dalla legge e ai principi di contabilità applicabili e generalmente accettati. È proibito nascondere o occultare deliberatamente la reale natura di qualsiasi fatto aziendale registrato nei libri contabili e/o ometterne la segnalazione; altrettanto dicasi di altra documentazione dell'Organizzazione idonea ad influire sulla rappresentazione della situazione economica della stessa. E' fatto tassativo divieto di costituire e/o detenere fondi e riserve occulte

3.6.3 Antiriciclaggio

L'Organizzazione si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

I dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti terzi che intrattengono rapporti con l'Organizzazione non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. A tal proposito sono rigorosamente vietati all'interno dell'Organizzazione tutti i pagamenti in denaro contante ad eccezione di quelli in modico valore legati allo svolgimento delle normali attività quotidiane.

3.7 Ripudio di ogni forma di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'Organizzazione ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia. A tal fine, l'Organizzazione si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 15 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

In particolare, effettua il preventivo controllo dell'eventuale inserimento del soggetto nelle Liste dei soggetti correlati al Terrorismo disponibili presso il sito web dell'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia <http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>

3.8 Uso dei sistemi informatici

Ogni Destinatario è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro instaurato con l'Organizzazione o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della stessa Organizzazione o comunque che interferiscano con l'attività lavorativa. E' posto altresì il divieto di utilizzare i sistemi informatici aziendali per accedere a sistemi informativi di altri soggetti al fine di appropriarsi di informazioni, danneggiare o interrompere i sistemi informativi, appropriarsi di codici per il funzionamento del sistema stesso.

Ogni Destinatario è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici. I Destinatari sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e delle relative autorizzazioni forniti esclusivamente dalle funzioni competenti.

3.9 Contrasto alla criminalità organizzata

Nello svolgimento delle attività è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale.

È vietato intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con soggetti che si sa essere appartenenti o "vicini" ad associazioni di tipo mafioso e/o alla criminalità organizzata in genere.

4. RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

4.1 Soci ed azionisti

La struttura societaria deve rappresentare per la gestione un punto essenziale di riferimento per lo sviluppo e la crescita del patrimonio societario e per la remunerazione del capitale sociale.

La nostra Organizzazione deve mantenere un profilo di massima correttezza, trasparenza, imparzialità ed equità nei rapporti con i propri Soci ed eventuali azionisti.

L' Amministratore Unico (A.U.):

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 16 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- garantisce che tutto il personale impegnato nella formazione del bilancio della Società e/o delle sue controllate svolga i propri compiti controllando accuratamente i dati elaborati, collaborando con tutte le funzioni al massimo grado, segnalando eventuali situazioni di conflitto di interesse, fornendo informazioni chiare e complete;
- non commetta alcuna azione che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo e/o revisione che competano a soci, altri organi sociali, Revisore Unico, Società di revisione, Organismo di Vigilanza;
- impedisce che qualsiasi suo componente possa agire in maniera tale da influenzare il comportamento dell'assemblea al fine di trarne un vantaggio personale;
- garantisce che tutte le informazioni fornite alle Autorità siano veritiere, trasparenti, complete;
- impedisce che gli amministratori, o loro incaricati, acquistino o sottoscrivano azioni o quote della Società e/o delle sue controllate che provochino una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- non effettua operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, che possano cagionare danno ai creditori dell'Organizzazione e/o delle sue controllate.

4.2 Le risorse umane

L'Organizzazione considera le **Risorse Umane** un patrimonio strategico ed indispensabile per il conseguimento dei propri obiettivi.

Per ogni dipendente, quindi, il rispetto delle norme del Codice Etico è obbligazione contrattuale.

Per tutelare ed accrescere il patrimonio umano la nostra Organizzazione è impegnata:

- affinché tutti i locali di lavoro siano in condizioni idonee ed ideali per lo svolgimento delle attività lavorative, così come idonee e funzionali devono essere le attrezzature affidate ai dipendenti;
- a non assumere personale che possa far insorgere casi di conflitto di interessi;
- ad offrire pari opportunità di sviluppo e crescita delle funzioni professionali in base a criteri di merito e competenza; l'Organizzazione si impegna, in particolare, a evitare ogni discriminazione in base all'età, al genere, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri interlocutori;
- a rimuovere le barriere fisiche che compromettono la possibilità o capacità lavorativa di "persone diversamente abili";
- ad evitare, in quanto lesivi della dignità umana, comportamenti di sistematica discriminazione, umiliazione, violenza psicologica o isolamento nei confronti di collaboratori o colleghi, indipendentemente dalle ragioni che li determinano;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 17 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- ad evitare, né tollerare le molestie sessuali né i comportamenti o discorsi a sfondo sessuale che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate);
- a garantire la privacy dei singoli dipendenti adottando politiche che specificano quali informazioni vengono richieste e le relative modalità di trattamento e conservazione. Tali politiche prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla Legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza consenso dell'interessato;
- a rispettare il diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze, riconoscendo il ruolo delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed essendo disponibile al confronto sulle principali tematiche di reciproco interesse.
- a collegare i riconoscimenti economici, oltre che ai risultati quantitativi, anche all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme del presente Codice;
- a programmare e sviluppare la crescita professionale ed una coscienza etica e della responsabilità sociale dell'impresa attraverso adeguata formazione;
- ad informare in maniera esauriente il dipendente appena assunto sulle caratteristiche delle mansioni e della funzione, su elementi normativi e retributivi e sul richiesto rispetto dei principi contenuti nel codice etico
- ad introdurre un sistema interno di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nella logica di un continuo miglioramento secondo gli standard ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

4.3 I Clienti

I nostri Clienti sono parte integrante del patrimonio aziendale. Per consolidare la loro fedeltà e la loro stima è indispensabile che ogni rapporto sia improntato a criteri di lealtà, disponibilità, trasparenza e professionalità. Il personale dipendente deve migliorare continuamente e con ogni mezzo la propria preparazione professionale per dare risposte confacenti alle esigenze dell'interlocutore, fornendo ogni assistenza utile a favorire scelte consapevoli e condivise, evitando ogni forma di forzatura.

Al fine di salvaguardare l'affidabilità e il prestigio aziendale, la nostra Organizzazione deve:

- avere come obiettivo primario la piena soddisfazione dell'interlocutore destinatario della prestazione;
- creare un solido rapporto con l'interlocutore, ispirato alla correttezza e alla efficienza;
- mantenere un atteggiamento professionale, leale e collaborativo nei riguardi del cliente, che deve essere posto in condizioni di assumere decisioni consapevoli e informate;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 18 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- utilizzare forme di comunicazione chiare e semplici, conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette, in modo da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della comprensione da parte del cliente;
- intrattenere rapporti con interlocutori che presentino requisiti di serietà e di affidabilità personale e commerciale;
- evitare di intrattenere relazioni d'affari con soggetti dei quali sia conosciuto o delle quali sia sospettato il coinvolgimento in attività illecite, con particolare riguardo a quelle sospettate di favorire a qualsiasi titolo il terrorismo;
- rifiutare ogni forma di corruzione, "raccomandazione" o "condizionamento" sia interni che esterni;
- tenere un comportamento leale nei confronti dei propri business partner e dei soggetti con i quali si trova a competere sui mercati, ad esempio nel caso di gare e aste o di procedure per aggiudicazione di appalti o concessioni.

4.4 I fornitori

Il rapporto della nostra Organizzazione con i fornitori si basa sull'uniformità di trattamento e la selezione degli stessi fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità del bene e del servizio reso, garanzie di assistenza e, in ultimo, da un'accurata e precisa valutazione dell'offerta.

Nella formulazione dei contratti, la nostra Organizzazione si impegna a specificare in modo chiaro e comprensibile al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste ed a rispettare i patti e gli impegni contrattuali, inclusi i termini di pagamento, a fronte dell'esecuzione degli incarichi e dei lavori nei modi stabiliti dalle parti.

Inoltre, sono incluse nei contratti stessi, apposite note che, comunicando l'adozione da parte della nostra Organizzazione del presente Codice Etico e, più specificatamente, di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, valido come Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 231/2001, contestualmente stabiliscono precise e severe clausole rescissorie.

In nessun caso saranno ammesse, da parte dei fornitori, pressioni indebite, tali da minare la fiducia che il mercato ripone nei confronti della nostra Organizzazione in merito alla trasparenza ed il rigore nell'applicazione della Legge e delle procedure aziendali.

Per le categorie merceologiche di maggior rilevanza per il suo business, la nostra Organizzazione adotta un albo fornitori i cui criteri di qualificazione sono basati su requisiti tecnici e finanziari

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 19 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

specifici. Requisiti di riferimento sono, ad esempio, disponibilità di mezzi - anche finanziari -, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, eventuali certificazioni di qualità (ad esempio ISO 9000) , di sicurezza (ad esempio ISO 45001) o ambientali (ad esempio ISO 14001)

Per particolari forniture, nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, sono introdotti requisiti di tipo sociale e ambientale (ad esempio la presenza di un Modello Organizzativo 231 e/o di un Sistema di Gestione Ambientale) o specifiche certificazioni esterne.

In ogni caso, a prescindere dalla rilevanza del business, tutti i fornitori della nostra Organizzazione dovranno esibire idonea evidenza di conformità alla legislazione vigente per quanto di competenza, soprattutto in tema di Diritto del Lavoro, Contribuzioni, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente.

Riguardo agli standard di sicurezza sul lavoro, la nostra Organizzazione si impegna per quanto possibile a un'eshaustiva presentazione dei rischi connessi con la realizzazione di lavori per conto della società e delle relative misure preventive, per come stabilito dai Titoli I e IV del D.Lgs. 81/08.

Con i fornitori di Paesi definiti a "rischio" da organizzazioni riconosciute, vengono introdotte clausole contrattuali che prevedono, al minimo, un'autocertificazione da parte del fornitore dell'adesione a specifici obblighi sociali (ad esempio, misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, il non sostegno del terrorismo) e la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice.

La nostra Organizzazione vuole intrattenere rapporti d'affari solo con soggetti che esercitano attività lecite, finanziate con capitali di provenienza legittima. A tal fine effettua, per quanto possibile, un controllo preventivo attraverso la richiesta - anche al di là degli obblighi di legge - apposite certificazioni e dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio.

Nell'ipotesi in cui il fornitore adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, possono anche essergli precluse eventuali altre occasioni di collaborazione con la nostra Organizzazione.

La massima trasparenza ed efficienza etica del processo di acquisto, per come sopra indicato, si ottiene seguendo scrupolosamente le procedure interne di acquisto, che prevedono, tra l'altro:

- la valutazione dell'opportunità di rotazione delle persone preposte agli acquisti;
- la limitazione dei casi in cui possa verificarsi una coincidenza di ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- la tracciabilità delle scelte adottate;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 20 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti;

Ogni dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori esterni, comunque denominati (collaboratori, consulenti, rappresentanti, agenti, ecc.);
- selezionare accuratamente persone e imprese qualificate, con ottima reputazione e caratterizzate da integrità morale ineccepibile;
- contattare tempestivamente il proprio diretto superiore in caso di eventuali violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori dell'Organizzazione; qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza;
- menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione, comunque denominati (collaborazione, consulenza, ecc.) l'obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico, sanzionando l'eventuale inosservanza di tali principi con la previsione della facoltà di risolvere il contratto.

4.5 La Pubblica Amministrazione

I comportamenti degli Organi sociali, del Personale e dei collaboratori della nostra Organizzazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle persone che la rappresentano devono ispirarsi alla massima correttezza ed integrità.

Si rifiutano, pertanto, logiche di condizionamento delle decisioni della controparte, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore dell'Organizzazione o a richiedere od ottenere un trattamento di favore. È altresì vietato dare corso a richieste da parte di personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore dell'Organizzazione a riconoscimenti di qualsiasi genere.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti dagli esponenti all'uopo designati. Tutta la documentazione che riassume le procedure attraverso cui l'Organizzazione è entrata in contatto con Pubbliche Amministrazioni è debitamente raccolta e conservata.

Al verificarsi di episodi della specie, o di tentativi più o meno espliciti, è dovere del Personale dipendente darne tempestiva informazione al proprio diretto superiore (e dei collaboratori al proprio referente aziendale) e quando le circostanze lo impongano, ovvero nei casi gravi, direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, in Italia o in altri paesi, l'Organizzazione si impegna a:

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 21 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- non offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari o affini;
- non offrire omaggi o benefici di qualsiasi tipo salvo non si tratti di atti di modico valore nel rispetto dei limiti di valore aziendali previsti;
- non sollecitare od ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità o la reputazione dell'Organizzazione.

Gli atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti oltre che conformi agli usi. Tuttavia tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati e tracciabili e non dovranno comunque poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

4.6 Le organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono intrattenuti, con la massima trasparenza e indipendenza, dalle Funzioni all'uopo preposte.

Non sono consentiti riconoscimenti di benefici di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, nonché a loro rappresentanti e candidati che possano, in qualche modo, essere ricondotti all'intenzione aziendale di favorirli.

La nostra Organizzazione non finanzia partiti politici né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni di eventi che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene inoltre da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture aziendali, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).

4.7 La società di revisione

Al momento, data la forma societaria, non è richiesta la presenza di una società di revisione.

4.8 Aspetti mediatici

Qualunque comunicazione da parte della nostra Organizzazione verso l'ambiente esterno è veritiera, chiara, trasparente, non strumentale, conforme alle politiche ed ai programmi aziendali.

In ogni caso, la comunicazione è soggetta ai vincoli di rispetto della tutela dei dati personali e può essere divulgata solo dalle figure espressamente autorizzate.

I dipendenti che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche sono tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare nome e marchio dell'azienda, salvo autorizzazione.

Le attività di sponsorizzazione e le liberalità, che possono riguardare i temi del sociale,

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 22 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono gestite secondo precise procedure aziendali in materia.

La nostra Organizzazione non eroga contributi a organizzazioni con le quali possa sorgere un conflitto di interessi anche se è ammesso cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni su progetti specifici se gli stessi sono riconducibili alla Mission dell'Organizzazione e la destinazione delle risorse possa essere chiara e documentabile.

4.9 La concorrenza

La nostra Organizzazione evita commenti e giudizi negativi nei riguardi dei concorrenti, privilegiando, invece, il leale confronto sulla qualità e trasparenza dei prodotti e servizi offerti.

Chiunque operi, direttamente e/o indirettamente, in nome e/o nell'interesse e/o a vantaggio della nostra Organizzazione deve attenersi in ogni momento a quanto sopra ed, in particolare:

- non può usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente o di altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- non può diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- non può valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione;
- non può compiere atti di violenza o minaccia nei confronti di chiunque, particolarmente nei confronti di persone direttamente e/o indirettamente legate ad organizzazioni concorrenti o di altra organizzazione in genere.

4.10 L'Autorità Giudiziaria

Nei riguardi dell'Autorità Giudiziaria, i nostri amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque abbia relazione con la nostra Organizzazione, deve tenere un comportamento improntato alla massima collaborazione, trasparenza ed onestà.

Nessuno può esercitare violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci qualsiasi persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Qualunque comportamento difforme da quanto sopra, andrà immediatamente segnalato al Vertice Aziendale o, se lo stesso Vertice Aziendale fosse coinvolto, direttamente all'OdV.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 23 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

5. PRINCIPI ATTUATIVI DEL CODICE ETICO

5.1 Diffusione e comprensione

La nostra Organizzazione vuole che il proprio Codice Etico sia pienamente efficace e che il rispetto dei suoi contenuti diventi prassi consolidata da parte dei dipendenti e degli stakeholders.

A tal scopo:

- si impegna a divulgare il Codice Etico presso gli stakeholders interni ed esterni con una tempestiva attività di comunicazione, che preveda differenti canali così da poter essere adatta alle caratteristiche di tutti gli interlocutori (per esempio, con la consegna a tutti i collaboratori di una copia del Codice, con sezioni dedicate nell'intranet aziendale, sul sito web o sui documenti nei quali si ritenga necessario, o con altre iniziative mirate di informazione);
- in particolare, si impegna a garantire la comprensione del Codice etico e i necessari chiarimenti a tutto il personale ed i collaboratori, per cui il Codice è da ritenersi parte integrante del rapporto di lavoro, attraverso un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme ivi contenute e/o richiamate;
- si impegna a monitorare periodicamente il livello di rispetto del Codice, tenendo aggiornati gli stakeholder sul mantenimento degli impegni presi dal Codice.

5.2 Chiarimenti interpretativi e segnalazione di violazioni

La nostra Organizzazione, per garantire il controllo sull'osservanza e l'aggiornamento del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa / Modello Organizzativo 231, ha istituito un apposito organismo, esplicitamente richiesto dal D.Lgs. 231/01, denominato "Organismo di Vigilanza" (OdV).

L'OdV risponde all'A.U. e svolge tutte le attività di supporto ed istruttorie necessarie allo svolgimento dei lavori dello stesso organo. Tra le proprie attività (dettagliatamente descritte nello "Statuto dell'OdV"):

- vigila sul rispetto delle prescrizioni del Modello Organizzativo 231 e, specificatamente, del presente Codice Etico;
- riceve, le segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e del Sistema Disciplinare, e ne informa l'A.U. per gli aspetti di competenza;
- promuove eventuali modifiche al sistema di prevenzione dei reati, al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 24 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- conduce l'attività di verifica interna promuovendo, quando necessario, le previste procedure sanzionatorie.

La nostra Organizzazione si impegna affinché sia chiaro a tutti il sistema di segnalazione delle violazioni e siano noti i referenti per chiarire l'interpretazione del Codice.

La nostra Organizzazione considera molto seriamente i principi riportati nel presente Codice e, quindi, pretende da chi ricopre un ruolo di responsabilità un impegno ancor maggiore in termini di rispetto degli stessi principi e sostegno alla loro diffusione e comprensione a tutti i livelli.

Le segnalazioni relative a violazioni, anche sospette, del presente Codice Etico, del Modello 231, del Sistema Disciplinare, delle procedure aziendali o a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, devono essere trasmesse attraverso i canali di segnalazione predisposti dalla Società. La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente.

Le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e da tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano o si interfacciano con la Società.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o trattamento sfavorevole nei confronti del segnalante che abbia effettuato una segnalazione in buona fede o sulla base di un ragionevole convincimento.

Resta fermo che le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino manifestamente infondate o finalizzate esclusivamente a danneggiare altri soggetti, potranno essere valutate ai fini dell'applicazione del Sistema Disciplinare.

I canali di segnalazione, i soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni e le relative modalità operative sono disciplinati nella Procedura Whistleblowing adottata dalla Società.

5.3 Aggiornamento

La nostra Organizzazione ritiene che uno strumento come il Codice Etico possa essere efficace se rispecchia fedelmente le politiche e procedure aziendali e sia attuale.

Per questo motivo si impegna ad integrare e/o rivedere il Codice e/o le procedure aziendali, quando necessario per introdurre dei casi non contemplati nella versione attuale, o meglio chiarire quelli già contemplati, o adattarsi a nuove politiche di qualsiasi tipo, attraverso la diffusione sulla stessa rete di comunicazioni specifiche utilizzate per la sua normale diffusione e prima indicate.

5.4 Sistema Disciplinare

Con riferimento alle Norme, Documenti e Leggi cui questo Codice Etico si sottopone (cfr. 1.5), l'A.U. e prevede e definisce le fattispecie di violazione del presente Codice e le sanzioni da applicare sul piano disciplinare, legale o penale, attraverso la redazione di un regolamento denominato "Sistema Disciplinare" sottoposto all'approvazione dell'A.U.

Inoltre, l'A.U. provvede all'aggiornamento del Sistema Disciplinare a seguito di eventuale modifiche della normativa cogente.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 25 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

5.5 Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie

Secondo la previsione dell'art. 6 comma 2 lettera c) del Decreto, l'Organizzazione ha individuato le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. L'Organizzazione adotta procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

- tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità dell' Organizzazione ex post con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
- imputazione di pagamento, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
- la documentazione dei flussi finanziari prevede la registrazione di:
 - forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc...);
 - contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);
- individuazione soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

APPENDICE 1 PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT - DIRITTI UMANI

Principio I

Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza; e di

Principio II

Assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.

LAVORO

Principio III

Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva;

Principio IV

L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio;

Principio V

L'effettiva eliminazione del lavoro minorile;

Principio VI

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 26 di 26
	CODICE ETICO	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

L'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

AMBIENTE

[Principio VII](#)

Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; di

[Principio VIII](#)

Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e di

[Principio IX](#)

Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

[Principio X](#)

Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

DEFA Ingegneria S.r.l.
Via San Tommaso D' Aquino, 83
80132 NAPOLI
Tel. 081.7879546 - Cell. 393.9160878
Partita IVA 03443230653

DEFA INGEGNERIA S.R.L.

SISTEMA DISCIPLINARE

ex D.Lgs. 231/01

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 2 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Indice

1. LA FUNZIONE, L'AUTONOMIA E I PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	3
2. SOGGETTI DESTINATARI	4
3. LE CONDOTTE RILEVANTI	5
4. LE SANZIONI.....	7
4.1 <i>Dipendenti (o equiparati)</i>	<i>8</i>
4.2 <i>Dirigenti</i>	<i>10</i>
4.3 <i>Amministratore Unico e soggetti apicali</i>	<i>11</i>
4.4 <i>Consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi.....</i>	<i>11</i>
4.5 <i>Componenti l'OdV.....</i>	<i>11</i>
5. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI.....	12
6. ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	12
7. VALIDITA'	13
8. NORME, DOCUMENTI E LEGGI DI RIFERIMENTO	13

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 3 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

1. LA FUNZIONE, L'AUTONOMIA E I PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Sistema Disciplinare è un'Appendice del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa realizzato in conformità al Disciplinare GS 23101:2009 "Requisiti di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa", costituente anche Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il sistema disciplinare è volto a prevenire e sanzionare, sotto il profilo contrattuale, la violazione delle disposizioni del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (SGRA) dell'Organizzazione, ai sensi del DLgs 231/2001 (Modello).

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I principi su cui si basa il presente Sistema Disciplinare sono:

- Legalità: l'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere dell'Organizzazione:**
 - predisporre preventivamente un insieme di Regole di Condotta, disposizione procedure attuativi del Modello;
 - specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
- Complementarietà: il sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza all'Organizzazione;**
- Pubblicità: l'Organizzazione darà massima e adeguata conoscenza del presente documento, attraverso, innanzitutto, la pubblicazione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei Lavoratori), oltre che con la consegna, a mani e via e-mail, ai singoli lavoratori e la disponibilità nell'Intranet aziendale;**

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 4 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

4. Contraddittorio: la garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello di Organizzazione, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St. lav.);
5. Gradualità: le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
6. Tipicità: La condotta contestata deve essere espressamente prevista SGRA e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
7. Tempestività: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.);
8. Presunzione di colpa: la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti dal Modello, si presume di natura colposa e la gravità dello stesso sarà valutata, caso per caso, dall'OdV (art. 6, comma 2, lett. e, DLgs 231/01);
9. Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal Modello o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione (art. 6, comma 2, lett. e), DLgs 231/01).

2. SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti all'applicazione del presente Sistema disciplinare, A.U. , i dirigenti, i dipendenti (quadri ed impiegati), i consulenti, i collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la nostra Organizzazione.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'OdV deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 5 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'OdV che dovrà segnalare tempestivamente all'Amministratore unico le violazioni accertate. I procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono attribuiti alla competenza dell'Amministratore Unico.

È prevista l'istituzione di canali di segnalazione, disciplinati dalla Procedura Whistleblowing adottata dalla Società, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito del vertice aziendale di concerto con l'OdV, provvedere alla comunicazione dello stesso.

3. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, per quanto concerne le attività correlate alle attività dell'Organizzazione assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nella "Mappa Rischio-Processi" per area di reato, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio principale/diretto" identificate nella "Mappa Rischio-Processi" per area di reato, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 6 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

E' opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 6, 7 e 8;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7 e 8;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen. all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 2, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.
- 9) Costituisce violazione del presente Sistema Disciplinare qualsiasi comportamento diretto a ostacolare, ritardare o impedire l'effettuazione di una segnalazione, nonché qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o trattamento sfavorevole nei confronti del segnalante, del facilitatore o degli altri soggetti tutelati dalla normativa vigente. Costituisce altresì violazione disciplinare la violazione degli obblighi di riservatezza nella gestione della segnalazione, con particolare riferimento all'identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione e al contenuto della segnalazione stessa. Sono inoltre sanzionabili, secondo criteri di proporzionalità e gradualità, le segnalazioni effettuate

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 7 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

con dolo o colpa grave che si rivelino manifestamente infondate, strumentali o finalizzate esclusivamente a ledere la reputazione o la posizione professionale di altri soggetti. Le violazioni della Procedura Whistleblowing, del Modello 231, del Codice Etico e delle procedure aziendali sono valutate dall'Organismo di Vigilanza e/o dal soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione, secondo le rispettive competenze, e comunicate all'Amministratore Unico per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

4. LE SANZIONI

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni stesso. Data la gravità delle conseguenze per la nostra Organizzazione in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni saranno pertanto assoggettate alle sanzioni disciplinari più avanti descritte, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Il sistema disciplinare aziendale è costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di appartenenza.

Il sistema disciplinare non sostituisce le sanzioni previste dai rispettivi contratti collettivi nazionali ma intende stigmatizzare e sanzionare solo le violazioni alle procedure operative aziendali ed i comportamenti infedeli verso la società poste in essere da dipendenti o da soggetti che ricoprono posizioni apicali.

Il presente sistema disciplinare è portato a conoscenza, di tutti i dipendenti, che ricoprono la qualifica di quadro ed impiegato, ad esempio mediante affissione di una copia in bacheca o mediante diversi e specifici strumenti di comunicazione aziendale (e.g. intranet, posta elettronica, comunicazioni di servizio..). Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del presente documento possono richiederla all'OdV.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 8 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Pertanto, ai dipendenti che violano il Modello, sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nelle fonti che a livello collettivo disciplinano giuridicamente il rapporto di lavoro, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Per quanto concerne i soggetti non inquadrati nell'organico della società come lavoratori dipendenti, le violazioni da questi poste in essere potranno comportare la risoluzione del contratto per inadempimento.

4.1 Dipendenti (o equiparati)

Le sanzioni irrogabili al personale inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegato coincidono con quelle previste dall'art. 7 della legge 300/1970 e sono di seguito indicate.

Il licenziamento disciplinare può essere impugnato secondo le procedure previste dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali".

La scelta del tipo di sanzione irrogabile sarà effettuata con una valutazione da farsi nel caso concreto sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo 5.

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

- a) conservative del rapporto di lavoro:
 - i) Rimprovero inflitto verbalmente - tale sanzione è applicabile nei casi di:
 - i. violazione delle procedure interne previste dal presente Modello, "per inosservanza delle disposizioni di servizio", ovvero "per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza";
 - ii. condotta consistente in "tolleranza di irregolarità di servizi", ovvero in "inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Organizzazione".
 - ii) Rimprovero inflitto per iscritto – tale sanzione è applicabile nei casi di:
 - i. mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
 - ii. ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al personale.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 9 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dell'infrazione commessa. Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale. Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato e comunicato per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante canali di comunicazione accessibili a tutti.

iii) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni – si applica nei casi di:

- i. inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- ii. omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre l'azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

i) licenziamento per giustificato motivo – si applica nei casi di:

- i. violazione di una o più prescrizioni del Modello mediante una condotta tale da comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal DLgs 231/01 nei confronti della società;
- ii. notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (ex art. 3, Legge 604/66);

ii) licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 codice civile – si applica nelle ipotesi di:

- i. condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Organizzazione di misure previste dal DLgs 231/2001, dovendosi ravvisare in tale condotta una "violazione dolosa di leggi o

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 10 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”;

ii. condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal DLgs 231/2001.

4.2 Dirigenti

Il presente Modello è portato a conoscenza dei dirigenti dell'Organizzazione mediante specifici interventi di comunicazione. In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- a) in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentali o procedurali previste nel Modello, il dirigente incorre nel rimprovero scritto all'osservanza del Modello, il quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l'Organizzazione;
- b) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nell'Organizzazione è da considerarsi di natura fiduciaria. Pertanto, si ritiene che, in tali ultime ipotesi, l'unica sanzione applicabile sia la risoluzione del rapporto. L'irrogazione della suddetta sanzione è giustificabile ogni qualvolta un Dirigente ponga in essere una condotta in violazione alle regole che compongono il Modello (di cui al precedente par. 3) tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

Le misure disciplinari esaminate nel presente paragrafo sono applicate sulla base dei criteri di commisurazione delle sanzioni (di cui al par. 5) e nel rispetto del procedimento di accertamento delle sanzioni (di cui al par. 6).

4.3 Amministratore Unico e soggetti apicali

In caso di violazione del Modello 231, del Codice Etico, del Sistema Disciplinare o della Procedura Whistleblowing da parte dell'Amministratore Unico o di altri soggetti apicali, l'OdV informa

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 11 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

tempestivamente gli organi o le funzioni competenti, ove presenti, e propone l'adozione delle misure ritenute più opportune, nel rispetto della normativa applicabile, dei poteri societari e dei principi di proporzionalità, gradualità e tracciabilità.

4.4 Consulenti, collaboratori, tirocinanti e soggetti terzi

Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello (di cui al par. 3) e poste da questa a presidio del rischio di commissione di un reato sanzionato dal DLgs 231/2001, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall'OdV che, sentito il parere del Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l'intervento del professionista e previa diffida dell'interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all'A.U..

È compito dell'OdV, individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento delle suddette clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

L'Organizzazione si riserva altresì la facoltà di proporre domanda di risarcimento, qualora da tale condotta derivino alla stessa danni concreti sia materiali (in particolare l'applicazione da parte del giudice delle misure pecuniarie o interdittive previste dal Decreto stesso) che di immagine.

4.5 Componenti l'OdV

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Organizzazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico. La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Vertice Aziendale. Il caso accertato di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'OdV che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 12 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

5. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

La gravità dell'infrazione sarà valutata dall'OdV, coadiuvato dal Responsabile 231, sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per l'Organizzazione e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della stessa Organizzazione;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

6. ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione, già chiarita in premessa, tra i soggetti legati all'Organizzazione da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo "Statuto dei diritti dei lavoratori" (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze; tuttavia, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'OdV, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

Per le altre categorie di soggetti, legati all'Organizzazione da un rapporto diverso dalla subordinazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dall'A.U. su segnalazione dell'OdV.

Nel caso di violazione da parte di un consigliere o di un sindaco sarà interessato anche l'organo di appartenenza mentre per le violazioni commesse da soggetti legati alla società da vincoli contrattuali sarà esercitato il diritto di risoluzione secondo quanto previsto dalle nuove clausole contrattuali in essere.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 13 di 13
	SISTEMA	Prima Emissione	
		DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

7. VALIDITA'

Il presente Sistema Disciplinare entra in vigore dalla data di adozione del SGRA deliberata dall'Amministratore Unico, ed ha scadenza illimitata, fatta salva ogni esigenza di revisione che possa emergere dalle attività di Riesame annuale.

Qualunque sua variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dall'A.U.

8. NORME, DOCUMENTI E LEGGI DI RIFERIMENTO

- Artt. 2103, 2106, 2118, 2119 del Codice Civile;
- Art. 7 della Legge n. 300/1970 – Statuto dei lavoratori;
- Legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali;
- Contratti Collettivi di Lavoro applicabili ai lavoratori del Settore e/o Comparto;
- Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679;
- Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n°231- "Responsabilità amministrativa degli Enti" e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreto legislativo 81/08 - Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- D.Lgs. 231/01 ;
- Statuto e Regolamenti interni;
- Linee guida Confindustria;
- Sistema di Gestione della Qualità;
- Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	DOCUMENTO	Documento ELENCO	
	Elenco procedure e modulistica 231		Pag. 1 / 2
		DATA 27/07/2026	REVISIONE 00

ELENCO PROCEDURE E MODULISTICA 231

Codice	Titolo procedura	Rev. N°	Data	Modulistica collegata
PSG01	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	00	27/07/2026	MOD-PSG01-01 Registro rapporti con Pubblica Amministrazione MOD-PSG01-02 Scheda autorizzazione contatto con PA MOD-PSG01-03 Segnalazione anomalia rapporti con PA
PSG02	Gestione dei dati personali e tutela della privacy	00	27/07/2026	MOD-PSG02-01 Registro richieste privacy e trattamento dati MOD-PSG02-02 Scheda data breach o anomalia privacy MOD-PSG02-03 Checklist informativa, autorizzazioni e conservazione dati
PSG03	Gestione documenti informatici, firme e credenziali	00	27/07/2026	MOD-PSG03-01 Registro credenziali, account e firme digitali MOD-PSG03-02 Scheda consegna e revoca credenziali MOD-PSG03-03 Segnalazione incidente informatico
PSG04	Gestione piccola cassa	00	27/07/2026	MOD-PSG04-01 Registro piccola cassa MOD-PSG04-02 Richiesta rimborso o anticipazione spese MOD-PSG04-03 Verbale verifica piccola cassa
PSG06	Market Abuse	00	27/07/2026	MOD-PSG06-01 Registro informazioni privilegiate MOD-PSG06-02 Dichiarazione riservatezza informazione sensibile MOD-PSG06-03 Segnalazione anomalia market abuse
PSG07	Gestione flussi monetari e finanziari	00	27/07/2026	MOD-PSG07-01 Autorizzazione pagamento MOD-PSG07-02 Registro pagamenti e incassi MOD-PSG07-03 Scheda riconciliazione bancaria e anomalie
PSG08	Assegnazione e revoca procure e deleghe	00	27/07/2026	MOD-PSG08-01 Scheda conferimento delega o procura MOD-PSG08-02 Registro procure e deleghe MOD-PSG08-03 Scheda revoca o modifica delega
PSG09	Verifiche ispettive	00	27/07/2026	MOD-PSG09-01 Piano verifiche ispettive 231 MOD-PSG09-02 Rapporto verifica ispettiva 231 MOD-PSG09-03 Registro non conformità e azioni correttive 231
PSG10	Gestione delitti di criminalità organizzata	00	27/07/2026	MOD-PSG10-01 Checklist prevenzione criminalità organizzata MOD-PSG10-02 Registro anomalie soggetti terzi MOD-PSG10-03 Flusso OdV criminalità organizzata
PSG11	Whistleblowing	00	27/07/2026	MOD-PSG11-01 Registro segnalazioni whistleblowing MOD-PSG11-02 Scheda gestione segnalazione whistleblowing MOD-PSG11-03 Verbale istruttoria segnalazione
PSG12	Gestione acquisti, fornitori, subappaltatori e consulenti	00	27/07/2026	MOD-PSG12-01 Scheda qualifica fornitore, subappaltatore o consulente MOD-PSG12-02 Checklist documentale affidamento a terzi MOD-PSG12-03 Scheda rivalutazione fornitore critico
PSG13	Verifiche antimafia, white list, DURC e titolare effettivo	00	27/07/2026	MOD-PSG13-01 Checklist verifica antimafia, white list, DURC MOD-PSG13-02 Registro monitoraggio fornitori critici MOD-PSG13-03 Scheda segnalazione anomalia terzo
PSG14	Gestione ambientale uffici e commesse, rifiuti e tracciabilità	00	27/07/2026	MOD-PSG14-01 Registro/checklist rifiuti di ufficio e commessa MOD-PSG14-02 Checklist FIR/RENTRI/conferimento MOD-PSG14-03 Rapporto non conformità ambientale
PSG15	Gestione salute e sicurezza negli uffici e incarichi esterni	00	27/07/2026	MOD-PSG15-01 Checklist sicurezza uffici e incarichi esterni 231 MOD-PSG15-02 Scheda verifica documenti personale e DPI MOD-PSG15-03 Segnalazione near miss, infortunio o non conformità sicurezza
PSG16	Reati tributari, fatturazione, SAL e contabilità	00	27/07/2026	MOD-PSG16-01 Checklist controllo fattura/SAL/DDT MOD-PSG16-02 Scheda anomalia fiscale o contabile MOD-PSG16-03 Registro verifiche fatture e pagamenti
PSG17	Assunzione personale e cittadini di Paesi terzi	00	27/07/2026	MOD-PSG17-01 Checklist assunzione e regolarità lavoratore MOD-PSG17-02 Registro scadenze personale MOD-PSG17-03 Scheda segnalazione anomalia personale

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	DOCUMENTO		Documento ELENCO	
	Elenco procedure e modulistica 231			Pag. 2 / 2
			DATA 27/07/2026	REVISIONE 00

Codice	Titolo procedura	Rev. N°	Data	Modulistica collegata
PSG18	Gare, commesse, SAL e rapporti con stazioni appaltanti	00	27/07/2026	MOD-PSG18-01 Checklist gara, incarico tecnico e prestazioni MOD-PSG18-02 Registro rapporti con PA/RUP/DL/CSE MOD-PSG18-03 Scheda anomalia gara o commessa
PSG19	Omaggi, regalie, sponsorizzazioni, liberalità e spese di rappresentanza	00	27/07/2026	MOD-PSG19-01 Registro omaggi, regalie, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza MOD-PSG19-02 Richiesta autorizzazione omaggio, sponsorizzazione o liberalità MOD-PSG19-03 Scheda segnalazione anomalia omaggi, regalie o sponsorizzazioni
PSG20	Gestione contenziosi, ispezioni, richieste dell'Autorità e rapporti con Autorità Giudiziaria	00	27/07/2026	MOD-PSG20-01 Registro ispezioni, controlli e richieste dell'Autorità MOD-PSG20-02 Verbale interno gestione ispezione o accertamento MOD-PSG20-03 Scheda contenzioso, prescrizione o richiesta dell'Autorità
PSG21	Gestione personale in ufficio e negli incarichi esterni ed eventi illeciti o anomalie	00	27/07/2026	MOD-PSG21-01 Ordine di servizio assegnazione cantiere o sito cliente; MOD-PSG21-02 Check-list controllo operativo cantiere o sito cliente 231; MOD-PSG21-03 Segnalazione evento illecito o anomalia in cantiere o sito cliente; MOD-PSG21-04 Registro flussi immediati OdV per eventi gravi

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 1 di 3
	Delibera del A.U. in ordine all'Adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01	DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

**Verbale dell'Amministratrice Unica di DEFA INGEGNERIA S.R.L. - FALCIANO LUCIA
in data 27/07/2026**

Ordine del giorno:

- 1. Adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01**
- 2. Nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza.**

Punto 1 - In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno – adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01- viene illustrata ad opera dei Vertici della Azienda l'opportunità da parte dell'Organizzazione di dotarsi di un modello organizzativo, al fine di ottemperare alle prescrizioni indicate dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che prevede una forma di responsabilità diretta ex crimine per gli enti.

La suddetta normativa ha introdotto un meccanismo di attribuzione della responsabilità della persona giuridica, chiamata a rispondere direttamente per un reato commesso a suo interesse e/o vantaggio da determinate categorie di soggetti, in assenza di un idoneo modello organizzativo. All'attribuzione della responsabilità sono ricollegate notevoli ripercussioni sul patrimonio societario, mediante l'applicazione di sanzioni pecuniarie, nonché sull'attività della società, attraverso l'applicazione di sanzioni interdittive, il commissariamento ed il sequestro cautelativo dei beni e dei proventi.

Nel sistema delineato assume carattere esimente l'adozione da parte della società di un modello di organizzazione, gestione e controllo astrattamente idoneo a prevenire uno dei reati indicati dal decreto, che sia efficacemente attuato.

Il modello in parola prevede una preventiva mappatura delle aree a rischio reato e una contestuale analisi circa le fattispecie astrattamente integrabili a cui segue la predisposizione di un sistema di controlli e di monitoraggio, accompagnato dall'adozione di un Codice Etico, di un Sistema Disciplinare e dalla creazione di un nuovo organo sociale, denominato Organismo di Vigilanza e Controllo, a cui viene attribuita la funzione di vigilare

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 2di 3
	Delibera del A.U. in ordine all'Adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01	DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

sull'andamento del modello e di provvedere, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dello stesso.

La società esamina il Modello predisposto per la propria attività di servizi tecnici per ingegneria ed edilizia, con i relativi protocolli e la mappatura dei rischi.

Il Modello è strutturato per soddisfare i requisiti del D.Lgs. 231/2001 e coordinarsi con i sistemi di gestione aziendali pertinenti.

La valutazione considera la visura allegata e l'attività prevalentemente d'ufficio indicata dalla Direzione; l'attuazione dei controlli sarà documentata con le registrazioni previste.

L'Amministratrice Unica assegna le responsabilità di attuazione dei protocolli e dispone la verifica della mappatura con i responsabili dei processi e con l'OdV.

Sono approvati e adottati i seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, parte generale e parte speciale.
- Analisi dei Rischi
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
- Regolamento Operativo dell'Organismo di Vigilanza;
- Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Dopo la discussione sul punto sono state approvate le attività svolte per l'adozione del Modello Organizzativo nelle componenti sopra delineate.

La società delibera altresì di dare informazione ampia e dettagliata ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori ed a tutti gli altri stakeholders dell'attività intrapresa.

Punto 2- Nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico. L'Amministratore Unico ricorda che, a norma del D.Lgs. 231/01, l'adozione del modello deve essere accompagnata dalla creazione di un Organismo di Vigilanza e Controllo, deputato al controllo sullo stato di attuazione dello stesso e al suo eventuale aggiornamento.

DEFA INGEGNERIA S.R.L.	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01)		Pagina 3di 3
	Delibera del A.U. In ordine all'Adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01	DATA	REVISIONE
		27/07/2026	00

È nominato Organismo di Vigilanza monocratico il DR. ROMEO ANDREA, previa verifica dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità e sottoscrizione dell'accettazione d'incarico.

L'OdV adotta autonomamente il proprio Regolamento operativo e il piano delle verifiche, dandone comunicazione all'Amministratrice Unica. Durata, compenso e budget sono definiti nella lettera di incarico e negli atti sottoscritti.

Prima dell'attivazione e della diffusione dell'informativa, l'Amministratrice Unica formalizza la nomina del Gestore e del sostituto indipendente, la relativa formazione e autorizzazione privacy, la consultazione sindacale prevista e la valutazione d'impatto sul trattamento. I nominativi e il recapito riservato del sostituto sono comunicati ai destinatari. L'incarico di OdV al DR. ROMEO ANDREA non comporta automaticamente l'incarico di Gestore whistleblowing.

L'Amministratrice Unica - FALCIANO LUCIA (firma)

DEFA Ingegneria S.r.l.
Via San Tommaso D'Aquino, 33
80133 NAPOLI
Tel. 081.7879546 - Cell. 393.9160878
Partita IVA 03443230655

